Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 644

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 luglio 2012

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

1ª (Affari costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . » 32

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 92

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 96

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 104

4ª - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 109

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 112

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 113

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 116

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 118

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 123

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 272) (1ª pomeridiana) . . . . . *Pag.* 129
Plenaria . . . . . » 129
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 273) (2ª pomeridiana) . . . . . » 133

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 134
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 136

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 168) (1ª pomeridiana) . . . . . » 142
Plenaria . . . . . » 142
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169) (2ª pomeridiana) . . . . . » 143
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 170) (3ª pomeridiana) . . . . . » 143

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 144
Comitato ristretto (Riunione n. 5) . . . . . » 146
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68) . . . . . » 146

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 147

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 149

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 163
Plenaria . . . . . » 163

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . *Pag.* 176

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 179

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria . . . . . » 189
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81) . . . . . » 190

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . *Pag.* 191
Ufficio di Presidenza . . . . . » 193

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 194

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 195

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 200
Plenaria (notturna) (*)
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21) . . . . . » 205

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:
Plenaria . . . . . » 206

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 208

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) (Uranio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 644º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 luglio 2012.*

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3284-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore SANNA *(PD)* riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge n. 52. All'articolo 1, è stata prevista la consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, sia per la modificazione della composizione del comitato sia per la definizione delle modalità di predisposizione del programma. Inoltre, è stato inserito un nuovo articolo in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di comuni, province, città metropolitane e regioni. All'articolo 2, è stato precisato che alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate la disciplina del decreto si applica solo qualora esse abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi, mentre con il comma 2-*bis* si invitano gli organi costituzionali a valutare iniziative per conseguire gli obiettivi indicati dal decreto-legge. Ai sensi dell'articolo 5, in base a una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, nei

riguardi delle società a cui si applica il decreto-legge, il Commissario può emanare direttive generali finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi.

All'articolo 6, si è precisato che il Commissario può essere scelto anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, mentre all'articolo 7 si è stabilito che le ONLUS e le organizzazioni di volontariato per l'acquisto di beni e servizi possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP SpA. L'articolo 7-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che, qualora dalla rilevazione dei prezzi unitari corrisposti emergano differenze significative non giustificate, le ASL propongono ai fornitori una rinegoziazione dei contratti e, in caso di mancato accordo, hanno il diritto di recedere senza alcun onere, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

All'articolo 12, si precisa che la procedura di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche si applica anche per le gare in corso se i plichi stessi non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, mentre all'articolo 13-*bis* si prevede che il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche a fronte di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti capienti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Infine, l'articolo 13-*ter* disciplina l'utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisto attraverso convenzioni quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione e, all'articolo 14, si stabilisce che l'affidamento della gestione dei servizi energetici avviene con gara a evidenza pubblica.

Si apre il dibattito.

Il senatore PASTORE *(PdL)* esprime riserve sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2, che limita fortemente l'efficacia della disposizione. Se è comprensibile l'esclusione delle società pubbliche quotate in borsa, nel presupposto che è lo stesso mercato che giudica della loro efficienza economica, l'esclusione delle società a totale partecipazione pubblica e delle loro controllate, quando non presentino debiti nei tre esercizi precedenti, costituisce un privilegio, soprattutto se si considera che esse possono destinare eventuali utili a copertura delle perdite, al fine di eludere l'applicazione del decreto-legge.

Il senatore FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ritiene che il termine di decadenza ravvicinato del decreto-legge n. 52 del 2012 non debba precludere al Senato la correzione di quelle disposizioni, inserite dalla Camera dei deputati con l'avallo del Governo, che risultano non condivisibili.

In particolare, appare censurabile la previsione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2, che esenta dall'applicazione del decreto le società a totale partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, a meno che le stesse non abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi. Risulta altresì discutibile il comma 2-*bis* del medesimo articolo, secondo

cui gli organi costituzionali debbono soltanto valutare le iniziative volte a conseguire gli obiettivi fissati dal decreto, anziché conformarsi agli obiettivi medesimi.

Da ultimo, suscitano forti perplessità le norme sulla rinegoziazione dei contratti, dietro le quali si possono celare episodi di malcostume.

Il senatore AGOSTINI *(PD)* si sofferma sul comma 3 dell'articolo 12 che, nella versione iniziale, esonerava dall'obbligo di aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte di partecipazione agli appalti pubblici, per quelle procedure di affidamento riguardo alle quali non si era proceduto ancora all'apertura alla data di entrata in vigore del decreto.

Tale comma, soppresso nel corso dell'esame da parte del Senato, è stato di fatto ripristinato alla Camera dei deputati, attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 12, che riproduce gli effetti di sanatoria del terzo comma.

Al riguardo, nel riservarsi un'ulteriore iniziativa emendativa e nel sollecitare una riflessione del Governo, ricorda che l'intento del Gruppo del Partito democratico, che aveva portato alla soppressione del comma 3 dell'articolo 12, consisteva nel dare certezza giuridica ad alcune procedure di gara, tra cui una gestita dalla Consip, su cui pendeva una pronuncia del Consiglio di Stato adottata nel luglio dello scorso anno.

Rileva che l'opzione adottata dalla Camera dei deputati rischia di ingenerare incertezze giurisprudenziali, mentre la soppressione del terzo comma non avrebbe comportato alcun ritardo per le stazioni pubbliche appaltanti.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)*, intervenendo in sede di replica, si sofferma sulle osservazioni formulate dal senatore Pastore, sottolineando come la definizione delle società a totale partecipazione pubblica in disavanzo di bilancio sia funzionale soltanto all'individuazione del perimetro dei poteri del Commissario straordinario.

Il senatore MASCITELLI *(IdV)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta come il proprio Gruppo non abbia partecipato alla discussione generale, in ragione dell'impossibilità di prendere conoscenza, in pochi minuti, delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati durante l'esame, in seconda lettura, del provvedimento.

Infatti, benché il termine di decadenza del decreto sia ravvicinato, ciò non dovrebbe impedire una valutazione approfondita di alcuni temi di rilievo, tanto più necessaria in considerazione del fatto che l'implementazione della *spending review* produrrà effetti molto incisivi sulla sanità e sul pubblico impiego.

Sollecita, poi, il rappresentante del Governo a fornire alle Commissioni riunite la relazione tecnica di passaggio, prevista dall'articolo 17,

comma 8, della legge di contabilità, al fine di valutare gli effetti finanziari del provvedimento.

Inoltre, ritiene necessario acquisire la direttiva inviata dalla Presidenza del consiglio a tutti i Ministeri, al fine di avere cognizione delle riduzioni di spesa adottate dai vari settori ministeriali; inoltre, sarebbe indispensabile, per un esame approfondito del provvedimento, conoscere i dettagli del cosiddetto «crono-programma» predisposto dal Commissario straordinario.

Il PRESIDENTE precisa che in considerazione dell'imminente scadenza del decreto-legge, è stato necessario convocare immediatamente le Commissioni riunite per svolgere l'esame in tempo utile prima dell'inizio della discussione in Assemblea. A tal fine, propone di proseguire i lavori dopo la fine della seduta antimeridiana dell'Assemblea e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 11.

Le Commissioni riunite convengono.

Interviene per la replica il sottosegretario POLILLO, sottolineando l'impegno del Governo a garantire l'omogeneità del testo durante l'esame per la conversione in legge presso le Camere, nel rispetto della sovranità del Parlamento. In proposito, ricorda che sia la modifica all'articolo 2, comma 2, su cui si è soffermato il senatore Pastore, sia quella all'articolo 12, comma 3, commentata dal senatore Agostini, sono state approvate con il parere contrario del Governo.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del decreto-legge, osserva che il controllo sulle grandi società pubbliche viene effettuato non solo dal Commissario, ma dagli stessi azionisti e per essi dagli amministratori delegati, la cui funzione potrebbe essere indebolita dall'intervento di un organo esterno. Il compromesso individuato dalla Camera dei deputati esclude le società a totale partecipazione pubblica e le loro controllate, ma solo se non presentano perdite negli esercizi precedenti. A proposito dell'articolo 12, comma 3, nell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo ha difeso il testo approvato in sede referente, anche se formalmente non è stata posta la questione di fiducia, ma il voto dell'Assemblea è stato di segno opposto.

Precisa che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non alterano i saldi di finanza pubblica. In sede di esame dei successivi decreti-legge in materia di revisione della spesa pubblica – a cominciare da quello già presentato al Senato – il Parlamento potrà esaminare le scelte operate dal Governo, potendo così verificare l'infondatezza di alcuni commenti comparsi sui mezzi di informazione che, in parte, hanno attenuato l'effetto positivo delle decisioni assunte nel vertice di Bruxelles.

Infine, assicura che, in vista dell'esame degli ulteriori provvedimenti in materia di revisione della spesa pubblica, i documenti richiesti saranno trasmessi alle Commissioni riunite, in particolare, le direttive impartite ai Ministeri e il programma cronologico predisposto dal Commissario.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PASTORE *(PdL)* invita il Governo a trasmettere alle Commissioni riunite un elenco delle società a totale partecipazione pubblica e delle loro controllate.

Il sottosegretario POLILLO assicura che si adopererà per soddisfare tale richiesta.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 13,45.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* fa presente che le proposte emendative del proprio Gruppo sono strettamente collegate ai temi affrontati nel corso del suo intervento in discussione generale.

Il senatore PASTORE *(PdL)* ribadisce il significato dell'emendamento 2.1, diretto a sopprimere la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2, comma 2. Infatti, con quella modifica, sono state inopportunamente escluse le società totalmente partecipate che erogano servizi generali su tutto il territorio nazionale e che non hanno registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Si tratta di società che spesso svolgono servizi che dovrebbero essere erogati dalla pubblica amministrazione o, in alternativa, agiscono nel mercato libero e per i quali è applicabile la normativa europea, in base alla quale devono essere applicati gli stessi controlli che si esercitano sulla pubblica amministrazione.

Per tali motivi, preannuncia il ritiro dell'emendamento con riserva di ripresentarlo in Assemblea in forma di ordine del giorno.

Il presidente VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* condivide le riserve del senatore Pastore e dichiara di sottoscrivere la proposta di ordine del giorno che sarà presentata in Assemblea.

Il senatore VACCARI *(LNP)* esprime preliminarmente apprezzamento per il fatto che varie proposte emendative presentate dal proprio Gruppo nel corso dell'esame in Senato, ed ivi respinte, sono poi state ripresentate e approvate dalla Camera dei deputati, a dimostrazione della fondatezza del relativo contenuto.

Nel merito degli emendamenti presentati in questa sede, osserva che una delle principali linee guida consiste nell'applicazione più stringente della *spending review* alle Amministrazioni centrali dello Stato, poiché gli enti locali hanno già subito forti riduzioni di spesa.

Illustra, poi, l'emendamento 1-*bis*.1, volto ad anticipare, alla fine di quest'anno, l'applicazione alle regioni ed agli enti locali dei costi e fabbisogni *standard*.

Il senatore MASCITELLI *(IdV)*, nel lamentare la limitatezza dei tempi per l'esame del provvedimento, illustra l'emendamento 1-*bis*.3, che è finalizzato a coinvolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito dell'azione di riordino della spesa pubblica riguardante le regioni e gli enti locali. Successivamente, illustra l'emendamento 5.3, che impone ai sindaci e ai presidenti delle province l'obbligo, anziché la mera facoltà, di recepire le indicazioni del Commissario straordinario circa le procedure di acquisto di beni e servizi.

Si considerano, quindi, illustrati tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore per la 5ª commissione, senatore PICHETTO FRATIN *(PdL)*, pur ritenendo condivisibili alcune proposte emendative, formula, tuttavia, un parere contrario su tutti gli emendamenti, in ragione della ristrettezza dei tempi di esame a disposizione.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme al Relatore.

In riferimento agli ordini del giorno presentati, il relatore SANNA *(PD)* si esprime in senso contrario sull'ordine del giorno G/3284-B/3/1e5. Inoltre, si esprime in senso contrario sugli ordini del giorno G/3284-B/1/1e5 e G/3284-B/2/1e5, il cui contenuto riguarda una materia di competenza statutaria della provincia autonoma di Trento.

Il sottosegretario POLILLO si rimette alla Commissione sui tre ordini del giorno.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni sono respinti gli ordini del giorno nn. 3, 1 e 2.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono improponibili, in quanto riferiti a disposizioni non modificate dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 1.4, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALDEROLI *(LNP)*, non è accolto.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* ritira l'emendamento 1.5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3284-B/4/1e5, pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole del relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)*, è accolto dal Governo.

Il sottosegretario POLILLO motiva il parere contrario sull'emendamento 1-*bis*.1, sottolineando l'impossibilità per il Governo di definire costi *standard* nelle altre materie entro un termine più breve di quello indicato all'articolo 1-*bis*, comma 1.

L'emendamento 1-*bis*.1, posto in votazione, è respinto, mentre l'emendamento 1-*bis*.2 è ritirato dal senatore CALDEROLI *(LNP)* e trasformato nell'ordine del giorno G/3284-B/5/1e5, che, con il parere favorevole del relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)*, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE comunica di aver ricevuto dal Servizio dell'Assemblea l'informazione che il disegno di legge in titolo sarà discusso in Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana che avrà inizio alle ore 16,30. Ricorda che le Commissioni riunite erano state convocate ieri alle ore 14,30, nel presupposto che il disegno di legge sarebbe stato approvato dalla Camera dei deputati in tempo utile. In realtà, il disegno di legge è stato trasmesso dalla Camera nel tardo pomeriggio di ieri e tempestivamente alle Commissioni riunite, le quali si sono riunite alle ore 8,30 di oggi. La seduta, sospesa all'inizio dei lavori dell'Assemblea, è ripresa immediatamente dopo. Ritiene, pertanto, che l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo non possa concludersi e che dunque, in occasione della discussione in Assemblea, riferirà sull'andamento dei lavori delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3284-B

Ordini del giorno

G/3284-B/1/1 e 5
DIVINA

Il Senato,

premesso che:

la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale n. 3 del 2006 «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino» e successive modificazioni (legge provinciale n. 15 dei 2009 e .legge provinciale n. 26 del 2010), ha istituito le Comunità di Valle ovvero un nuovo ente pubblico intermedio a cui sono trasferite alcune importanti funzioni amministrative dalla stessa Provincia e dai comuni;

tali organismi sono costituiti obbligatoriamente dai comuni per l'esercizio in forma associata delle competenze trasferite dalla Provincia e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi trasferiti dagli stessi comuni o assegnati dalla legge;

le comunità di valle si occupano a pieni poteri delle politiche sociali ed abitative, tutela ambientale, igiene ambientale, hanno un proprio servizio finanziario e si occupano della pianificazione territoriale, a differenza dei precedenti comprensori, i quali costituivano il braccio operativo della Provincia autonoma di Trento, la comunità di valle svolge in via principale le funzioni amministrative ad essa assegnate, con conseguente aumento dei costi pubblici;

tale ente è costituito dai comuni dei vari territori in cui il Trentino è stato suddiviso (16) ma non in Val d'Adige. Sono composte da un presidente di Comunità, da un organo esecutivo (da 4 a 7 assessori), da una Assemblea (in alcuni casi arriva ad avere oltre quaranta rappresentanti), dalla conferenza dei sindaci; tali organi ai vari livelli sono retribuiti con indennità di carica;

considerato che l'articolo 114 della Costituzione non prevede l'istituzione e la presenza sul territorio italiano delle comunità di valle come organismo amministrativo ed istituzionale, e di conseguenza non può essere- attribuita personalità giuridica ad esse;

considerato anche quanto previsto nel decreto salva Italia all'articolo 23 comma 22 che recita: «La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non prevista dalla Costitu-

zione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza»,

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto dello Statuto di autonomia della Provincia autonoma di Trento, la corretta istituzione sotto il profilo costituzionale delle comunità di valle arrivando anche a prevederne eventualmente la abrogazione.

G/3284-B/2/1 e 5
DIVINA

Il Senato,

premesso che:

la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale n. 3 del 2006 «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino» e successive modificazioni (legge provinciale n. 15 del 2009 e legge provinciale n. 26 del 2010), ha istituito le comunità di valle ovvero un nuovo ente pubblico intermedio a cui sono trasferite alcune importanti funzioni amministrative dalla stessa Provincia e dai comuni;

tali organismi sono costituiti obbligatoriamente dai comuni per l'esercizio in forma associata delle competenze trasferite dalla Provincia e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi trasferiti dagli stessi comuni o assegnati dalla legge;

le comunità di valle si occupano a pieni poteri delle politiche sociali ed abitative, tutela ambientale, igiene ambientale, hanno un proprio servizio finanziario e si occupano della pianificazione territoriale;

a differenza dei precedenti comprensori, i quali costituivano il braccio operativo della Provincia autonoma di Trento, la comunità di valle svolge in via principale le funzioni amministrative ad essa assegnate; con conseguente aumento dei costi pubblici;

tale ente è costituito dai comuni dei vari territori in cui il Trentino è stato suddiviso (16) ma non in Val d'Adige. Sono composte da un presidente di comunità, da un organo esecutivo (da 4 a 7 assessori), da una Assemblea (in alcuni casi arriva ad avere oltre quaranta rappresentanti), dalla conferenza dei sindaci; tali organi ai vari livelli sono retribuiti con indennità di carica;

considerato che l'articolo 114 della Costituzione non prevede l'istituzione e la presenza sul territorio italiano delle comunità di valle come organismo amministrativo ed istituzionale, e di conseguenza non può essere attribuita personalità giuridica ad esse;

considerato anche quanto previsto nei decreto salva Italia all'articolo 23 comma 22 che recita: «La popolarità di qualsiasi carica, ufficio

o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza»,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dello Statuto di autonomia della Provincia autonoma di Trento, di intervenire per rendere a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle.

G/3284-B/3/1 e 5

BENEDETTI VALENTINI, CHIURAZZI, LATRONICO, LI GOTTI, SALTAMARTINI, DIVINA, SIBILIA, CENTARO, ASTORE

Il Senato,

premesso che:

la legge delega n. 148 del 14 settembre 2011 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie persegue la duplice finalità di promuovere l'efficienza dei presìdi giudiziari e di conseguire una riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

la legge stessa, punto di incontro tra le necessità organizzative del servizio giustizia e le sensibilità territoriali, ha stabilito nelle sue lettere da *a)* ad *f)* una dettagliata serie di criteri, l'uno all'altro complementari e tutti logicamente connessi, che offrono al Governo tutte le possibilità di attuare positivamente la delega, contemperando gli obiettivi di riduzione degli oneri, tutela anche in prospettiva della funzionalità dei Tribunali e della consistenza sia dei più grandi sia dei meno estesi Distretti di Corte d'Appello, concentrazione delle risorse senza sguarnire i territori di un adeguato servizio giudiziario sia nel settore penale che in quello civile;

non esiste alcun numero totale fisso o predeterminato di uffici giudiziari, in particolare Tribunali e Procure, che debbano essere confermati ovvero soppressi o accorpati, per modo che gli interventi non soffrono di alcun condizionamento nell'assicurare a tutte le aree e comunità identica attenzione, mentre devono far prevalere ed anteporre ad ogni altro criterio, come specifica priorità enunciata alla lettera *e)*, il riequilibrio territoriale, demografico e funzionale tra uffici della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensioni,

impegna il Governo:

nel momento in cui emette lo schema di decreto legislativo riguardante la riorganizzazione e revisione delle circoscrizioni giudiziarie, a produrre una puntuale e motivata attuazione della legge 148/2011 nel rispetto della lettera e dello spirito dei criteri da intendersi tutti vincolanti e complementari, affinché siano assicurati una corretta base di confronto in fase

di pareri parlamentari e un equilibrato raggiungimento delle finalità che hanno trovato nella delega al Governo la loro meditata sintesi.

G/3284-B/4/1 e 5

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Il Senato,

impegna Governo:

ad attivarsi affinché le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, siano destinate prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa».

G/3284-B/5/1 e 5

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Il Senato,

impegna Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile affinché siano soppressi e messi in liquidazione gli enti pubblici inutili e gli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge- 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Al comma 1-bis, *primo periodo, dopo le parole:* «del Comitato di cui al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «il quale svolge il suo incarico senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi,».

1.2

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1-bis, *primo periodo, dopo le parole:* «valutarne l'efficacia», *aggiungere le seguenti:* «in particolare in riferimento alla spesa pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato».

1.3

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1-quinquies, *dopo la parola:* «pubblica», *aggiungere le seguenti:* «soprattutto in riferimento alle spese delle amministrazioni centrali dello Stato».

1.4

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1-quinquies, *secondo periodo, dopo le parole:* «di bilancio», *aggiungere le seguenti:* «in riferimento in particolare alle spese delle amministrazioni centrali dello Stato».

1.5

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1-quinquies, *dopo le parole:* «amministrazioni medesime», *aggiungere le seguenti:* «, anche al fine di destinare prioritariamente le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa».

Art. 1-*bis*.

1-*bis*.1

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, DIVINA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», *con le seguenti:* «31 ottobre 2012», *e le parole:* «entro il primo quadrimestre dell'anno 2013», *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2012».

1-*bis*.2

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge- 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1-*bis*.3

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza-pubblica di cui al comma 1-*bis* definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche».

Art. 2.

2.1

PASTORE

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».

Art. 5.

5.1

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «autonomia gestionale», *aggiungere le seguenti:* «nonché provvede, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio».

5.2

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «L'indennità del Commissario, in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5.3

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato» *sostituire la parola:* «possono» *con la seguente:* «devono».

5.4

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto», *aggiungere le seguenti:* «nonché specifiche misure per la riduzione delle spese per locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni».

5.5

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto», *aggiungere le seguenti*: «nonché specifiche misure per la riduzione delle spese per consulenze e collaborazioni esterne,».

5.6

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto aggiungere le seguenti: nonché specifiche misure per la riduzione delle spese relative agli uffici di sup-

porto dell'attività dei presidenti di regione e di provincia, dei sindaci, nonché degli assessori delle giunte regionali, provinciali e comunali,».

5.7

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto aggiungere le seguenti: nonché specifiche misure per la riduzione delle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico».

5.8

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto aggiungere le seguenti: nonché specifiche misure per la riduzione delle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa,».

5.9

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto aggiungere le seguenti: nonché specifiche misure per la riduzione delle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione,».

Art. 7.

7.1

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel rispetto dei principio di tutela delle concorrenza».

Art. 7-*bis*.

7-*bis*.1

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti:* «sessanta giorni».

7-*bis*.2

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti* «quarantacinque giorni».

7-*bis*.3

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti:* «quaranta giorni».

7-*bis*.4

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti:* «venti giorni».

7-*bis*.5

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti:* «quindici giorni».

7-*bis*.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

*Dopo l'***articolo 7-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*.

(Misure urgenti per la riduzione della spesa pensionistica)

1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

7-*bis*.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

*Dopo l'***articolo 7-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*.

(Misure urgenti per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali''.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque rice-

vono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei deputati».

Art. 10.

10.1
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere il comma 1-bis.

Art. 12.

12.1
DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la parola: «gare», *con le seguenti:* «procedure di gara».

12.2
DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «contenenti», *con le seguenti:* «raggruppanti».

12.3
DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tecniche».

12.4
DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «ancora».

12.5

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la parola: «aperti», *con la seguente:* «dischiusi».

12.6

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «gare», *con le seguenti:* «procedure di gara».

12.7

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «contenenti», *con le seguenti:* «raggruppanti».

12.8

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «tecniche».

12.9

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «ancora».

12.10

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «aperti», *con la seguente:* «dischiusi».

Art. 13-*bis*.

13-*bis*.1
LANNUTTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è soppresso.

1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

b) il comma 3-*ter* è sostituito dai seguenti:

3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3-*quater*. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.

3-*quinquies*. La cessione di cui al comma 3-*quater* è *pro soluto*.

3-*sexies*. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 3-*bis* rilasciato dall'Ente debitore, atte stante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.

3-*septies*. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'ente debitore provvede a inserire nell'anagrafe tributaria gli estremi della certificazione rilasciata al richiedente.

3-*octies*. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'anagrafe tributaria per verificare l'autenticità della certificazione e

provvedono a inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.

3-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, della certificazione rilasciata dall'ente debitore, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito.

13-*bis*.2

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3*-quater, *sopprimere la parola:* «esclusivamente».

13-*bis*.3

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3*-quater, *sostiture la parola:* «consentire» *con la seguente:* «garantire».

13-*bis*.4

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3*-quater, *sostituire la parola:* «rilasciate», *con la seguente:* «emesse».

13-*bis*.5

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3*-quater, *sostituire la parola:* «stabilite», *con la seguente:* «previste».

13-*bis*.6

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei- beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

3. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

4-*bis*. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i Direttori delle Agenzie fiscali e i Presidenti degli Enti Previdenziali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche della domanda debcreditore, del certificato rilasciato dall'Ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli Enti debitori agli istituti di credito.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4-*bis* dell'articolo 13-*bis* si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-*ter* rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

13-*bis*.7

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 3, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Conseguentemente, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali».

13-*bis*.8

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, primo periodo sostituire la parola: «rilasciato», *con la seguente:* «emesso».

13-*bis*.9

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «rilasciata», *con la seguente:* «emessa».

13-*bis*.10

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «attesti», *con la seguente:* «certifichi».

13-*bis*.11

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

13-*bis*.12

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «quindici giorni».

13-*bis*.13

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

13-*bis*.14

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «venti giorni».

13-*bis*.15

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «quaranta giorni».

13-*bis*.16

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

Art. 13-*ter*.

13-*ter*.1

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la parola: «rese», *con la seguente:* «effettuate».

13-*ter*.2

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

13-*ter*.3

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 3.

13-*ter*.4

DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire la parola: «trimestralmente», *con la seguente:* «quadrimestralmente».

Art. 14.

14.1

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e riferiti all'anno 2010.

1-*ter*. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al presente articolo deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al citato decreto legislativo n. 192 del 2005 e alla normativa vigente in materia».

COMMISSIONI 1ª e 13ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ferrara.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3372) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente VIZZINI dichiara chiusa la discussione generale.

Le Relatrici e i Rappresentanti del Governo rinunciano alla replica.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato che, in mancanza di richieste di intervento, si intendono illustrati.

La relatrice INCOSTANTE *(PD)*, anche a nome dell'altra relatrice Gallone, invita a ritirare tutti gli emendamenti, in considerazione del fatto

che il decreto-legge è ormai in scadenza, per cui potrebbe essere ardua un'ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, si esprime favorevolmente sugli ordini del giorno G/3372/1/1e13, G/3372/8/1e13, ove attenuato nella parte dispositiva, G/3372/2/1e13, G/3372/3/1e13 e G/3372/4/1e13. Sull'ordine del giorno G/3372/5/1e13 si rimette al Governo. Infine, propone di accantonare l'ordine del giorno G/3372/6/1e13.

La senatrice GALLONE *(PdL)*, relatrice per la 13ª Commissione, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/7/1 e 13, rimettendosi al Governo sull'individuazione dei tempi necessari alla redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli ordini del giorno G/3372/9/1e13, G/3372/10/1e13 e G/3372/11/1e13. Si rimette, invece, al parere del Governo sull'ordine del giorno G/3372/12/1e13. Esprime, infine, parere favorevole sugli ordini del giorno G/3372/13/1e13 e G/3372/15/1e13.

Il sottosegretario FERRARA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/1/1e13, a condizione che venga riformulato, sopprimendo le parole del dispositivo «ovvero una norma regolamentare» ed aggiungendo, in fine, le seguenti parole «in rapporto alle altre disposizioni della legge n. 225 del 1992». Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/8/1e13, a condizione che il dispositivo venga modificato, nel senso di impegnare il Governo ad individuare le risorse necessarie a coprire le emergenze dei territori colpiti dall'ondata di maltempo di febbraio scorso, per quanto di competenza dello Stato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell'invarianza dei saldi della finanza medesima.

Il senatore SANNA *(PD)*, sottoscrive gli ordini del giorno nn. 1 e 8 e li riformula, in base alle indicazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRARA accoglie gli ordini del giorno G/3372/1/1e13 (testo 2) e G/3372/8/1e13 (testo 2). Esprime, inoltre, parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/2/1e13, a condizione che il dispositivo venga riformulato nel senso di impegnare il Governo ad operare affinché l'intervento del Prefetto si inserisca nell'ambito dei principi della leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e il sistema delle autonomie locali e di sussidiarietà, in base ai quali, nell'imminenza o al verificarsi di un evento calamitoso, il Sindaco, il Prefetto e la Regione intervengono, in raccordo tra loro, qualora l'evento medesimo non possa essere fronteggiato con le risorse e i mezzi a disposizione negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Il senatore DELLA SETA *(PD)* riformula l'ordine del giorno G/3372/2/1e13, secondo le indicazioni del Rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/3372/2/1e13 (testo 2) è accolto dal Governo.

Il sottosegretario FERRARA accoglie quindi gli ordini del giorno G/3372/3/1e13 e G/3372/4/1e13. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/5/1e13, a condizione che il dispositivo rechi l'impegno ad individuare le risorse necessarie a coprire le esigenze dei territori colpiti, per quanto di competenza dello Stato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell'invarianza dei saldi della finanza medesima.

Il senatore SALTAMARTINI *(PdL)* ricorda incidentalmente che il contenuto dell'ordine del giorno a sua firma è stato già accolto dal Governo in altra sede e precisa che il rimborso agli enti locali è limitato alla soglia di 250 milioni di euro. Riformula, quindi, l'ordine del giorno G/3372/5/1e13, secondo le indicazioni del Rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/3372/5/1e13 (testo 2) è accolto dal Governo.

La relatrice INCOSTANTE *(PD)* propone di accantonare l'ordine del giorno n. 6, in attesa di una più approfondita valutazione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario FERRARA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/7/1e13, a condizione che nel dispositivo vengano soppresse le parole «in tempi rapidi».

Il senatore Vincenzo DE LUCA *(PD)* riformula l'ordine del giorno G/3372/7/1e13, secondo le indicazioni del Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRARA accoglie l'ordine del giorno G/3372/7/1e13 (testo 2). Esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/9/1e13, a condizione che venga riformulato, inserendo nel primo periodo del dispositivo un riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e un inciso che impegni il Governo a valutare l'opportunità dei limiti imposti agli enti locali dal patto di stabilità, nel caso di risorse da destinare al consolidamento antisismico degli edifici.

Il senatore DELLA SETA *(PD)* riformula l'ordine del giorno G/3372/9/1e13, secondo le indicazioni del Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRARA accoglie l'ordine del giorno G/3372/9/1e13 (testo 2). Esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/10/1e13, a condizione che nel dispositivo le parole «ad esplicitare con chiarezza» siano sostituite dalle seguenti «ad interpretare le norme suddette nel senso» e che dopo la parola «avvenire» siano inserite le seguenti «, ove possibile,».

Dopo un breve dibattito al quale prendono parte i senatori ORSI *(PdL)*, VACCARI *(LNP)*, MAZZUCONI *(PD)* e la relatrice INCO-

STANTE *(PD)*, il senatore DELLA SETA *(PD)* riformula l'ordine del giorno G/3372/10/1e13, secondo le indicazioni del Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRARA accoglie gli ordini del giorno G/3372/10/1e13 (testo 2) e G/3372/11/1e13. Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/3372/12/1e13, a condizione che venga riformulato nel senso di impegnare il Governo a verificare la possibilità che il costo del termovalorizzatore di Acerra sia, nella sua interezza, posto a carico della fiscalità generale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto dell'invarianza dei saldi della finanza medesima.

Il senatore Vincenzo DE LUCA *(PD)* riformula l'ordine del giorno G/3372/12/1e13 in un testo 2, secondo le indicazioni del Rappresentante del Governo.

Il senatore PALMA *(PdL)* ricorda che il Consiglio di Stato, in una recente sentenza ha confermato la sussistenza dello stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Si tratta di una pronuncia assai rilevante, perché implica che il costo del termovalorizzatore di Acerra sia posto a carico della fiscalità generale. Chiede pertanto, di sottoscrivere l'ordine del giorno G/3372/12/1e13 (testo 2).

Anche il senatore SARRO *(PdL)* sottoscrive l'ordine del giorno G/3372/12/1e13 (testo 2), condividendone le finalità.

Il sottosegretario FERRARA accoglie gli ordini del giorno G/3372/12/1e13 (testo 2), G/3372/13/1e13, fatto proprio dal senatore MALAN *(PdL)*, G/3372/14/1e13 e G/3372/16/1e13.

Invita, invece, i proponenti al ritiro dell'ordine del giorno G/3372/6/1e13.

Il senatore Vincenzo DE LUCA *(PD)* ritira l'ordine del giorno G/3372/6/1e13.

Il senatore MALAN *(PdL)* sottoscrive l'ordine del giorno G/3372/15/1e13 e, su richiesta del Rappresentante del Governo, lo ritira.

Il PRESIDENTE, considerata l'impossibilità di procedere a una valutazione approfondita di tutti gli emendamenti, dal momento che il disegno di legge sarà discusso dall'Assemblea del Senato nella prossima settimana, propone di procedere a una reiezione tecnica di tutti gli emendamenti, pur in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il senatore ASTORE *(Misto-ParDem)* sottolinea che il Senato non è in condizioni di modificare la disciplina relativa all'ordinamento della protezione civile, che pure rappresenta una riforma attesa da molti anni e di

assoluto rilievo, in ragione della sua incidenza sui diritti essenziali riconosciuti a tutti i cittadini della Repubblica, soprattutto al verificarsi di calamità di varia natura. Appare, a suo avviso, essenziale definire, in tale contesto, le competenze dei diversi livelli di governo.

Il senatore PALMA *(PdL)* condivide le perplessità manifestate dal senatore Astore a proposito dell'impossibilità che il Senato, in ragione della limitatezza dei tempi di conversione del decreto, possa apportare miglioramenti al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ASTORE *(Misto-ParDem)* prende atto dell'impossibilità di esaminare con attenzione il contenuto degli emendamenti presentati e ribadisce le sue riserve sulla conduzione dei lavori delle Commissioni riunite.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)* precisa che il parere contrario sugli emendamenti è dovuto alla circostanza che il decreto-legge è in scadenza. L'invito a ritirarli è maturato nella convinzione che la conversione in legge sia più importante dei pur possibili miglioramenti al testo.

Il senatore VALLARDI *(LNP)* dichiara di condividere quanto affermato dai senatori Astore e Palma e giudica inopportuno, oltre che lesivo del corretto esercizio della funzione parlamentare, non assicurare uno spazio adeguato ai necessari interventi di modifica.

La senatrice GALLONE *(PdL)*, relatrice per la 13ª Commissione, ritiene che la decadenza del decreto-legge determinerebbe criticità ben più dannose del mancato miglioramento di talune disposizioni da esso recate.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* lamenta l'assenza, nel Regolamento della Camera dei deputati, di una disposizione analoga a quella contenuta nel Regolamento del Senato la quale prescrive un termine di trenta giorni per l'esame in prima lettura di disegni di legge di conversione dei decreti, proprio al fine di consentire anche all'altra Camera di disporre di un congruo tempo per approfondire i contenuti del provvedimento.

Il senatore DI NARDO *(IdV)* ricorda che la riforma dell'ordinamento della protezione civile è stata attesa dal Parlamento per oltre dieci anni e manifesta forte contrarietà per la sostanziale impossibilità del Senato di intervenire sul testo in esame con i necessari correttivi. Giudica pertanto condivisibili le posizioni dei senatori Astore e Palma. Dichiara infine di sottoscrivere tutti gli emendamenti al decreto-legge presentati dal senatore Astore.

Il presidente VIZZINI sottolinea che è stata scrupolosamente seguita la procedura definita dal Regolamento del Senato. Pur tuttavia, la circostanza che la procedura di esame di un decreto-legge sia sostanzialmente

riservata alla prima delle due Camere che lo esamina rappresenta certamente un *vulnus* alle prerogative del Parlamento. Sarà opportuno far presente al Governo questo aspetto, soprattutto in ragione del rispetto per l'autonomia di ciascuna Camera.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MALAN *(PdL)* dichiara di sottoscrivere gli emendamenti presentati dalla senatrice Vicari.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori l'emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2 e 1-*bis*.3, fatti propri dal presidente VIZZINI, in assenza del proponente, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Infine, le Commissioni riunite conferiscono alle senatrici INCOSTANTE *(PD)* e GALLONE *(PdL)* il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3372

ordini del giorno

G/3372/1/1 e 13
LEGNINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge in esame sostituisce interamente l'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, relativo alle «attività e compiti di protezione civile»;

in particolare, vengono ampliati e meglio precisati i contenuti delle attività di previsione e prevenzione dei rischi introducendo per la prima volta, tra le attività di previsione, quelle connesse al monitoraggio, alla sorveglianza, alla vigilanza in tempo reale degli eventi e del preannuncio dei livelli di rischio attesi, e, tra le attività di prevenzione, quelle concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, l'informazione alla popolazione;

considerato che:

l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame provvede all'abrogazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, che demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta la gestione del sistema di allertamento nazionale e di coordinamento in caso di stato di emergenza;

tale abrogazione è stata motivata dall'esigenza di evitare l'ingerenza dello Stato nell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali, in particolare in una materia, quale quella della protezione civile, di legislazione concorrente;

è necessario considerare che il sistema di protezione civile è un sistema complesso, con compiti e responsabilità distribuiti tra i diversi livelli, nazionale, regionale, locale; è dunque essenziale che nell'organizzazione delle attività, in particolare di quelle connesse alla previsione e prevenzione dei rischi, siano definiti con chiarezza limiti, competenze e connesse responsabilità dei diversi livelli del sistema di protezione civile, proprio al fine di evitare che una confusione eventuale di ruoli e responsabi-

lità generi situazioni di inefficiente funzionamento del sistema di allertamento, come avvenuto ad esempio in occasione del terremoto dell'Aquila;

impegna il Governo:

ad emanare un atto di indirizzo ovvero una norma regolamentare che, sulla base della nuova definizione dei compiti della protezione civile in materia di previsione e prevenzione, stabilisca con precisione la catena di funzioni e di responsabilità tra i diversi livelli di governo, chiarendo la portata applicativa delle norme di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992.

G/3372/1/1 e 13 (testo 2)
LEGNINI, SANNA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge in esame sostituisce interamente l'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, relativo alle «attività e compiti di protezione civile»;

in particolare, vengono ampliati e meglio precisati i contenuti delle attività di previsione e prevenzione dei rischi introducendo per la prima volta, tra le attività di previsione, quelle connesse al monitoraggio, alla sorveglianza, alla vigilanza in tempo reale degli eventi e del preannuncio dei livelli di rischio attesi, e, tra le attività di prevenzione, quelle concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, l'informazione alla popolazione;

considerato che:

l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame provvede all'abrogazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, che demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta la gestione del sistema di allertamento nazionale e di coordinamento in caso di stato di emergenza;

tale abrogazione è stata motivata dall'esigenza di evitare l'ingerenza dello Stato nell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali, in particolare in una materia, quale quella della protezione civile, di legislazione concorrente;

è necessario considerare che il sistema di protezione civile è un sistema complesso, con compiti e responsabilità distribuiti tra i diversi livelli, nazionale, regionale, locale; è dunque essenziale che nell'organizzazione delle attività, in particolare di quelle connesse alla previsione e prevenzione dei rischi, siano definiti con chiarezza limiti, competenze e con-

nesse responsabilità dei diversi livelli del sistema di protezione civile, proprio al fine di evitare che una confusione eventuale di ruoli e responsabilità generi situazioni di inefficiente funzionamento del sistema di allertamento, come avvenuto ad esempio in occasione del terremoto dell'Aquila;

impegna il Governo:

ad emanare un atto di indirizzo che, sulla base della nuova definizione dei compiti della protezione civile in materia di previsione e prevenzione, stabilisca con precisione la catena di funzioni e di responsabilità tra i diversi livelli di governo, chiarendo la portata applicativa delle norme di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992 in rapporto alle altre disposizioni della stessa legge n. 225 del 1992.

G/3372/8/1 e 13

LEGNINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numeri 9 e 10, la modifica dell'articolo 5, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, della legge 225 del 1992, che erano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 22 del 2012, nel senso di prevedere che per far fronte agli oneri connessi agli interventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza vi sia l'utilizzo prioritario di risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e Fondo di riserva per le spese impreviste);

le norme previgenti, introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, in sede di conversione del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, il c.d. «decreto milleproroghe» per l'anno 2011, disponevano che le Regioni colpite da calamità naturali, per coprire le spese derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, in caso di risorse di bilancio insufficienti, avrebbero dovuto deliberare aumenti delle imposizioni tributarie loro attribuite, nonché elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione; tali aumenti, inoltre, erano considerati per le regioni condizione imprescindibile per poter accedere al Fondo per la protezione civile per coprire le spese eccedenti;

tali disposizioni provocavano la ingiusta e paradossale conseguenza di far gravare gli oneri dell'a gestione dell'emergenza, della ricostruzione e della medesima ripresa produttiva sulle popolazioni colpite da eventi calamitosi della più diversa natura, che nel corso degli ultimi anni si sono abbattuti con una spaventosa frequenza su ampie aree del nostro Paese (terremoti, alluvioni, eccezionali eventi atmosferici quali quelli verificati si nel corso di questo febbraio); popolazioni dunque già pesantemente

danneggiate dal punto personale ed economico, con la perdita di abitazioni, attività imprenditoriali, posti di lavoro;

la Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, «nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 successivamente, con Sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato», aveva sottolineato che l'obbligo di aumento «pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore»;

considerato che:

nella vigenza di tale norma, nel febbraio scorso, si è abbattuta eccezionale ondata di maltempo con pesanti nevicate che hanno colpito diverse regioni d'Italia ed in particolare le regioni del Centro-Sud provocando effetti estremamente gravi: danni ingenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, alle attività produttive, con ricadute pesanti anche derivanti dal blocco delle attività per interi settori; difficoltà nei trasporti che hanno causato il deterioramento delle merci deperibili e conseguentemente pesanti perdite per i produttori; gravissimi disagi alla viabilità e all'erogazione diservizi pubblici essenziali, tanto da non garantire in alcuni casi neppure i collegamenti alla rete idrica, elettrica e delle telecomunicazioni;

in alcune regioni, in particolare nelle Marche, nel Molise e in Abruzzo, la situazione è rimasta a lungo critica: intere aree rimaste senza luce, gas e approvvigionamento idrico, rendendo una situazione già difficile ancor più grave per le popolazioni isolate, rimaste senza riscaldamento, e raggiunte con estrema difficoltà anche dai mezzi di soccorso;

la più grave difficoltà, nella prima emergenza, delle Regioni colpite, è stata quella di non poter richiedere al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe potuto attivare il pieno coinv01gimento della Protezione civile fin dalle prime fasi;

i danni causati dal maltempo sono ingenti, e altrettanto ingenti le risorse impiegate da regioni ed enti locali per far fronte all'emergenza e ripristinare le condizioni di normalità e di ripresa produttiva per ampie aree del Paese; il Governo aveva tra l'altro a suo tempo promesso che si sarebbe fatto carico di rifondere le regioni e gli Enti locali, mentre ad oggi non risulta che tali fondi siano stati effettivamente erogati;

impegna il Governo:

a rimborsare le spese di emergenza affrontate dagli enti locali in occasione dell'eccezionale ondata di maltempo di febbraio scorso.

G/3372/8/1 e 13 (testo 2)
LEGNINI, SANNA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numeri 9 e 10, la modifica dell'articolo 5, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, della legge 225 del 1992, che erano state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 2012, nel senso di prevedere che per far fronte agli oneri connessi agli interventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza vi sia l'utilizzo prioritario di risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e Fondo di riserva per le spese impreviste);

le norme previgenti, introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, in sede di conversione del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, il c.d. «decreto milleproroghe» per l'anno 2011, disponevano che le Regioni colpite da calamità naturali, per coprire le spese derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, in caso di risorse di bilancio insufficienti, avrebbero dovuto deliberare aumenti delle imposizioni tributarie loro attribuite, nonché elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione; tali aumenti, inoltre, erano considerati per le regioni condizione imprescindibile per poter accedere al Fondo per la protezione civile per coprire le spese eccedenti;

tali disposizioni provocavano la ingiusta e paradossale conseguenza di far gravare gli oneri dell'a gestione dell'emergenza, della ricostruzione e della medesima ripresa produttiva sulle popolazioni colpite da eventi calamitosi della più diversa natura, che nel corso degli ultimi anni si sono abbattuti con una spaventosa frequenza su ampie aree del nostro Paese (terremoti, alluvioni, eccezionali eventi atmosferici quali quelli verificati si nel corso di questo febbraio); popolazioni dunque già pesantemente danneggiate dal punto personale ed economico, con la perdita di abitazioni, attività imprenditoriali, posti di lavoro;

la Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, «nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225», con la sentenza n. 22 del 2012, aveva sottolineato che l'obbligo di aumento «pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore»;

considerato che:

nella vigenza di tale norma, nel febbraio scorso, si è abbattuta un'eccezionale ondata di maltempo con pesanti nevicate che hanno colpito diverse regioni d'Italia ed in particolare le regioni del Centro-Sud provocando

effetti estremamente gravi: danni ingenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, alle attività produttive, con ricadute pesanti anche derivanti dal blocco delle attività per interi settori; difficoltà nei trasporti che hanno causato il deterioramento delle merci deperibili e conseguentemente pesanti perdite per i produttori; gravissimi disagi alla viabilità e all'erogazione di servizi pubblici essenziali, tanto da non garantire in alcuni casi neppure i collegamenti alla rete idrica, elettrica e delle telecomunicazioni;

in alcune regioni, in particolare nelle Marche, nel Molise e in Abruzzo, la situazione è rimasta a lungo critica: intere aree sono rimaste senza luce, gas e approvvigionamento idrico, rendendo una situazione già difficile ancor più grave per le popolazioni isolate, rimaste senza riscaldamento, e raggiunte con estrema difficoltà anche dai mezzi di soccorso;

la più grave difficoltà, nella prima emergenza, delle Regioni colpite, è stata quella di non poter richiedere al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe potuto attivare il pieno coinvolgimento della Protezione civile fin dalle prime fasi;

i danni causati dal maltempo sono ingenti, e altrettanto ingenti le risorse impiegate da regioni ed enti locali per far fronte all'emergenza e ripristinare le condizioni di normalità e di ripresa produttiva per ampie aree del Paese; il Governo aveva tra l'altro a suo tempo promesso che si sarebbe fatto carico di rifondere le regioni e gli enti locali, mentre ad oggi non risulta che tali fondi siano stati effettivamente erogati;

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie a coprire le esigenze dei territori colpiti dall'ondata di maltempo di febbraio scorso, per quanto di competenza dello Stato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell'invarianza dei saldi della finanza medesima.

G/3372/2/1 e 13

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge in esame, riguardante i compiti di protezione civile dei Prefetti prevede in particolare che il Prefetto, coordinando si con il Presidente della regione, assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivarsi a livello provinciale, coordinandoli, altresì, con gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati;

la norma in questione inerisce l'ambito delle competenze affidate ai diversi soggetti del Sistema di protezione civile sia riguardo agli eventi di portata nazionale che regionale;

impegna il Governo:

a operare affinché l'intervento del Prefetto si inserisca nell'ambito della leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e il sistema delle autonomie locali, assumendo una funzione di supplenza rispetto a eventuali ritardi o inadempienze delle autorità ordinariamente preposte all'intervento.

G/3372/2/1 e 13 (testo 2)

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge in esame, riguardante i compiti di protezione civile dei Prefetti prevede in particolare che il Prefetto, coordinandosi con il Presidente della regione, assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivarsi a livello provinciale, coordinandoli, altresì, con gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati;

la norma in questione inerisce l'ambito delle competenze affidate ai diversi soggetti del Sistema di protezione civile sia riguardo agli eventi di portata nazionale che regionale;

impegna il Governo:

ad operare affinché l'intervento del Prefetto si inserisca nell'ambito dei principi della leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e il sistema delle autonomie locali e di sussidiarietà, in base ai quali, nell'imminenza o al verificarsi di un evento calamitoso, il Sindaco, il Prefetto e la Regione intervengono, in raccordo tra loro, qualora l'evento medesimo non possa essere fronteggiato con le risorse e i mezzi a disposizione negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

G/3372/3/1 e 13

DELLA SETA, FERRANTE, ANDRIA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato,

premesso che:

la Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012, ha introdotto nel testo un nuovo articolo 1-*bis*,inerente il piano regionale di protezione civile – che la normativa previgente, introdotta con la riforma Bassanini, non aveva previsto nell'ambito delle fun-

zioni individuate dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

l'articolo 1-*bis* non specifica obiettivi e contenuti del piano regionale, rimandando alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile; in particolare, non viene specificato se detta pianificazione riguardi gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 225 del 1992;

impegna il Governo:

a realizzare un attento confronto congiunto con le realtà territoriali, anche in sede di Conferenza unificata, al fine di definire le modalità di adozione e le attività affidate in tale contesto alle Regioni, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dallo Stato, tenendo doveroso conto delle iniziative di pianificazione adottate a livello comunale e provinciale;

a procedere, con le opportune iniziative di competenza, alla definizione dei limiti e degli obiettivi della pianificazione regionale, nel rispetto della competenze definite a livello costituzionale.

G/3372/4/1 e 13
LEGNINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che le gestioni commissariali che operano alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ai sensi della legge n. 225 del 1992, non siano suscettibili di proroga o rinnovo se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

per la prosecuzione dei relativi interventi, dovranno essere individuate, ai sensi dei commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come modificati dal medesimo decreto-legge, le amministrazioni locali che subentreranno alle attuali gestioni commissariali;

considerato che:

l'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, dispone che, al fine di avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», al Commissario delegato individuato con l'OPCM n. 3614 del 2007 siano attribuiti complessivamente, per il triennio 2011-2013, 50 milioni di euro per le opere e gli interventi di bonifica;

l'attività di bonifica del sito di Bussi è in itinere, essendo state espletate le attività autorizzatorie propedeutiche e proseguendo l'attività di progettazione; sarebbe dunque necessario garantire certezza e continuità nella prosecuzione degli interventi;

considerato altresì che:

l'attribuzione delle risorse fino all'anno 2013 al Commissario delegato per la bonifica del sito di Bussi è avvenuta attraverso specifica disposizione di legge, a differenza delle numerose altre gestioni commissariali disposte attraverso ordinanze di protezione civile;

impegna il Governo:

a garantire la continuità dell'attività di bonifica del sito di Bussi sul Tirino, eventualmente prevedendo apposita norma che disponga la prosecuzione dell'attività ad opera del Commissario delegato già individuato.

G/3372/5/1 e 13
SALTAMARTINI

Il Senato,

in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»,

premesso:

che le precipitazioni nevose che si sono abbattute ininterrottamente sul nostro Paese nel mese di febbraio 2012 devono considerarsi eventi dannosi di carattere eccezionale ed in quanto tali considerati calamità naturale;

che tale emergenza, protrattasi per 3 settimane, con una coltre nevosa che ha raggiunto in molte località anche i 6 metri, paralizzando la circolazione stradale, isolando comuni e città, determinando l'interruzione della corrente elettrica, l'erogazione dell'acqua ha gravemente compromesso la vita sociale ed economica di migliaia di cittadini, di imprese piccole e grandi e di migliaia di artigiani e coltivatori diretti;

che l'evento straordinario ha causato – secondo studi delle associazioni delle imprese, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative – una perdita dello 0,1% di PIL;

che nel solo comparto agricoltura-allevamento, secondo stime della Coldiretti Marche, basata sulle domande di risarcimento pervenute fino al 29 febbraio, l'ammontare dei danni, si valuta in misura pari a novantacinque milioni di euro. che la produzione agricola si è arrestata, con conseguente mancata formazione dei raccolti delle serre e con danni gravi alle coltivazioni olivicole, letteralmente «bruciate» dal gelo;

che in ambito industriale, la Confartigianato e la Cna Marche denunciano come centinaia di aziende siano state costrette a sospendere l'attività, con un calo di produzione nel mese dì febbraio del 40% e con picchi superiori nelle zone più colpite, come il Montefeltro e le aree interne

della provincia di Pesaro e Urbino, il fabrianese, l'ascolano e l'area del maceratese, in particolare il settore calzaturiero;

che secondo le prime valutazioni delle associazioni di categoria i danni subiti dalle aziende manifatturiere, comprendendo sia i danni patrimoniali per crolli alle infrastrutture e macchinari e, sia il lucro cessante per la chiusura obbligata delle attività per diversi giorni, ammontano ad oltre 50 milioni di euro;

che a subire danni per le probative condizioni meteorologiche è stato anche ,data l'impossibilità di circolare, il comparto dell'autotrasporto , con la perdita del 70 per cento del fatturato con un mancato guadagno intorno ai 30 milioni di euro;

che le imprese edili e i cantieri sono rimasti completamente fermi per quindici giorni, con danni di milioni di euro;

considerato che:

l'enorme quantità della precipitazione, unita a un subitaneo scioglimento della neve e del ghiaccio ha gravemente danneggiato tetti e impalcature pubbliche e private e – come segnalato anche dal direttore del Dipartimento di Protezione Civile delle Marche, Roberto Oreficini – ha determinato l'alterazione dell'assetto idrogeologico di numerosi corsi d'acqua per il repentino aumento del volume delle acque;

i danni ai tetti delle chiese, dei monumenti e delle altre strutture pubbliche hanno causato perniciose infiltrazione d'acqua, con la conseguenza di minare la stabilità degli edifici storici, come dimostrano i casi del Palazzo Ducale di Urbino, del convento S. Sperandia e della Chiesa di S. Domenico di Cingoli dove sono collocate importanti opere d'arte di Lorenzo Lotto (Madonna del rosario);

i comuni già gravemente impegnatisi per la gestione dell'emergenza, dati i vincoli posti dal Patto di Stabilità, unitamente all'insufficienza degli stanziamenti ordinari, non possono promuovere iniziative adeguate a garantire il ripristino del territorio, dell'economia, la mobilità dei cittadini per i gravissimi danni alle strade di ogni ordine;

considerato inoltre che:

lo scorso 9 febbraio la Presidenza del Consiglio ha assunto, su richiesta dell'ANCI, l'impegno di farsi carico delle spese straordinarie sostenute dai Sindaci per fronteggiare l'emergenza e di prevedere che le stesse non rientrino ai fini del computo legato al patto di stabilità;

a tutt'oggi le somme impiegate dai Comuni per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, non sono ancora stati rimborsati;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa volta a stanziare le risorse necessarie a coprire le esigenze dei territori colpiti;

a sostenere attivamente tutti i territori duramente colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del Febbraio 2012, stabilendo le priorità di erogazione in base alla gravità degli eventi, al fine di poter trovare, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati, adeguate soluzioni che soddisfino le esigenze di risarcimento dei danni agli enti locali, ai singoli cittadini e alle attività produttive;

a rimborsare ai Comuni ed alle Province, per il tramite delle Regioni, le somme impiegate per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, entro il limite di 250 milioni di euro relativamente alle eccezionali precipitazioni nevose che si sono verificate dal 1º al 19 febbraio 2012.

G/3372/5/1 e 13 (testo 2)
SALTAMARTINI

Il Senato,

in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»,

premesso:

che le precipitazioni nevose che si sono abbattute ininterrottamente sul nostro Paese nel mese di febbraio 2012 devono considerarsi eventi dannosi di carattere eccezionale ed in quanto tali considerati calamità naturale;

che tale emergenza, protrattasi per 3 settimane, con una coltre nevosa che ha raggiunto in molte località anche i 6 metri, paralizzando la circolazione stradale, isolando comuni e città, determinando l'interruzione della corrente elettrica, l'erogazione dell'acqua ha gravemente compromesso la vita sociale ed economica di migliaia di cittadini, di imprese piccole e grandi e di migliaia di artigiani e coltivatori diretti;

che l'evento straordinario ha causato – secondo studi delle associazioni delle imprese, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative – una perdita dello 0,1% di PIL;

che nel solo comparto agricoltura-allevamento, secondo stime della Coldiretti Marche, basate sulle domande di risarcimento pervenute fino al 29 febbraio, l'ammontare dei danni, si valuta in misura pari a novantacinque milioni di euro e che la produzione agricola si è arrestata, con conseguente mancata formazione dei raccolti delle serre e con danni gravi alle coltivazioni olivicole, letteralmente «bruciate» dal gelo;

che in ambito industriale, la Confartigianato e la Cna Marche denunciano come centinaia di aziende siano state costrette a sospendere l'at-

tività, con un calo di produzione nel mese dì febbraio del 40 per cento e con picchi superiori nelle zone più colpite, come il Montefeltro e le aree interne della provincia di Pesaro e Urbino, il fabrianese, l'ascolano e l'area del maceratese, in particolare il settore calzaturiero;

che secondo le prime valutazioni delle associazioni di categoria i danni subiti dalle aziende manifatturiere, comprendendo sia i danni patrimoniali per crolli alle infrastrutture e macchinari e, sia il lucro cessante per la chiusura obbligata delle attività per diversi giorni, ammontano ad oltre 50 milioni di euro;

che a subire danni per le proibitive condizioni meteorologiche è stato anche, data l'impossibilità di circolare, il comparto dell'autotrasporto, con la perdita del 70 per cento del fatturato con un mancato guadagno intorno ai 30 milioni di euro;

che le imprese edili e i cantieri sono rimasti completamente fermi per quindici giorni, con danni di milioni di euro;

considerato che:

l'enorme quantità della precipitazione, unita a un subitaneo scioglimento della neve e del ghiaccio, ha gravemente danneggiato tetti e impalcature pubbliche e private e – come segnalato anche dal direttore del Dipartimento di Protezione Civile delle Marche, Roberto Oreficini – ha determinato l'alterazione dell'assetto idrogeologico di numerosi corsi d'acqua per il repentino aumento del volume delle acque;

i danni ai tetti delle chiese, dei monumenti e delle altre strutture pubbliche hanno causato perniciose infiltrazioni d'acqua, con la conseguenza di minare la stabilità degli edifici storici, come dimostrano i casi del Palazzo Ducale di Urbino, del convento S. Sperandia e della Chiesa di S. Domenico di Cingoli dove sono collocate importanti opere d'arte di Lorenzo Lotto (Madonna del rosario);

i comuni già gravemente impegnatisi per la gestione dell'emergenza, dati i vincoli posti dal patto di stabilità, unitamente all'insufficienza degli stanziamenti ordinari, non possono promuovere iniziative adeguate a garantire il ripristino del territorio, dell'economia, la mobilità dei cittadini per i gravissimi danni alle strade di ogni ordine;

considerato inoltre che:

lo scorso 9 febbraio la Presidenza del Consiglio ha assunto, su richiesta dell'ANCI, l'impegno di farsi carico delle spese straordinarie sostenute dai Sindaci per fronteggiare l'emergenza e di prevedere che le stesse non rientrino ai fini del computo legato al patto di stabilità;

a tutt'oggi le somme impiegate dai Comuni per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, non sono ancora stati rimborsate;

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie a coprire le esigenze dei territori colpiti, per quanto di competenza dello Stato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell'invarianza dei saldi della finanza medesima.

G/3372/6/1 e 13

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, VINCENZO DE LUCA

Il Senato,

premesso che:

le nuove disposizioni normative in materia di protezione civile sanciscono la cessazione, al massimo entro il 31 dicembre 2012, di tutte le gestioni commissariali disposte ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – con due sole eccezioni – ritenendo che le gestioni emergenziali non fossero più necessarie e pertinenti, e dispongono che le amministrazioni competenti subentreranno loro con poteri ordinari;

considerato che:

in virtù di tali gestioni emergenziali, sono state emesse ordinanze di protezione civile anche derogatorie alle disposizioni normative concernenti il pubblico impiego, consentendo ad esempio, nel 2010, al Dipartimento della protezione civile l'attribuzione di cinque incarichi dirigenziali di seconda fascia anche in soprannumero rispetto al contingente previsto dal decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 165. Inoltre, nel 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attribuito un incarico di consulenza di dirigente generale presso il Dipartimento della Protezione Civile a personale estraneo alla Presidenza stessa, nonostante la presenza di dirigenti effettivi con idonea qualifica e titoli a ricoprire tale incarico;

la revisione della spesa pubblica, di prossima attuazione, come annunciata dal Governo prevede la riduzione degli organici dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 per cento;

impegna il Governo:

ad emanare, in tempi celeri, gli atti necessari a rimuovere gli incarichi conferiti, senza prevederne di ulteriori, consentendo al personale dirigente generale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assumere ruoli e prerogative previste dalla legge e dai CCNNLL.

G/3372/7/1 e 13

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, VINCENZO DE LUCA

Il Senato,

premesso che:

la legislazione in materia di protezione civile è stata sottoposta, negli ultimi anni, a continue revisioni, non sempre coerenti tra loro, con la conseguenza di determinare non poca confusione, finanche lessicale, di rischiare di provocare, in alcuni casi, serie ripercussioni sul delicato servizio da rendere; in particolare, ad esempio, l'art. 5, comma 2 del decreto-legge n. 343 del 2001, che tratta di «programmi di soccorso» e relativi «piani di intervento»: tali definizioni implicano equivoci sostanziali che possono determinare una confusione dei ruoli, una incertezza di compiti tra i diversi enti coinvolti nella gestione del servizio di protezione civile e tra le diverse componenti e strutture operative, previste rispettivamente dagli articoli 6 e Il della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

impegna il Governo:

a provvedere in tempi rapidi alla riunificazione in un Testo Unico compilativo delle norme vigenti in materia di protezione civile.

G/3372/7/1 e 13 (testo 2)

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, VINCENZO DE LUCA

Il Senato,

premesso che:

la legislazione in materia di protezione civile è stata sottoposta, negli ultimi anni, a continue revisioni, non sempre coerenti tra loro, con la conseguenza di determinare non poca confusione, finanche lessicale, e di rischiare di provocare, in alcuni casi, serie ripercussioni sul delicato servizio da rendere; in particolare, ad esempio, l'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 343 del 2001, che tratta di «programmi di soccorso» e relativi «piani di intervento»: tali definizioni implicano equivoci sostanziali che possono determinare una confusione dei ruoli, una incertezza di compiti tra i diversi enti coinvolti nella gestione del servizio di protezione civile e tra le diverse componenti e strutture operative, previste rispettivamente dagli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

impegna il Governo:

a provvedere alla riunificazione in un testo unico compilativo delle norme vigenti in materia di protezione civile.

G/3372/9/1 e 13

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato;

premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio;

i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;

è utile altresì sottolineare come, in Italia, il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l'energia rilasciata nel corso degli eventi è molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri Paesi ad elevata sismicità, quali la California o il Giappone. Infatti, come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, inclusi i tecnici del Dipartimento della protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente e lontano dagli *standard* antisismici indispensabili nel nostro Paese;

risulta poi da alcuni dati dell'indagine «Eco sistema Scuola 2011» di Legambiente che solo il 10,3 per cento delle scuole italiane è stato costruito secondo criteri antisismici;

i criteri del patto di stabilità non consentono agli enti locali che hanno risorse disponibili di intervenire sul consolidamento sismico degli edifici pubblici: bloccando de facto ogni azione di prevenzione del rischio sismico;

ogni volta che accadono terremoti con effetti catastrofici si parla con insistenza della necessità di una seria politica di prevenzione che resta dopo lettera morta;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto edilizio verso la qualità;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno degli esempi dimostratisi più virtuosi ed efficaci di *green economy*: esso ha prodotto grandi benefici in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento e al tempo stesso ha alleggerito la spesa energetica di molte famiglie e svolto in questi anni di crisi economica una preziosa funzione anti-ciclica. Sempre secondo l'indagine citata Cresme-Enea, gli effetti complessivi sono stati positivi anche sul bilancio pubblico, poiché a fronte del risparmio fiscale ottenuto dai beneficiari della misura vi è stata una spinta all'emersione dal «nero» di una quantità significativa di interventi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici anche agli interventi di prevenzione antisismica nel patrimonio edilizio esistente, permettendone l'accesso anche alle imprese e stabilizzandolo;

a rivedere i limiti imposti dal patto di stabilità per permettere agli enti locali che abbiano risorse disponibili di avviare il consolidamento antisismico degli edifici pubblici, a partire dalle scuole.

G/3372/9/1 e 13 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato;

premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel caso del recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio;

i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (secondo i dati del Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;

è utile altresì sottolineare come, in Italia, il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l'energia rilasciata nel corso degli eventi è molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri Paesi ad elevata sismicità, quali la California o il Giappone. Infatti, come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, inclusi i tecnici del Dipartimento della protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è

di qualità scadente e lontano dagli *standard* antisismici indispensabili nel nostro Paese;

risulta poi da alcuni dati dell'indagine «Eco sistema Scuola 2011» di Legambiente che solo il 10,3 per cento delle scuole italiane è stato costruito secondo criteri antisismici;

i criteri del patto di stabilità non consentono agli enti locali che hanno risorse disponibili di intervenire sul consolidamento sismico degli edifici pubblici: bloccando *de facto* ogni azione di prevenzione del rischio sismico;

ogni volta che accadono terremoti con effetti catastrofici si parla con insistenza della necessità di una seria politica di prevenzione che poi rimane lettera morta;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, e ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto edilizio verso la qualità;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno degli esempi dimostratisi più virtuosi ed efficaci di *green economy*: esso ha prodotto grandi benefici in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento e al tempo stesso ha alleggerito la spesa energetica di molte famiglie e svolto in questi anni di crisi economica una preziosa funzione anti-ciclica. Sempre secondo l'indagine citata Cresme-Enea, gli effetti complessivi sono stati positivi anche sul bilancio pubblico, poiché a fronte del risparmio fiscale ottenuto dai beneficiari della misura vi è stata una spinta all'emersione dal «nero» di una quantità significativa di interventi;

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

a valutare l'opportunità di estendere il credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici anche agli interventi di prevenzione antisismica nel patrimonio edilizio esistente, permettendone l'accesso anche alle imprese e stabilizzandolo;

a valutare l'opportunità di rivedere i limiti imposti dal patto di stabilità per permettere agli enti locali che abbiano risorse disponibili di avviare il consolidamento antisismico degli edifici pubblici, a partire dalle scuole.

G/3372/10/1 e 13

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato,

premesso che:

in Italia vi sono ben 46.025 beni architettonici sottoposti a vincolo e 5.668 beni immobili archeologici; a questi si devono aggiungere i musei, i monumenti, le aree archeologiche, le biblioteche e gli archivi. Su 936 siti Unesco riconosciuti come «Patrimonio dell'Umanità», ben 47 sono situati nel nostro Paese;

in generale, e tanto più in questo difficile momento di crisi economica, i nostri monumenti e le nostre città d'arte sono un importante volano di sviluppo, oltre che un presidio irrinunciabile dell'identità italiana. Cultura e turismo, cultura ed economia, cultura e giovani, cultura e partecipazione, cultura ed eccellenza: queste «coppie» sono oggi alla base di importanti attività economiche produttive legate alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale;

purtroppo quando accade una catastrofe naturale, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna, i beni culturali sono tra le infrastrutture più esposte e sensibili, con pesanti ricadute negative sull'occupazione e sull'economia dei territori interessati sa simili eventi;

l'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del servizio nazionale di Protezione civile, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 3, del decreto-legge in esame, stabilisce che tra i compiti in materia di organizzazione e effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza affidati alla protezione civile, vi siano anche il ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

impegna il Governo:

ad esplicitare con chiarezza che, per quanto riguarda i beni culturali e architettonici, sin dalla fase di prima emergenza gli interventi devono avvenire con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni preposte, ministero per i beni e le attività culturali e soprintendenza sull'esempio dell'intervento seguito al terremoto che colpi Umbria e Marche.

G/3372/10/1 e 13 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato,

premesso che:

in Italia vi sono ben 46.025 beni architettonici sottoposti a vincolo e 5.668 beni immobili archeologici; a questi si devono aggiungere i musei, i monumenti, le aree archeologiche, le biblioteche e gli archivi. Su 936 siti Unesco riconosciuti come «Patrimonio dell'Umanità», ben 47 sono situati nel nostro Paese;

in generale, e tanto più in questo difficile momento di crisi economica, i nostri monumenti e le nostre città d'arte sono un importante volano di sviluppo, oltre che un presidio irrinunciabile dell'identità italiana. Cultura e turismo, cultura ed economia, cultura e giovani, cultura e partecipazione, cultura ed eccellenza: queste «coppie» sono oggi alla base di importanti attività economiche produttive legate alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale;

purtroppo quando accade una catastrofe naturale, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna, i beni culturali sono tra le infrastrutture più esposte e sensibili, con pesanti ricadute negative sull'occupazione e sull'economia dei territori interessati sa simili eventi;

l'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del servizio nazionale di Protezione civile, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 3, del decreto-legge in esame, stabilisce che tra i compiti in materia di organizzazione e effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza affidati alla protezione civile, vi siano anche il ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

impegna il Governo:

ad interpretare la norma suddetta nel senso che, per quanto riguarda i beni culturali e architettonici, sin dalla fase di prima emergenza gli interventi devono avvenire, ove possibile, con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni preposte, Ministero per i beni e le attività culturali e soprintendenza, sull'esempio dell'intervento seguito al terremoto che colpi Umbria e Marche.

G/3372/11/1 e 13

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

Il Senato,

premesso che:

quando accade una catastrofe naturale, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna, tra i disagi che affliggono le popolazioni interessate ci è spesso l'interruzione dei servizi essenziale quali acqua potabile, fornitura di corrente elettrica, di gas e di telefonia;

il tempestivo ripristino di tali servizi è una priorità della protezione civile, che deve poter contare su idonei strumenti normativi d'urgenza;

l'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del servizio nazionale di Protezione civile, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 3, del decreto-legge in esame, stabilisce che tra i compiti in materia di organizzazione e effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza affidati alla protezione civile e oggetto delle relative ordinanze, vi siano anche il ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

impegna il Governo:

ad interpretare la norma suddetta nel senso che le opere di ripristino dei servizi essenziali siano ricomprese nella fase di prima emergenza tra gli interventi di ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita.

G/3372/12/1 e 13

VINCENZO DE LUCA, ARMATO, ANDRIA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo emanato dal Governo, stabiliva che gli oltre 355 milioni di euro destinati al pagamento del termovalorizzatore di Acerra, realizzato dalla Impregilo, non solo sarebbero stati decurtati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione relative al Programma attuativo della regione Campania, ma soprattutto che avrebbero inciso sul patto di stabilità 2012 della regione Campania, riducendo i suoi limiti di spesa per un importo di pari entità. Questa scelta rischiava di dare un ulteriore grave colpo alla già fragile economia regionale, che si

sarebbe trovata a metà anno nell'impossibilità di investire nelle opere già programmate;

nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera dei Deputati, è stato approvato un emendamento *bipartisan* che stabilisce che la riduzione dei limiti di spesa del Patto di stabilità interno opera per esclusivi 138 milioni di euro, rispetto ai 355 necessari all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra;

considerato che:

tutto il nostro Paese attraversa una crisi economica e occupazionale molto pesante. Il quadro complessivo è drammatico, in soprattutto per il Meridione ed in particolare per la regione Campania, dove l'indebitamento oramai supera i 15 miliardi di euro e i settori dei trasporti e della sanità, nonché in generale il sistema imprenditoriale, sono in piena crisi. Ciò che preoccupa maggiormente è il futuro dei giovani campani, che affrontano problemi che sembrano non avere soluzione;

in questo contesto di generale e diffusa disperazione sociale, anche il solo fatto che i restanti 217 milioni di euro da pagare all'Impregilio, sempre a carico dei fondi Fas e che incideranno sul tetto di spesa regionale, blocca di fatto ogni speranza per la regione Campania di avviare un percorso virtuoso che possa permettere di affrontare ed uscire, da una crisi profonda che sta gettando nella disperazione miglia di famiglie campane

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che il costo del termovalorizzatore di Acerra sia, nella sua interezza, posto a carico della fiscalità generale, e che in ogni caso non vengano ridotte per la Regione Campania le risorse relative al Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e coesione.

G/3372/12/1 e 13 (testo 2)

VINCENZO DE LUCA, ARMATO, ANDRIA, PALMA, SARRO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo emanato dal Governo, stabiliva che gli oltre 355 milioni di euro destinati al pagamento del termovalorizzatore di Acerra, realizzato dalla Impregilo, non solo sarebbero stati decurtati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione relative al Programma attuativo della regione Campania, ma soprattutto che avrebbero inciso sul patto di stabilità 2012 della regione Campania, riducendo i suoi limiti di spesa per un importo di pari entità. Questa scelta rischiava di dare un ulteriore grave colpo alla già fragile economia regionale, che si

sarebbe trovata a metà anno nell'impossibilità di investire nelle opere già programmate;

nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera dei deputati, è stato approvato un emendamento *bipartisan* che stabilisce che la riduzione dei limiti di spesa del patto di stabilità interno opera per esclusivi 138 milioni di euro, rispetto ai 355 necessari all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra;

considerato che:

tutto il nostro Paese attraversa una crisi economica e occupazionale molto pesante. Il quadro complessivo è drammatico, soprattutto per il Meridione ed in particolare per la regione Campania, dove l'indebitamento oramai supera i 15 miliardi di euro e i settori dei trasporti e della sanità, nonché in generale il sistema imprenditoriale, sono in piena crisi. Ciò che preoccupa maggiormente è il futuro dei giovani campani, che affrontano problemi che sembrano non avere soluzione;

in questo contesto di generale e diffusa disperazione sociale, anche il solo fatto che i restanti 217 milioni di euro da pagare all'Impregilo, sempre a carico dei fondi Fas e che incideranno sul tetto di spesa regionale, blocca di fatto ogni speranza per la regione Campania di avviare un percorso virtuoso che possa permettere di affrontare ed uscire da una crisi profonda che sta gettando nella disperazione migliaia di famiglie campane;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che il costo del termovalorizzatore di Acerra sia, nella sua interezza, posto a carico della fiscalità generale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto dell'invarianza dei saldi della finanza medesima.

G/3372/13/1 e 13
VICARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile,

premesso che:

a causa dei vari eventi sismici che si sono ripetuti sul nostro territorio, moltissime famiglie non possono utilizzare le proprie abitazioni giudicate inagibili e, troppo spesso, i lavori di ristrutturazione si protraggono a lungo a causa delle difficoltà economiche che le popolazioni colpite si trovano a dover fronteggiare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere ogni utile iniziativa volta a dare sostegno alle famiglie colpite dal sisma, nei modi e attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, affinché possano sopravvivere dignitosamente in attesa di poter rientrare nella propria abitazione ristrutturata.

G/3372/14/1 e 13
GALLONE, INCOSTANTE, *Relatori*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile,

premesso che:

l'istituzione di una giornata nazionale di Protezione civile è fondamentale perché solo attraverso iniziative che coinvolgono i cittadini si favorisce la cultura della prevenzione e previsione dei rischi connessi alle calamità naturali e di origine antropica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere la prima domenica di ottobre quale «giornata nazionale della protezione civile» al fine di favorire la cultura della prevenzione e previsione dei rischi connessi alle calamità naturali e perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dei servizi di protezione civile sul territorio, a tal fine prevedendo la realizzazione, da parte delle istituzioni locali, di attività di divulgazione volti ad educare ed informare i cittadini alla cultura della prevenzione.

G/3372/15/1 e 13
VICARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile,

premesso che:

il terremoto che nel mese di maggio u.s. ha colpito l'Emilia Romagna e ampie aree del Nord del Paese, provocando diverse vittime e gravissimi danni al patrimonio culturale, edilizio e produttivo, conferma che l'Italia è un territorio ad elevato rischio sismico;

la presenza del personale altamente qualificato della Protezione Civile – purtroppo in gran parte precario – nelle zone colpite da calamità naturali, è assolutamente indispensabile, tenuto conto dell'impegno profuso in servizi essenziali per la sopravvivenza delle persone vittime di catastrofi naturali,

considerato che:

già in passato, con la legge 22 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il governo aveva previsto forme di stabilizzazione per il personale precario impegnato in servizi essenziali, autorizzando la trasformazione di un certo numero di rapporti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010 testualmente recita: « ... al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni e del 3 dicembre 2008, le Regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a proprio carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionaIi regionali e delle Sale operative regionali mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra le stesse nonché con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente. ....»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assicurare la piena e stabile operatività delle strutture regionali di Protezione Civile, dei Centri Funzionali Decentrati e delle Sale Operative, per fronteggiare le crescenti richieste di intervento in tutti i contesti di propria competenza, con particolare riguardo alle zone già terremotate o ad alto rischio sismico, autorizzando la deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e così permettendo alle regioni di stabilizzare personale altamente specializzato e quindi assolutamente necessario per il benessere della popolazione.

G/3372/16/1 e 13

INCOSTANTE, GALLONE, *Relatori*

Il Senato,

premesso che:

le pianificazioni comunali o intercomunali di emergenza devono seguire gli indirizzi fissati a livello regionale, nel rispetto dell'articolo

117, comma 3, della Costituzione, che include la protezione civile tra le materia di competenza concorrente, e dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che effettua l'attribuzione tra regioni, province e comuni delle funzioni di protezione civile non espressamente riservate allo Stato;

in considerazione delle ridotte risorse dei piccoli comuni, spesso inadeguate a garantire una prima, seppur minima, risposta operativa all'emergenza, nonché una valida preparazione per fronteggiare la stessa, appare opportuno prevedere la gestione associata delle funzioni di protezione civile per i piccoli comuni;

come per altre funzioni, quali il Catasto, la Polizia Municipale, il Regolamento edilizio, il Sistema informativo Territoriale, l'Ufficio Tecnico, il Catasto degli incendi boschivi, la Prevenzione incendi, il Coordinamento degli strumenti urbanistici, l'Informazione pubblica, la Formazione professionale, così la Protezione Civile può diventare una funzione associata tra più comuni in modo da ottenere sia forme di economia di scala nei costi gestionali dei servizi, grazie agli accorpamenti e alle ottimizzazioni di personale e dotazioni di risorse, sia la condivisione di esperienze amministrative che aiutino la tendenza, perseguita dallo Stato, alla fusione tra gli enti sottodimensionati in perenne difficoltà economica ed organizzativa nel rispondere all'aumento del bisogno sociale,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ulteriori iniziative normative o circolari applicative, volte a prevedere che i comuni possano realizzare anche in forma associata le pianificazioni di emergenza in base ad indirizzi regionali, elaborati ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 112 del 1998, prevedendo altresì che, al fine di evitare un adempimento solo formale da parte dei comuni, i piani debbano essere approvati entro sei mesi con delibera consiliare.

---

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Di Nardo, Pardi

Al comma 1, lettera b-*ter) capoverso* «Art. 3-*bis*», *comma 2, ultimo periodo dopo le parole:* «presente disposizione» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, anche per i profili attinenti la armonizzazione dei livelli di allerta,».

1.2

PARDI, DI NARDO

Al comma 1, lettera b-ter)*, capoverso* «Art. 3-*bis*», *comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto».

1.3

DI NARDO, PARDI

Al comma 1, lettera b-ter)*, capoverso* «Art. 3-*ter*», *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per i gruppi operativi della Protezione civile non sono dovuti i pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni, e qualunque pagamento di contributi per l'esercizio delle medesime. A copertura delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 5-*ter*, dell'articolo 3 del presente decreto».

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5-bis*, aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

1.4

DI NARDO, PARDI

Al comma 1, lettera b-ter)*, capoverso* «Art. 3-*bis*», *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico ed idrogeologico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale di cui all'articolo 2, comma 7, del de-

creto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, terzo e quarto periodo, che si intendono conseguentemente abrogati».

1.5

ASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con le seguenti:*

«*c)* sostituire l'articolo 5 con il seguente: ''Art. 5. - *(Stato di prima emergenza e potere di ordinanza). – 1.* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, delibera lo stato di prima emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. In ogni caso, lo stato di prima emergenza non può eccedere la durata massima di un anno.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di sua diretta emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega un Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Le stesse ordinanze sono trasmesse ai sindaci interessati per l'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 124 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.'';

c-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: ''Art. 5-*bis*. - *(Stato di emergenza successivo e riconfigurazione della sua estensione territoriale e durata). – 1.* Superato lo stato di prima emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, e raccolti i dati tecnico-scientifici sugli effetti dannosi provocati dagli eventi a persone o a cose, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, elabora una proposta volta a riconfigurare o eventualmente a confermare la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, alla luce dei dati tecnico-scientifici raccolti. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. La proposta concernente lo stato di emergenza successivo è sottoposta al Consiglio dei ministri, che delibera sulla stessa secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. In ogni caso, lo stato di emergenza successivo non può eccedere la durata massima di un anno. Per la programmazione, l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si procede comunque sentiti gli enti locali interessati.

2. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza successivo di cui al comma 1 si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, tenendo conto prioritariamente delle esigenze di assicurare il ripristino della funzionalità delle opere pubbliche più importanti e dei siti strategici nel territorio colpito dall'evento, la tutela del diritto alla salute e del diritto all'istruzione dei cittadini delle aree in questione, nonché degli altri diritti e interessi spettanti agli stessi, con particolare riferimento: *a)* agli interventi per il ristoro dei danni ai beni mobili e immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, assicurando in ogni caso la integrale o parziale copertura dei costi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni principali, da disciplinare mediante specifiche ordinanze che tengano conto delle disponibilità finanziarie utilizzabili per la ricostruzione, del reddito individuale dei proprietari e del prodotto interno lordo pro-capite regionale; *b)* alle agevolazioni fiscali e contributive necessarie in relazione agli effetti dannosi dell'evento e alla ripresa delle attività produttive e professionali; *c)* alle misure di sostegno all'occupazione; *d)* alle misure a favore delle imprese che abbiano subito conseguenze sfavorevoli dagli eventi calamitosi. Gli interventi a favore delle aree colpite sono individuati tenendo conto dei dati scientifici raccolti sulle caratteristiche dell'evento calamitoso, nonché dell'entità dei danni cagionati dallo stesso. Le deroghe alle normative sui lavori pubblici non possono eccedere la durata dello stato di emergenza successivo di cui al comma 1 e devono essere supportate dal riscontro di situazioni di urgenza, in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria e nazionale. Lo stato di emergenza suc-

cessivo di cui al presente articolo deve comunque assicurare l'equità e l'omogeneità degli interventi in caso di calamità sul territorio, tenuto conto delle specificità di ciascun evento calamitoso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le ordinanze emanate nell'esercizio della predetta delega sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di sua diretta emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Il commissario delegato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri in cui viene dato conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La relazione è altresì trasmessa dal Governo alle Camere. Per la definizione delle linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici e privati danneggiati e per la pianificazione degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici danneggiati, il commissario delegato può avvalersi di un soggetto attuatore, previo parere delle amministrazioni competenti. Gli interventi di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione devono comunque assicurare il pieno rispetto delle più avanzate norme tecniche di costruzione.

5. In relazione alla tipologia e all'intensità dell'evento calamitoso il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, può istituire un comitato di rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare le iniziative utili per il superamento dello stato di emergenza successivo.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo in deroga alle leggi vigenti riportano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate, dando conto nella motivazione anche delle esigenze di cui al comma 2.

7. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Le stesse ordinanze sono trasmesse ai sindaci interessati per l'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le ordinanze di cui al presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20''».

1.6

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c)*, numero 3), ultimo periodo, dopo le parole:* «gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità,» *inserire le seguenti:* «alle misure urgenti in materia di rifiuti al fine di evitare l'aggravarsi delle situazioni di criticità nell'ambito dell'emergenza in corso,».

1.7

PARDI, DI NARDO

Al comma 1, lettera c)*, numero 6), capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

1.8

PARDI, DI NARDO

Al comma 1, lettera c)*, numero 7), capoverso 4-*ter*, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede, entro venti giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 6. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti».

1.9

BAIO, BOSONE, CRISTINA DE LUCA, Mariapia GARAVAGLIA, GUSTAVINO, SANTINI

Al, comma 1, lettera c) *sopprimere il numero 9).*

1.11
DI NARDO, PARDI

Al comma 1, lettera c), *numero 10), capoverso,primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «si provvede» *inserire la seguente:* «prioritariamente»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire i periodi dal secondo all'ultimo con i seguenti: «In via straordinaria, e solo qualora le risorse dei Fondi di cui al presente comma non fossero sufficienti, sono momentaneamente ridotte, con obbligo di reintegro, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni»;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Il Fondo di riserva, di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 10), è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 4-*ter*. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributarie contributivi ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 4-*ter*, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

4-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''13,6 per cento'';

b) alla lettera *b)* le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,6 per cento'';

c) alla lettera *c)* le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11,6 per cento'';

d) alla lettera *d)* le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento'';

e) alla lettera *e)* le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento''».

1.10

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), *numero 10) capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «che a tal fine è incrementato dai risparmi derivanti dalla riduzione al 50 per cento dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.».

1.12

PARDI, DI NARDO

Al comma 1, lettera c), *numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:*

«Ministero dell'economia e delle finanze:

2102 Somme da corrispondere alla presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia;

2118 Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne;

3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale;

3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali;

3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

5063 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione;

2184 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;

2185 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;

2186 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;

2188 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;

Ministero della salute:

4310 Spese per l'attuazione di programmi e interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia».

1.13

PARDI, DI NARDO

Al comma 1, lettera c), *numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:*

«Ministero dell'economia e delle finanze:

6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

1.14

BAIO, BOSONE, CRISTINA DE LUCA, Mariapia GARAVAGLIA, GUSTAVINO, SANTINI

Al comma 1, lettera c) *al numero 10), quarto periodo, sostituire le parole da:* «Anche in combinazione con la predetta riduzione» *fino a:* «si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo» *con le seguenti:* «Anche in combinazione con la predetta riduzione del tetto di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate, deliberate dal Consiglio dei Ministri, derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate ai giochi. La misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tale da determinare

maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, dell'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-*ter*; si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti della tassazione erariale sui giochi pubblici di cui ai periodi precedenti».

1.15

DI NARDO, PARDI

Al comma 1, lettera c), *numero 10), capoverso, sesto periodo, sostituire la parola:* «provvede» *con le seguenti:* «può provvedere temporaneamente».

1.16

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), *numero 10), sesto periodo, dopo le parole:* «si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di qui al terzo, quarto e quinto periodo.» *aggiungere il seguente periodo:* «Gli operatori economici dei settori dei carburanti provvedono a rendere parzialmente neutrali per i consumatori l'aumento dell'aliquota di accisa di cui al presente comma, attraverso riduzioni del prezzo finale degli stessi carburanti, fino al 100 per cento dell'incremento dell'accisa in caso di riduzione del prezzo del petrolio grezzo.».

1.17

DI NARDO, PARDI

Al comma 1, lettera c), *numero 10), capoverso, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente:* «Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-*ter*, secondo periodo, le riduzioni delle voci di spesa e gli aumenti delle aliquote di accisa sono temporanei e devono assicurare piena corrispondenza temporale con il differimento dei termini di cui al precedente periodo.».

1.18

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, numero 10), terzultimo periodo, sostituire le parole: «può essere concessa, su richiesta, la sospensione» *con le seguenti:* «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la sospensione».

1.19

PARDI, DI NARDO

Al comma 1, lettera c)*, numero 10), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Entro e non oltre 12 mesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'aumento delle aliquote di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri delibera comunque una riduzione, in pari misura, delle medesime aliquote».

1.20

ASTORE

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-*bis*. In relazione alla tipologia e all'intensità dell'evento calamitoso, la regione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un programma, anche pluriennale, di interventi diretti a favorire la ripresa economica e produttiva nel territorio colpito dall'evento calamitoso''».

1.21

ASTORE

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ed altre istituzioni di ricerca;

f) la Croce rossa italiana;

g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

h) le organizzazioni di volontariato;

i) il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI)''».

1.22

PARDI, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* l'articolo 14 è sostituito dal seguente: ''Art. 14. - *(Disposizioni per la gestione delle emergenze sul territorio nazionale). – 1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, provvedendo in particolare a individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di provvedimenti legislativi regionali che ne indicano i modelli organizzativi, le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, e fino a che non siano a tal fine integrati, le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, che è comunque tenuto a coordinarsi con la regione e con i sindaci dei comuni interessati. Il Dipartimento della Protezione civile assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.

3. I piani di emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Regione che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3), e lettera *c)*, numero 3), del medesimo articolo. I piani di emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile''».

1.23

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d)*, numero 1), punto 1.2, dopo le parole:* «da attivare a livello provinciale» *inserire le seguenti:* «su richiesta degli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,».

1.24

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d)*, numero 1), dopo il punto 1.2 inserire il seguente:*

«1.2-*bis*. alla lettera *c)* premettere le seguenti parole:

''*c)* fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, su richiesta del sindaco,''».

1.25

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d)*, numero 1), dopo il punto 1.2 inserire il seguente:*

«1.2-*bis*. alla lettera *d)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.''».

1.26

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2. Il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, il prefetto opera, in qualità del rappresentante dello Stato sul territorio.''».

1.27
ASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* l'articolo 15 è sostituito dal seguente: ''Art. 15. - *(Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. Informazioni alla popolazione).* – *1.* Nell'ambito del quadro ordinamentale definito dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. AI verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio ccrmunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

5. Il sindaco garantisce, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265, un'adeguata informazione alla popolazione colpita dall'evento circa le situazioni di pericolo per calamità naturale, sia in fase di previsione e di prevenzione, sia in fase di emergenza e di ricostruzione''».

1.28
VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1-bis*, capoverso "8*-bis"*, sopprimere le parole:* «con legge».

1.29
DI NARDO, PARDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«0.1-*bis*. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per

le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, il ''Fondo regionale di protezione civile'', di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 1-*ter*. Una quota delle suddette risorse del fonda regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 1-ter, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.

0.1-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''13,6 per cento'';

b) alla lettera *b)* le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,6 per cento'';

c) alla lettera *c)* le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11,6 per cento'';

d) alla lettera *d)* le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento'';

e) alla lettera *e)* le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento''».

1.30

SALTAMARTINI

Dopo il comma 1-bis*, inserire il seguente:*

«1-*bis*.1. Disposizioni in materia di coordinamento tecnico della flotta aerea della protezione civile.

1. Al comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ''è inserito il seguente'' con le seguenti: ''sono inseriti i seguenti'';

b) al capoverso, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

''2-*ter*. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-*bis*. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, .del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401''».

*Conseguentemente dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente:*

«5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge, si applicano a decorrere dallo gennaio 2013».

1.31

ASTORE

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita all'Aeronautica militare che è tenuta ad assicurare l'efficacia operativa ed a provvedere al potenziamento e all'ammodernamento di essa ponendola nella disponibilità completa e costante del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Art. 1-*bis*.

1-*bis*.1
PARDI, DI NARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono approvare» *con le seguenti:* «approvano, sulla base di criteri omogenei individuati e definiti in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e tenuto conto delle iniziative di pianificazione a livello territoriale,».

1-*bis*.2
D'ALIA

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» *con la seguente:* «devono».

1-*bis*.3
D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Anche in deroga ai limiti stabili dalle disposizioni vigenti, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, ed al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali di Protezione Civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative, per fronteggiare le crescenti richieste d1intervento in tutti i contesti di propria competenza, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando o di distacco presso le suddette strutture, nonché avviare procedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite esclusivamente presso le medesime dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, nonché dal perso-

nale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri impegnato in attività connesse per il superamento di emergenze.

1-*ter*. Nell'ambito della propria autonomia le regioni stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1-*bis*. potrà essere mantenuto in servizio presso le regioni fino alla conclusione delle stesse.

1-*quater*. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-*bis*, le regioni potranno procedere, mediante prove selettive, a trasformare in rapporto di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio esclusivamente presso le Strutture regionali della protezione Civile, Centri funzionali decentrati e Sale operative.

1-*quater*. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze previste dai commi precedenti, le Amministrazioni devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il triennio 2012-2014, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanzia menti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le correnti variazioni di bilancio».

1-*bis*.0.1

Di Nardo, Pardi

*Dopo l'***articolo 1-*bis***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni a favore del volontariato di protezione civile)

1. Al fine di assicurare il rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

*Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5-*bis*, aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo l0, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

1-*bis*.0.2

DI NARDO, PARDI

*Dopo l'***articolo 1-*bis***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni a favore del volontariato di protezione civile)

1. Al fine di sostenere le attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè le attività di formazione e addestramento, nella stessa materia, svolte dagli organismi senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante le maggiori ali quote di cui all'articolo 3 comma 5-*ter*».

*Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5-*bis*, aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''13,6 per cento'';

b) alla lettera *b)* le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,6 per cento'';

c) alla lettera *c)* le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11,6 per cento'';

d) alla lettera *d)* le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento'';

e) alla lettera *e)* le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento''».

1-*bis*.0.3
DI NARDO, PARDI

*Dopo l'***articolo 1-*bis***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni a favore del volontariato di protezione civile)

1. Per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini da parte delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DPR 194 del 2001, nonché per favorire la partecipazione delle medesime organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, terzo e quarto periodo, che si intendono conseguentemente abrogati».

Art. 2.

2.0.1
VICARI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Infrastrutturazione straordinaria di zone di marginalità territoriale)

1. Al fine di ottemperare anche agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici e agli inevitabili esiti condannatori con ulteriori oneri processuali aggiuntivi, per quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione post sismica, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferi-

mento ai suddetti Comuni delle somme necessarie e dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 nella somma massima di 105 milioni. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali già determinate con DM del 2 agosto 2007.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''13,1 per cento'';

b) alla lettera *b)*, le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,1 per cento'';

c) alla lettera *c)*, le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11,1 per cento'';

d) alla lettera *d)*, le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''9,5 per cento'';

e) alla lettera *e)*, le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 per cento''».

Art. 3.

3.1

PARDI, DI NARDO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «e per la durata massima di trenta giorni.».

3.2

DI NARDO, PARDI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «4-*ter*» *aggiungere le seguenti:* «, primo periodo,».

3.3

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA, VACCARI

Al camma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, connesse all'emergenza traffico di Messina, all'emergenza traffico di Roma, alla realizzazione del tratto dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, all'ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, all'emergenza traffico delle province di Treviso e Vicenza e all'emergenza traffico della provincia di Sassari Olbia-Tempio sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

3.4

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere.».

3.5

BONFRISCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011.».

3.6

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31.12.2011».

3.7

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, ivi inclusi quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011. La relativa gestione commissariale è prorogata fino al completamento e l'entrata in esercizio delle opere infrastrutturali. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.8

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31.12.2011. La relativa gestione commissariale è prorogata fino al completamento e l'entrata in esercizio delle opere infrastrutturali. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.9

STRADIOTTO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Uf-*

ficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31.12.2011.

Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge, all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2«.

3.10

MARAVENTANO, VALLARDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ordinanza 3924 del 18 febbraio 2011, e delle successive ordinanze di modifiche e integrazioni, con riferimento alle disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. La relativa gestione commissariale è prorogata fino al 31 dicembre 2015.».

3.11

ALBERTI CASELLATI, RAMPONI, BONFRISCO, SCARPA BONAZZA BUORA, LONGO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gori-

zia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31.12.2011.

Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge, all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.12

VALLARDI, CESARINO MONTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4-bis, *sostituire le parole:* «138 milioni» *con le seguenti:* «355.550.240,84 milioni».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

3.13

D'ALIA, VIZZINI, BATTAGLIA, BIANCO, PISTORIO

*Dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. Al fine di consentire una migliore e più strutturata capacità di intervento aereo tenuto conto delle oggettive difficoltà ambientali in cui potrebbe trovarsi l'aeroporto di Catania, l'aeroporto di Comiso è inserito nell'elenco degli aeroporti di competenza ENAV nel Contratto di programma 2013-2015 tra ENAV e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.1

SALTAMARTINI, AMATI, PISCITELLI, MAGISTRELLI, CASOLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare ai Comuni ed alle Provincie, per il tramite delle Regioni, le somme impiegate per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, entro il limite di 250 milioni di euro relativamente alle eccezionali precipitazioni nevose che si sono verificate dal 1° al 19 febbraio 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso corrispondente riduzione della dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.0.2

SALTAMARTINI, AMATI, PISCITELLI, MAGISTRELLI, CASOLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare ai Comuni ed alle Provincie, per il tramite delle Regioni, le somme impiegate per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile; entro il limite di 250 milioni di euro relativamente alle eccezionali precipitazioni nevose che si sono verificate dal 1º al 19 febbraio 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente aumento, nella misura deliberata con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di accisa sui tabacchi lavorati di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative».

3.0.3

SALTAMARTINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*quater*.

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

411ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

indi della Vice Presidente
INCOSTANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ferrara.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2232-B) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore MALAN *(PdL)* riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato, in sede deliberante, dal Senato. Si è provveduto a una diversa formulazione della copertura finanziaria, in considerazione del ritardo con cui le disposizioni entrerebbero in vigore. La copertura, peraltro, non si riferisce all'erogazione della quota dell'8 per mille, visto che, per scelta propria, la confessione religiosa di cui si tratta non ha chiesto di essere ammessa all'accesso a quel fondo.

Il relatore CECCANTI *(PD)* sottolinea la necessità di sollecitare ancora una volta il parere della Commissione bilancio, senza il quale non si può procedere all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore BIANCO *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il forte disappunto della sua parte politica per il fatto che la Commissione bilancio, non esprimendo il parere sul disegno di legge, ancora

una volta frappone un ostacolo all'*iter* legislativo. Il disegno di legge in titolo, peraltro, è condiviso da quasi tutti i Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE, condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Bianco, confida che la 5ª Commissione si pronunci al più presto sul disegno di legge in titolo.

Anche il senatore PASTORE *(PdL)* si associa, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 11 di domani, giovedì 5 luglio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3365) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile***

(410) ***COSTA. – Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco***

(1644) ***MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui,*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il sottosegretario FERRARA interviene per la replica. Ricorda che nella seduta del 27 giugno, da parte di alcuni senatori è stata rilevata la disomogeneità di alcune disposizioni. Al riguardo, evidenzia che il tratto caratterizzante e unificante risiede nella connotazione emergenziale, sia che si tratti della componente essenziale del soccorso tecnico urgente, sia che si faccia riferimento agli strumenti di prevenzione e contrasto delle minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica. Inoltre, l'omogeneità delle disposizioni deve essere considerata sul piano soggettivo: infatti, tutte le disposizioni sono riconducibili all'Amministrazione dell'interno, che presenta una particolare complessità sia sul piano funzionale sia su quello strutturale.

Con riferimento alle osservazioni dei senatori Bianco, Incostante e Palma, circa l'impiego delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, evidenzia che l'intervento normativo non comporta una distra-

zione di risorse, che rimangono vincolate nella loro interezza alla loro destinazione originaria. L'articolo 5 consente però l'utilizzo dei residui annuali, prevedendone la confluenza nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili. Comunque, esso non incide, sotto il profilo quantitativo, sulla destinazione delle somme del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

In relazione alle perplessità manifestate dai senatore Pastore, Pardi e Palma, sulla trasformazione della Fondazione Gaslini, osserva che la disposizione è coerente con gli obiettivi di semplificazione e di funzionalità del provvedimento. Si tratta di un ente pubblico vigilato, che ha compiti di finanziamento e di supporto dell'omonimo Istituto incardinato nel Servizio sanitario nazionale. Quanto agli effetti della trasformazione, fa presente che la Fondazione ha una gestione finanziaria autonoma e non riceve alcun sostegno economico a carico dello Stato, né gode o necessita di sovvenzioni pubbliche, vantando un consistente patrimonio e apprezzabili utili di gestione. In concomitanza con l'adozione delle disposizioni in materia di soppressione di alcuni enti, da cui la Fondazione è stata esclusa in ragione della assoluta autonomia organizzativa e gestionale, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la trasformazione dell'ente con una modifica statutaria; tenuto conto che la natura di ente di diritto pubblico discende da una norma primaria, si è resa necessaria una norma dello stesso rango per la trasformazione. Inoltre, la privatizzazione fa venire meno le ragioni dell'esercizio della vigilanza da parte del Ministro dell'interno, mentre rimangono confermate le funzioni di controllo e vigilanza sulla Fondazione previste dall'articolo 25 del codice civile. Per quanto concerne l'osservazione del senatore Pastore, a proposito di un intervento di più ampia portata relativamente ai flussi informativi in materia di cessioni di fabbricati, evidenzia che lo scopo dell'articolo 2 è proprio quello di assicurare quei flussi informativi con riferimento a tutte le fattispecie di cessione di fabbricati.

In relazione alle osservazioni formulate dai senatori Saltamartini e Pardi sull'articolo 3 relativo alle procedure semplificate per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale del vigili del fuoco, con particolare riferimento al principio del concorso pubblico, precisa che le disposizioni contenute nel decreto-legge riservano l'accesso a quelle qualifiche al personale dei vigili del fuoco che abbia maturato anzianità ed esperienza negli stessi ruoli operativi, per evidenti ragioni anche di sicurezza. Peraltro, tali procedure, seppur semplificate, mantengono una natura concorsuale nel rispetto del richiamato principio.

La senatrice ANTEZZA *(PD)* richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulla formulazione dell'articolo 3, comma 3, in base al quale, con l'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti è conferito per risulta nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo. Vi è il rischio che tale disposizione determini una disparità di trattamento per il personale.

Il sottosegretario FERRARA si riserva di approfondire la questione appena sollevata dalla senatrice Antezza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

327ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, delle legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI ringrazia il Ministro per la disponibilità manifestata a prendere parte ai lavori della Commissione, facendo così fronte alle preoccupazioni palesate, nel corso della seduta pomeridiana di ieri dai vari componenti della Commissione, circa le misure adottate ed emanande volte alla revisione della geografia giudiziaria.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CASSON *(PD)* il quale, in considerazione della presenza del Ministro chiede che sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti sul nuovo testo elaborato dai Relatori sui disegni di legge in materia di tortura, cosa che del resto si sarebbe già dovuta fare ieri, se gravi impegni del Ministro non avessero impedito la sua presenza in Commissione.

Il presidente BERSELLI rileva che la presenza del Ministro è stata richiesta da tutta la Commissione ieri con riferimento a quella che è, in effetti, il primo punto iscritto all'ordine del giorno. Qualora ciò sia possi-

bile, compatibilmente con le esigenze del Ministro, si potrà poi procedere al seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di tortura.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO precisa che il proprio intervento in Commissione si limiterà unicamente a richieste di chiarimento ed osservazioni sullo schema n. 455, e che eventuali valutazioni sulla revisione dei tribunali di primo grado non potranno che essere svolte alla luce dello schema sulla riorganizzazione degli uffici del giudice di pace ed in relazione alle problematiche ad esso afferenti, dal momento che non vi è materia per discutere su uno schema di decreto che non è stato ancora adottato, sulla base di quelle che sono mere anticipazioni più o meno attendibili elaborate dalla stampa quotidiana.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)* nel prendere atto della precisazione testè formulata dal Ministro, riferisce in ordine alle criticità formulate nella proposta di parere predisposta sullo schema di decreto legislativo n. 455. In primo luogo infatti è stato rilevato il mancato puntuale recepimento di tutti i criteri contenuti nella legge delega. In particolare non sembra essere stato adeguatamente considerato il principio che impone nella revisione un preliminare tentativo di riequilibrio tra uffici limitrofi. Nella proposta di parere poi sono state palesate criticità in ordine alla facoltà riconosciuta agli enti locali di garantire il mantenimento di uffici dei quali dovrebbe essere disposta la soppressione, con un evidente nocumento anche sull'autonomia del giudice. Perplessità sono poi formulate con riguardo al mancato coinvolgimento delle regioni nell'individuazione degli uffici da sopprimere o da accorpare. Si tratta a ben vedere, almeno con riguardo alle regioni a statuto speciale di una materia di competenza concorrente. Lo schema più volte ricordato, inoltre, non sembra adeguatamente affrontare la questione del ricollocamento del personale amministrativo in seguito alla revisione degli uffici giudiziari. Tali valutazioni critiche dovrebbero essere anche estese anche all'emanando schema di decreto legislativo il quale peraltro avrebbe dovuto essere adottato contemporaneamente a quello in esame, al fine di assicurare una sistematica revisione dell'assetto complessivo della geografia giudiziaria. In ordine all'emanando decreto chiede che siano forniti chiarimenti sui criteri seguiti o disattesi per l'individuazione dei tribunali o delle sezioni distaccate da sopprimere.

Il senatore MUGNAI *(PdL)* concorda con le considerazioni critiche formulate dalla correlatrice Della Monica. Critica poi il *modus operandi* dell'Esecutivo il quale non ha proceduto in modo organico alla revisione della geografia giudiziaria. A suo parere infatti si sarebbe dovuto procedere parallelamente alla revisione degli uffici del giudice di pace e alle modifiche all'assetto degli altri tribunali di primo grado e delle sezioni distaccate al fine di evitare il rischio di una totale ablazione del giudice di prossimità. Nell'esercizio della delega poi il Governo sembra essersi basato su un criterio quale quello del carico antropico che denota peraltro

una scarsa conoscenza del territorio nazionale. In merito alla soppressione dei giudici di pace lamenta il mancato coinvolgimento degli enti locali sulle decisioni circa la loro soppressione o accorpamento. Ritiene inoltre che non si sia tenuto in adeguato conto la valutazione degli effettivi costi di tale operazione di revisione con riguardo ai singoli uffici.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* precisa, in via preliminare, il carattere generale e non di mera tutela localistica del proprio intervento, circostanza questa dimostrata dall'incarico formale ricevuto dal Gruppo del Popolo delle Libertà in ordine alla questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Rivolge quindi un primo appello al Ministro affinché l'Esecutivo non ponga mano a modifiche alla legge delega, ma anzi, in sede di adozione dei vari schema di decreto legislativo, vi dia piena e completa attuazione.

Chiede poi al Ministro di confermare che in sede di revisione si dia prioritaria applicazione al principio enunciato nella lettera e) per il quale deve essere prioritariamente assicurato il riequilibrio funzionale dei vari uffici. Domanda infine al Ministro di chiarire se sia o meno destituita di fondamento l'affermazione circa un numero prefissato di uffici da sopprimere.

Il senatore CENTARO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ritiene che il metodo di lavoro seguito dall'Esecutivo sia illogico, in quanto sarebbe stato preferibile procedere o in modo complessivo ed organico alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e degli uffici del giudice di pace o comunque procedere dapprima all'adozione dello schema di modifica dei tribunali di primo grado delle sezioni distaccate e successivamente a quello degli uffici del giudice di pace. Relativamente all'emanando schema di decreto legislativo osserva come vi sia l'elevato rischio di un aumento della spesa sia in quanto la soppressione potrebbe interessare tribunali recentemente inaugurati per i quali sono state spese ingenti risorse e sia per l'esigenza, in seguito alla suddetta soppressione, di reperire per i tribunali sopravvissuti ulteriori strutture. Si sofferma poi sulle conseguenze negative in termini di efficienza derivanti dalla soppressione degli uffici giudiziari nelle aree insulari. Ben più grave poi è la preannunciata soppressione di tribunali di primo grado e di sezioni distaccate nelle aree nazionali maggiormente interessate dai fenomeni di criminalità organizzata, nelle quali la sussistenza di uffici giudiziari rappresenta un presidio per il principio di legalità e di affermazione della politica statale di contrasto alla mafia. Conclude chiedendo se si stia valutando l'ipotesi di un'ulteriore proroga della delega al fine di consentire una revisione più ponderata della geografia giudiziaria.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* ribadisce al Ministro le comuni doglianze palesate in Commissione giustizia nel corso della seduta di ieri sull'emanando schema di decreto legislativo per la revisione degli uffici di primo grado e delle sezioni distaccate. Dopo aver sottolineato l'esi-

genza di un'ulteriore proroga dell'esercizio della delega, rileva come in tale legge non compaiano tra i criteri né quello del numero minimo di abitanti né quello relativo al numero dei giudici in ruolo dei quali invece sembra aver tenuto conto il Governo nell'emanazione dello schema di decreto legislativo. Ritiene quanto mai necessario che il Governo effettui, prima di procedere alla drastica soppressione di tribunali minori o sezioni distaccate, una valutazione accurata tribunale per tribunale, di quelli che ne sarebbero gli effetti sistematici. Con riferimento al proprio territorio segnala l'onerosità della scelta di procedere all'accorpamento del tribunale di Sanremo con quello di Imperia.

Conclude osservando come un miglioramento dell'efficienza ed un risparmio di spesa potrebbe essere ottenuto anche attraverso la conservazione di alcuni tribunali minori, di alcune sezioni distaccate strategiche ed un'oculata operazione di soppressione degli uffici del giudice di pace.

Il senatore LI GOTTI *(IdV)* manifesta la viva preoccupazione emersa con riguardo agli schemi di decreto legislativo per la revisione della geografia giudiziaria. Soprattutto con riguardo all'emanando schema l'Esecutivo non sembra aver tenuto conto dei criteri di delega, i quali fra l'altro impongono che in sede di revisione si valutino non solo le peculiarità geografiche quali fattori orografici o l'insularità, ma anche l'eventuale presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Proprio nelle zone maggiormente interessate dalla criminalità organizzata il mantenimento di presidi giudiziari costituisce un importante strumento di riaffermazione della legalità.

Il senatore ZANOLETTI *(PdL)* segnala l'anomalia della revisione delle circoscrizioni giudiziarie con riguardo al territorio della provincia di Cuneo, nella quale tre dei quattro tribunali finirebbero per essere soppressi. Conclude soffermandosi sulla soppressione del tribunale di Alba.

Il senatore SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* sottolinea come gli schemi di decreto legislativo pongano, come dimostrano i vari interventi svolti, evidenti problemi. Si sofferma in particolare sulla problematica affrontata dai senatori Li Gotti e Centaro, osservando come la soppressione di tribunali in aree particolarmente interessate da fenomeni di infiltrazione mafiosa possa rappresentare un arretramento della lotta dello Stato contro la mafia.

Il senatore MARITATI *(PD)* condivide l'esigenza di procedere alla riforma della geografia giudiziaria, presupposto essenziale per un miglior funzionamento della giustizia nel suo complesso. Tale riforma però deve essere attuata nel pieno rispetto dei criteri indicati nella legge delega. In particolare si deve tenere conto delle specificità territoriali sia in senso geografico sia sul piano dell'eventuale presenza della criminalità organizzata. Discostandosi da quanto affermato dai senatori Li Gotti e Centaro, ritiene che la mera presenza di uffici giudiziari nei territori dove la crimi-

nalità organizzata è maggiormente presente non sia di per sé dirimente. Un reale contrasto infatti può attuarsi solo se i presidi giudiziari risultano efficienti. Con riguardo al proprio territorio, concorda con la soppressione delle sette sezioni distaccate del tribunale di Lecce ma solo se ad essa si accompagnano interventi volti al miglioramento dell'efficienza del tribunale del capoluogo.

Il senatore LUMIA *(PD)* esprime in primo luogo apprezzamento per l'impegno del Ministro nella realizzazione di un'opera di razionalizzazione certamente non facile.

Peraltro egli osserva che nella legge delega vi sono principi e criteri direttivi il cui rispetto può sicuramente consentire una soluzione soddisfacente solo che vengano rettamente intesi.

Da questo punto di vista va respinta l'idea di chi vede il criterio delle specificità del territorio, quali la condizione di insularità e le caratteristiche orografiche, come una sorta di criterio «extra delega» da far valere come mezzo per consentire eccezioni alla regola qualora ve ne siano le condizioni in termini di forza della mediazione politica o burocratica: tale criterio invece deve essere visto come un criterio oggettivo, diretto non a determinare delle eccezioni ad un principio generale, ma un disegno finale più razionale di quello attualmente vigente.

Allo stesso modo, il criterio relativo ai territori caratterizzati da un'elevata presenza della criminalità organizzata deve essere valutato tenendo presente che, storicamente, il primo campo di azione della costruzione del potere mafioso è stata la mediazione nella composizione dei conflitti.

Solo negli ultimi anni si è riusciti in molte zone di tradizionale insediamento della criminalità organizzata a contrastare con successo questa mentalità, un'operazione di trasformazione culturale che peraltro in alcune aree è oggi solo all'inizio: cancellare tribunali, sezioni distaccate e uffici del giudice di pace in molte zone periferiche potrebbe significare un drammatico passo indietro.

Egli invita pertanto il Ministro a tener conto di questi elementi nell'emanazione dello schema di parere effettuando queste valutazioni in prima persona data la loro evidente natura di attività di indirizzo di politica criminale.

Il senatore CALIENDO *(PdL)* sottolinea la necessità di applicare con equilibrio i criteri direttivi recati dalla delega, sottraendosi alla tentazione di semplicistici tagli lineari che non consentirebbero in alcun modo di realizzare l'obiettivo – lucidamente indicato dal presidente Monti – di ridurre i costi sviluppando l'efficienza dei servizi.

Si pensi per esempio alle conseguenze della soppressione delle sedi di Rho e Legnano, sezioni distaccate del tribunale di Busto Arsizio.

Si tratta infatti di due sedi giudiziarie di grandi dimensioni e che lavorano a pieno ritmo, soddisfacendo la richiesta di giustizia di un'area che può essere in effetti considerata come il cuore industriale dell'Italia. La soppressione di due uffici così importanti e il trasferimento a Busto Arsi-

zio del loro personale e del loro carico di lavoro richiederebbe la realizzazione di grosse infrastrutture al momento inesistenti nel capoluogo del circondario.

Altra situazione delicata è quella del tribunale di Chiavari, che in base ai criteri a suo tempo illustrati a questa Commissione dal dirigente del Dipartimento per l'amministrazione della giustizia, dottor Birritteri, rischierebbe la soppressione, cosa che però risulterebbe particolarmente diseconomica, non solo in considerazione dei rilevantissimi investimenti effettuati di recente per l'adeguamento delle strutture, ma anche del fatto che questo tribunale, caso unico in Italia, è costruito in adiacenza al carcere, così che le traduzioni di detenuti – un'operazione i cui costi e le cui difficoltà sono note a tutti – viene effettuata semplicemente a piedi.

Un altro esempio di quelle che possono essere le conseguenze di criteri di taglio lineare è quello che si verifica nel basso Lazio, dove rischiano la soppressione tanto il tribunale di Cassino, quanto la sua grossa sezione distaccata di Gaeta. Mentre infatti se ci si limitasse a sopprimere la sezione distaccata le attività da questa svolte potrebbero gravitare su Cassino senza particolari disagi per l'utenza del Golfo di Gaeta, la soppressione di entrambe le sedi determinerebbe l'attrazione del territorio di Cassino da parte di Frosinone e di quello di Gaeta da parte di Latina, una sede lontana e disagevole da raggiungere.

Ancora, sarebbe necessario evitare per quanto possibile la soppressione delle sezioni distaccate situate nelle isole, laddove si consideri che l'interruzione dei collegamenti con la terra ferma per il maltempo può determinare rinvii di udienze che sono spesso di mesi.

Il senatore CHIURAZZI *(PD)* ricorda come l'approvazione della legge delega sia stata il frutto di un difficile ed equilibrato compromesso, tradotto in criteri di delega che sarebbe opportuno seguire con rigore e oculatezza, al fine di evitare che la giustizia – che deve certamente partecipare come altri settori del servizio pubblico allo sforzo di riduzione della spesa – finisca in realtà per pagare un prezzo molto più alto di tutte le altre branche dello Stato in termini di capacità di rendere servizi ai cittadini, oltretutto realizzando risparmi assai minori di quelli auspicati, se non addirittura provocando gravi diseconomie.

Egli si sofferma in proposito sulla condizione della regione Basilicata, dove un territorio di circa dieci mila chilometri quadrati assai poco fornito di infrastrutture per la mobilità rischia di essere servito dai due soli tribunali collocati nei capoluoghi di provincia; in realtà l'abolizione del tribunale di Menfi e di quello di Lagonegro, in una condizione oltretutto viene meno la giustizia di prossimità rappresentata dagli uffici mandamentali del giudice di pace, vorrà dire per molti cittadini che l'amministrazione della giustizia si trova a non meno di due ore di viaggio.

Una situazione del tutto paradossale, poi, è quella che si determinerebbe con la soppressione della sede di Pisticci, unica sezione distaccata del tribunale di Matera.

Infatti negli scorsi anni sono stati effettuati rilevanti investimenti a Pisticci, dove funzionano un nuovo carcere, un nuovo tribunale e un parcheggio multipiano, tutte strutture che sono assenti a Matera, dove dovrebbe essere trasferito tale ufficio giudiziario.

Dopo un intervento del senatore LATRONICO *(PdL)*, che si associa alle considerazioni del senatore Chiurazzi, esprimendo viva preoccupazione per il rischio di una scomparsa della presenza dell'amministrazione giudiziaria in vaste aree non solo della Basilicata ma anche di altre regioni di montagna, la senatrice ALBERTI CASELLATI *(PdL)* invita il Ministro a valutare in primo luogo l'opportunità di rinviare l'emanazione del decreto legislativo sui giudici di pace, e in secondo luogo quella di non procedere alla presentazione in Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo sulla geografia giudiziaria senza un previo confronto con le Commissioni giustizia del Parlamento sull'applicazione dei criteri di delega.

Ella infatti concorda con le considerazioni da più parti svolte circa l'incongruità dell'applicazione dei criteri a suo tempo alla Commissione dal presidente Birritteri.

Si pensi a quanto sarebbe irrazionale la soppressione del tribunale di Bassano del Grappa: se è vero infatti che tale sede è molto vicina a quella di Vicenza, è anche vero che in tal modo verrebbe meno un presidio giudiziario di particolare efficienza in un'area ad altissima densità di piccole imprese, scaricando l'attività su un tribunale come quello di Vicenza che è già oggi in sofferenza.

Se il criterio che deve guidare questa riforma è quello di garantire una maggiore efficienza al sistema giustizia, i cui ritardi secondo uno studio di Confartigianato rappresentano oggi un'ingiusta tassa per le imprese del settore pari a 170 euro all'anno, occorre prima di tutto evitare soluzioni che provochino diseconomie e che rischiano di allungare a dismisura i tempi già ipertrofici della giustizia civile.

Il senatore LONGO *(PdL)* invita il Ministro a prendere atto del fatto che il Governo di cui ella fa parte, come qualsiasi Esecutivo che sia in carica in conformità alla nostra Costituzione, comunque venga qualificato dai *media*, deve di fatto rispondere ad una maggioranza politica, e pertanto non può pensare di realizzare riforme di grande respiro uniformandosi semplicemente a criteri apollineamente tecnicistici, ma si deve confrontare con il dionisiaco della politica.

Il senatore CARDIELLO *(PdL)* esprime viva preoccupazione per gli effetti che la ventilata riorganizzazione della geografia giudiziaria potrebbe determinare sull'amministrazione della giustizia in Campania, dove è alle viste la soppressione di un grandissimo numero di sedi distaccate e di tribunali che, al di là delle loro dimensioni, assicurano la presenza dello Stato sul territorio.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)* protesta per il fatto che questa discussione si sia protratta di un gran numero di interventi, dei quali quello del collega Cardiello è l'esempio più vistoso, che, lungi dall'affrontare il problema in termini generali, si configurano come la difesa elettoralistica di situazioni particolari, e si rammarica che in tal modo non sarà possibile ascoltare le risposte del Ministro che erano la vera ragion d'essere di questa seduta.

Il senatore TOFANI *(PdL)* si sofferma sulla questione del tribunale di Cassino e della sezione distaccata di Gaeta, osservando come le sue preoccupazioni in merito, lungi dal rappresentare la difesa di un privilegio particolaristico, sono determinate dal concreto rischio che la contemporanea soppressione di queste due sedi determini da un lato gravi difficoltà al tribunale di Frosinone, impreparato a ereditare l'attività del tribunale di Cassino – caratterizzata fra l'altro dalla sua natura di tribunale di frontiera con zone ad alta presenza di criminalità organizzata – e dall'altro gravi disagi per l'utenza della costa meridionale del Lazio, costretta a gravitare sul tribunale di Latina.

Il senatore ANDRIA *(PD)* si associa alle preoccupazioni espresse dai colleghi per i rischi di una riorganizzazione della geografia giudiziaria che si profila come sostanzialmente non attenta ai criteri di delega recati dalla legge n. 148 del 2011 e alle esigenze che avevano indotto il Senato alla loro ponderata ed accurata definizione; in particolare esprime preoccupazione per il rischio di una generalizzata pedissequa soppressione delle sezioni distaccate, che non è certo desumibile dalla delega.

Il presidente BERSELLI ringrazia il ministro Paola Severino Benedetto.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

189ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3354) ***MARCENARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– e petizione n. 46 ad esso attinente
(Esame e rinvio)

Il presidente DINI ricorda che il disegno di legge in titolo è di iniziativa parlamentare e reca le firme di numerosi senatori, oltre ad essere stato fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Partito Democratico.

Il relatore LIVI BACCI *(PD)* illustra il provvedimento in titolo, ricordando in premessa alla Commissione che in Italia non è stato ancora introdotto il reato di tortura, nonostante che il Paese sia firmatario della Convenzione «contro pene e trattamenti crudeli, inumano o degradanti» adottata dalle Nazioni Unite nel 1984, che prevede che gli stati aderenti inseriscano nei loro ordinamenti tale forma di reato. Non si è finora ottemperato a questo dovere, nonostante siano passati quasi trent'anni dalla firma della Convenzione, e nonostante la presentazione nei due rami del Parlamento di numerosi progetti di legge. È una inadempienza grave, perché indice rivelatore di una insensibilità culturale e giuridica di fronte ad una gravissima – forse la più grave e certo la più perversa – forma di le-

sione della dignità umana. Ricorda anche che la Commissione dei Diritti Umani del Senato, presieduta dal senatore Marcenaro, al termine dell'indagine sul rispetto dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei CIE, ha convenuto unanime circa l'urgenza che il nostro codice penale accolga la previsione di questo reato. La stessa Commissione si è attivata presso la Commissione Giustizia perché venga accelerato l'esame di un progetto di legge in tal senso. Infine ricorda che è stata indetta, nella giornata del 26 giugno, la *International Day in Support of Victims of Torture.*

Il momento è quindi opportuno per l'esame del provvedimento in titolo, che reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo opzionale di quella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura sopra menzionata. In data 18 dicembre 2002, l'ONU ha adottato (con 127 voti favorevoli e solo 4 contrari) tale Protocollo, in tal modo promuovendo un ulteriore passo in avanti nella protezione dei diritti umani.

In particolare, obiettivo del Protocollo è quello di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Si tratta di un meccanismo ispettivo per assicurare *standard* elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà. La Convenzione del 1984 prevedeva infatti forme non penetranti di controllo.

Dunque, oltre al previsto comitato internazionale di esperti indipendenti con facoltà di verifica ispettiva degli istituti di detenzione e dei posti di polizia dei Paesi membri, nel Protocollo è stabilito che ogni Stato debba istituire un «sistema» interno di controllo affidato a un'autorità indipendente che abbia accesso a ogni luogo di privazione della libertà: non solo carceri, quindi, ma anche stazioni di polizia, centri di detenzione per immigrati, ospedali psichiatrici.

Infine, nella parte IV (meccanismi nazionali di prevenzione), all'articolo 17, il Protocollo vincola gli Stati parte alla creazione, entro un anno dalla sua entrata in vigore, di meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno: ciò corrisponde all'*iter* parlamentare del disegno di legge, sull'«Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani», attualmente in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

L'Italia ha firmato il Protocollo il 20 agosto 2003. La considerazione delle numerose situazioni di aperta violazione dei diritti umani nel mondo, in aree critiche per l'esplosione della violenza e dei conflitti, ma anche altrove, rende urgente raggiungere l'obiettivo della ventesima ratifica.

Il trattato entrerà in vigore al deposito della ventesima ratifica e, da quel momento, il riflesso nella legislazione interna di ogni Paese sarà immediato (essendo infatti pari ad un anno il termine entro il quale gli Stati dovranno istituire la citata figura indipendente di controllo).

È inoltre associata all'esame del provvedimento la petizione n. 46 con la quale si chiede l'eliminazione della tortura, quale pratica ricorrente per la violazione dei diritti e delle norme internazionali contro i prigionieri di guerra.

Il sottosegretario DE MISTURA fa presente che il Governo è a favore della ratifica in discorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3086) ***PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente DINI ricordata la genesi del disegno di legge in titolo, osserva che la problematica della ratifica del Protocollo sui trasporti da parte dell'Italia è strettamente connessa con la realizzazione di importanti opere infrastrutturali europee. Prima di tutto il corridoio del Brennero, che vede ora il progetto fermo alla fase del tunnel esplorativo. Si pone in tal senso l'esigenza di impedire una politica di trasporto alpina per itinerari alternativi.

Sottolinea inoltre che la ratifica del Protocollo potrebbe risultare di grande rilievo anche per la realizzazione di altri grandi corridoi europei. In proposito ricorda la visita del 15 maggio del 2012 del coordinatore europeo della Commissione europea, Direzione generale per la mobilità e i trasporti, Pat Cox, il quale aveva sollecitato la ratifica del Protocollo trasporti.

Il sottosegretario DE MISTURA fa presente che da parte del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti sussistono delle perplessità legate anche alla mancata ratifica ad oggi del Protocollo da parte di importanti Stati che si affacciano sull'arco alpino. Per quanto concerne il Ministero degli esteri, si reputa opportuno pertanto un ulteriore approfondimento conoscitivo sulla materia.

Il senatore TONINI *(PD)* richiama la propria posizione da sempre favorevole alla ratifica del Protocollo trasporti, che favorirà un più agevole passaggio dal traffico stradale a quello ferroviario, nella tutela dell'ecosistema alpino. La decisione di non creare nuovi valichi autostradali rende tale scelta in qualche modo obbligata.

Auspica pertanto che nella prossima seduta possa prendere parte ai lavori della Commissione un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti per chiarire la posizione del Dicastero e le motivazioni sottostanti.

Il senatore BETTAMIO *(PdL)* si dichiara scettico sulla possibilità di giungere ad una decisione condivisa di autorizzazione alla ratifica del Protocollo trasporti, trattandosi di una questione da tempo dibattuta senza esiti positivi.

Il presidente DINI informa che si farà tramite della richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti proprio per verificare le posizioni esistenti a livello governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN CORSO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3331

Il relatore MANTICA *(PdL)* fa presente, in relazione all'esame in corso da parte dell'Assemblea del Senato del disegno di legge n. 3331, come l'emendamento approvato dalla Commissione 1.102 abbia ricevuto un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La motivazione è connessa alla mancanza di copertura finanziaria poiché lo stanziamento di 6,7 milioni di euro individuato anche dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge come disponibile per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo dei Comites è già stato in parte destinato ad altre finalità. Pertanto, quegli stessi fondi non possono essere interamente attribuiti alle politiche per gli italiani nel mondo. È stato quindi presentato un ulteriore emendamento dei relatori 1.500 che destina al rifinanziamento delle attività di assistenza per gli italiani residenti all'estero indigenti circa 1,5 milioni di euro. L'incertezza sulle cifre rende comunque necessario un nuovo confronto tra i relatori, i componenti della Commissione e il Governo per recuperare le somme che si intendevano destinare alle politiche migratorie.

Il presidente DINI fa presente che le somme al momento disponibili dovrebbero attestarsi intorno ai 3,5 milioni di euro.

Il relatore TONINI *(PD)* lamenta la confusione che si è ingenerata sulle cifre effettivamente disponibili ad oggi rispetto a quelle indicate nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge.

Il senatore MICHELONI *(PD)* fa presente che per numerosi capitoli delle politiche per gli italiani all'estero si verifica una situazione di sostanziale azzeramento, come ad esempio nel caso del finanziamento dei corsi per l'insegnamento all'estero della lingua e cultura italiana.

L'emendamento a propria firma 1.300/2 (testo 3) individua una modalità alternativa di reperimento di risorse per le politiche migratorie intervenendo con una copertura diversa ed ulteriore rispetto allo stanziamento per le elezioni per il rinnovo dei Comites. Rileva che insisterà per la votazione.

Il relatore MANTICA *(PdL)* osserva che l'emendamento del senatore Micheloni si va a sovrapporre al processo di *spending review* che è in via di definizione per tutti i Ministeri. Ricorda inoltre che il Regolamento del

Senato consente votazioni di emendamenti nonostante il parere contrario della Commissione bilancio.

Il relatore TONINI *(PD)* ritiene preferibile non adottare procedure che forzino la mancanza di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sussistendo comunque la possibilità di impegnare il Governo con un ordine del giorno ad effettuare la *spending review* tutelando determinate finalità.

Il sottosegretario DE MISTURA prende atto a sua volta della difficoltà di individuare l'entità precisa delle somme disponibili attualmente per essere ridestinate alle politiche migratorie, poiché la copertura di 6,7 milioni di euro relativa al disegno di legge si riferiva alle somme disponibili per la diversa finalità delle consultazioni elettorali dei Comites.

Qualora peraltro risultasse una disponibilità inferiore, pari a 3,5 milioni di euro circa, riterrebbe comunque utile la destinazione all'assistenza dei cittadini italiani nel mondo, pur trattandosi di una cifra nettamente inferiore rispetto allo stanziamento per le elezioni.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

305ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3271) ***Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***

(934) ***TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri***

– e petizione n. 170 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore CARRARA *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*, osservando di aver ricevuto numerose *e-mail* di avviso contrario al disegno di legge n. 3271 e che detto fenomeno sembra aver interessato anche molti altri parlamentari.

Tale atteggiamento, a suo avviso, configurerebbe, però, un'indebita pressione sulla Commissione ed i suoi componenti, che dovrebbero, al contrario, vedersi riconosciuta la possibilità di esaminare un provvedimento così delicato liberi da qualsiasi condizionamento.

Sollecita pertanto la Presidenza della Commissione ad attivarsi per segnalare tale problematica.

Concorda il senatore DEL VECCHIO *(PD)*, sottolineando che le predette *e-mail* risultano inviate ad indirizzi specifici di posta elettronica che non dovrebbero essere di pubblico dominio.

La presidente PINOTTI fornisce assicurazioni, riservandosi di approfondire la problematica sollevata.

Con riferimento, poi, ai quesiti tecnici posti dai mittenti in molte delle *e-mail* pervenute, si dichiara sicura che anche il ministero della Difesa potrà rispondere nel dettaglio.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore AMATO *(PdL)* osserva che i rilievi critici sino ad ora formulati alla proposta di legge del Governo appaiono condizionati da eccessivi pregiudizi, sulla base dei quali perfino la stessa esistenza ed il ruolo delle Forze armate sarebbero messe in discussione.

Il disegno di legge n. 3271, al contrario, mira a rafforzare questo ruolo ed a ribadire l'efficacia e l'operatività dello strumento con una struttura coerente, e sarebbe altresì un errore fare delle valutazioni al riguardo considerando esclusivamente il profilo della – comunque necessaria – riduzione delle piante organiche. Le risorse recuperate dal predetto processo, infatti, saranno giustamente reindirizzate a favore dell'operatività e degli investimenti.

Proprio con riferimento agli investimenti, sottolinea quindi la positività dei programmi pluriennali, come quello relativo all'acquisizione del velivolo F-35, che rappresenta un fondamentale investimento anche per le ricadute tecnologiche sul sistema economico del Paese (con contestuale possibilità di dar luogo a delle filiere produttive).

Per quanto attiene, quindi, alla riduzione degli organici, osserva che le misure previste daranno comunque luogo ad importanti risparmi e saranno di natura graduale (al fine di evitare delle inopportune tensioni sociali). Un importante fattore di compensazione, inoltre, potrebbe venire dallo sviluppo di iniziative private nel settore della sicurezza, che potrebbe facilitare l'assorbimento degli esuberi.

L'oratore sottolinea quindi il ruolo fondamentale rivestito dalla partecipazione alle operazioni internazionali di pace, in un contesto globale sempre più caratterizzato da minacce di tipo asimmetrico. La partecipazione alle predette missioni, inoltre, si configura come un importante ed insostituibile tassello della politica estera del Paese, la quale, se registrasse un'involuzione di stampo isolazionistico, potrebbe avere negative ripercussioni anche sull'economia (considerato che nelle zone di intervento si aprono numerose ed importanti opportunità per l'imprenditoria nazionale).

Conclude rimarcando la necessità di uno stretto controllo parlamentare sul contenuto dei futuri decreti delegati, esplicabile tramite il carattere vincolante del parere espresso al riguardo dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore CAFORIO *(IdV)* si sofferma innanzitutto sulle previste riduzioni del personale militare e civile della Difesa, osservando che, in base a quanto prescritto dal disegno di legge del Governo, esse avrebbero luogo in un arco temporale relativamente lungo (circa 12 anni). Inoltre, alcune soluzioni quali il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato o l'utilizzo dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri potrebbero, all'inizio, comportare dei costi. Un ulteriore problema che affligge lo strumento, inoltre, è rappresentato dall'eccessivo numero degli ufficiali generali (uno ogni 356 addetti), e dei marescialli (uno ogni 3 militari).

Un'altra fonte di perplessità si rinviene, a suo avviso, nella riduzione infrastrutturale. Essa, infatti, potrebbe avere pesanti ripercussioni sul meridione d'Italia, qualora il maggior numero di strutture fossero previste nell'area centrale e settentrionale del Paese.

Inoltre, il modello di Difesa sembra orientato sempre più in chiave offensiva, trascurando tuttavia gli importanti profili dell'integrazione europea.

Si sofferma quindi sulla questione degli investimenti, osservando che da un lato il tetto delle risorse assegnate sarebbe stato superato e che, dall'altro, programmi come quello relativo all'acquisizione dei velivoli F-35 mal si conciliano con il lungo arco temporale che interessa la riforma dell'intero strumento.

Conclude sottolineando la mancanza di trasparenza nella riduzione dell'ordinativo dei predetti aerei, la superficialità con cui sarebbero state considerate le prospettive europee nello sviluppo dei velivoli senza pilota e, infine, l'eccessiva genericità delle deleghe contenute nel disegno di legge n. 3271, potenzialmente pregiudizievole delle prerogative parlamentari.

Ad avviso del senatore TORRI *(LNP)* appare ormai indifferibile procedere ad una seria e positiva riforma dello strumento militare nazionale, ed il disegno di legge presentato dal Governo si presenta, peraltro, come un'occasione irripetibile per poter finalmente affrontare e risolvere problemi importantissimi come la possibilità di garantire, al personale militare, di beneficiare dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa, la necessità di risolvere la delicata questione degli alloggi di servizio occupati da non aventi titolo e la necessità di riformare anche il sistema degli allineamenti e della progressione delle carriere.

Anche per quanto riguarda gli investimenti andrebbero considerate le importanti ricadute tecnologiche ed occupazionali legate a programmi come l'acquisizione del caccia F-35.

Stante quanto precede, i recenti appelli formulati contro il disegno di legge n. 3271 da molte associazioni pacifiste non appaiono condivisibili, cosi come risultano essere del tutto fuori luogo quelle proposte che mirano a far transitare l'Arma dei carabinieri sotto il totale controllo del ministero dell'Interno.

Invece, sarebbe opportuno adoperarsi per giungere all'approvazione di un testo condiviso da tutte le forze politiche, prescindendo da interessi e logiche di parte e cercando, per contro, di garantire al personale una condizione di tranquillità e fiducia (ad esempio tramite il riallineamento delle carriere).

Conclude indirizzando uno specifico appello al Gruppo dell'Italia dei Valori affinché assuma un atteggiamento non improntato a mero ostruzionismo, superando, per il bene della Difesa nazionale, ingiustificate opposizioni di principio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Sottocommissione per i pareri

48ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARRARA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12ª Commissione:

(3234) ***CURSI e TOMASSINI. – Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie:*** esame e rinvio;

alle Commissioni 5ª e 6ª riunite:

(3382) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario:*** esame e rinvio.

Plenaria

306ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(3271) ***Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***

(934) ***TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri***

– e petizione n. 170 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La senatrice NEGRI *(PD)* sottolinea la particolare valenza del provvedimento governativo, che polarizza intorno a se importanti interrogativi e ricerche sostanziali e che rappresenta il punto d'arrivo di un lungo processo di riforma e di razionalizzazione, iniziato a partire almeno dal 1997. La tematica merita pertanto un approccio trasparente e veritiero, anche alla luce degli obiettivi collegamenti con i futuri decreti-legge sulla *spending review*, che sono sostanzialmente anticipati in modo omogeneo.

Ciò premesso, l'oratrice osserva che, sul contenuto del provvedimento, sembrano coagularsi degli eccessi di preoccupazione, laddove sarebbe invece opportuno soffermarsi sui dati provenienti dalle audizioni effettuate al riguardo dalla Commissione. Da queste ultime, infatti, emerge innanzitutto che la Difesa è stata destinataria nel tempo di risorse sempre decrescenti e sotto uno stretto controllo, e tale elemento smentisce le affermazioni di investimenti esagerati nel settore.

Un altro dato emerso dalle audizioni sarebbe poi quello dei miglioramenti retributivi nel decennio 1998-2009: laddove l'incremento per il pubblico impiego sarebbe del 26,57 per cento, nel comparto Difesa coinciderebbe con il 40,34 per cento. Su tale base, la riduzione del personale degli alti comandi dovrebbe allora produrre significativi risparmi.

Prosegue l'esposizione soffermandosi sulle problematiche inerenti al personale. In particolare, ancorché l'articolato del disegno di legge del Governo preveda le opportune tutele a seguito delle ristrutturazioni appor-

tate, sembra necessario, infatti, considerare attentamente i contraccolpi sui ruoli civili.

Passando alle spese per i sistemi d'arma, osserva poi che, stando ai dati emersi dalle audizioni effettuate dalla Commissione, i risparmi ottenuti sul personale consentirebbero sostituire e rinnovare mezzi ed equipaggiamenti ormai obsoleti. Sotto tale aspetto, chi sostiene delle tesi contrarie dovrebbe allora portare, a sostegno di esse, dati di natura oggettiva. In ogni caso, sarebbe comunque, a suo avviso, opportuno tenere conto delle linee di indirizzo formulate dalla commissione Difesa della Camera dei deputati al termine dell'indagine conoscitiva svolta sulla materia.

Conclude ponendosi problematicamente sul nuovo articolo 537-*bis* (relativo alla cooperazione con altri Stati per i materiali di armamenti prodotti dall'industria nazionale), che il disegno di legge si propone di introdurre nel Codice dell'ordinamento militare, auspicando degli approfondimenti al riguardo al fine di garantire la competitività del Paese.

Ad avviso del senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD)* appare significativo il fatto che il disegno di legge n. 3271 non sia stato predisposto di concerto con i ministri degli Esteri e dell'Economia, come invece sarebbe dovuto essere a testimonianza della relazione instauratasi, a partire dagli anni '80, tra le Forze armate ed il tessuto nazionale. Tale relazione, peraltro, aveva già assunto particolare rilievo nelle riforme passate (come la sospensione della leva obbligatoria), ed assume, altresì, straordinaria importanza nel contesto delle missioni internazionali di pace: i contingenti operanti all'estero, infatti, debbono avere il necessario e giusto sostegno del Paese alle loro spalle.

Il carattere, quindi, di auto-riforma senza il concerto di altri Ministeri appare decisamente criticabile, così come non sarebbe possibile non porsi problematicamente in ordine ad alcune soluzioni proposte dall'articolato del disegno di legge, come quella che farebbe pagare i servizi resi durante le emergenze.

In campo internazionale, poi, sarebbe opportuno mettere a disposizione permanentemente un determinato numero di reparti per le esigenze delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, e valutare – sempre in un ottica europea, ovvero atlantica – quali investimenti siano realmente utili per le politiche italiane ed europee, mettendo in secondo piano le esigenze – prettamente economiche – dei costruttori dei sistemi d'arma. Sotto tale aspetto, peraltro, sarebbe opportuna una maggiore trasparenza sui dati, al fine di consentire al Parlamento di ridiscutere efficacemente dell'opportunità delle scelte tecniche effettuate.

Conclude ponendo l'accento su possibili eccessi di delega contenuti nell'articolato, sulla necessità di valutare il contenuto del provvedimento anche sotto gli aspetti di interoperabilità a livello europeo, e sull'opportunità, in generale, di rivedere la partecipazione ad alcune missioni internazionali di minore entità, al fine di reperire preziose risorse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3271 e 934, il presidente CARRARA ipotizza di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per il prossimo 10 luglio, alle ore 12. Il predetto termine, potrà in ogni caso essere deliberato al termine della discussione generale.

Ipotizza, altresì, che la Commissione possa essere convocata per l'elezione del proprio Presidente nella mattinata del prossimo 18 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

725ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3331) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* dà conto della portata normativa e finanziaria degli ulteriori emendamenti 1.300/2 (testo 3) e 1.500 trasmessi dall'Assemblea e riferiti al provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di una comunicazione inviata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui la disponibilità effettiva, alla data odierna, delle risorse disponibili sui capitoli di spesa 3081 e 3091, riguardanti le elezioni dei COMITES e del Consiglio generale degli Italiani all'estero, ammonta a poco più di 3,5 milioni di euro, al netto delle rimodulazioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 16 del 2012 e del disegno di legge di assestamento di bilancio.

Pertanto, ritiene che la valutazione sull'emendamento 1.500 non possa che essere di nulla osta, dal momento che esso prevede la destinazione di poco più di 1,5 milioni di euro derivanti dai risparmi di spesa connessi al rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del Consiglio generale degli Italiani all'estero; si riserva, peraltro, di comunicare all'Assemblea che la valutazione di nulla osta si intende comprensiva an-

che di eventuali riformulazioni dell'emendamento 1.500, che non superino un tetto di spesa fissato prudenzialmente in 3 milioni di euro.

Il senatore MORANDO *(PD)*, nel concordare con la proposta del Presidente, ribadisce tuttavia la sussistenza di una forte contraddizione derivante dal fatto che la relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame recava, alla data del 30 maggio, una previsione pari a 6,7 milioni di risparmi e che, con la comunicazione odierna, vengono stimati risparmi di circa 3,5 milioni – peraltro difformi rispetto alla stima di 1,5 milioni fornita ieri dall'Ufficio legislativo del Ministero degli esteri – senza che sia stato prodotto un formale aggiornamento della relazione tecnica. Altresì, non è accettabile recepire pedissequamente le indicazioni provenienti da un atto, come il disegno di legge di assestamento, che non risulta formalmente presentato al Parlamento.

Occorre, quindi, che il Governo indichi con precisione i provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo che hanno comportato la riduzione dei risparmi di spesa inizialmente preventivati.

Il PRESIDENTE chiede formalmente al Governo l'indicazione dei provvedimenti in base ai quali quota parte delle risorse inizialmente appostate nei capitoli 3081 e 3091 non sono più disponibili, formulando altresì l'ipotesi che, alla data del 30 maggio non fosse ancora stato implementato il taglio delle dotazioni rimodulabili di spesa dei Ministeri disposto dal decreto-legge n. 16 del 2012, la cui legge di conversione venne promulgata il 26 aprile, ossia soltanto pochi giorni prima dell'emanazione del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario DE MISTURA, nel riconoscere che sarebbe stato necessario un migliore coordinamento tra il Ministero degli esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, reputa del tutto fondata la richiesta della Commissione di acquisire l'esatta indicazione dei provvedimenti che hanno comportato la riduzione dei risparmi stimati nella relazione tecnica iniziale, auspicando che il confronto tra il Governo e il Parlamento possa produrre un equo risultato per la comunità degli Italiani residenti all'estero.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.300/2 (testo 3) e 1.500, trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

La Commissione approva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è integrato con l'esame, per il parere all'Assemblea, del disegno di legge n. 3284-B (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 52 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

726ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3284-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, che occorre valutare se la delimitazione dell'ambito applicativo del decreto alle società a totale partecipazione pubblica, soltanto qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi, possa comportare minori economie di spese, ancorché non cifrate. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 7-*bis*, occorre valutare se la rinegoziazione del contratti di acquisto di beni e servizi da parte delle aziende sanitarie locali possa ingenerare effetti di contenzioso giudiziario. Con riguardo all'articolo 13-*bis*, comma 5, risulta necessario verificare se il meccanismo di

compensazione ivi previsto ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva sia compatibile con l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica. Chiede, poi, chiarimenti circa il meccanismo di funzionamento del sistema di utilizzo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 dell'articolo 13-*ter*, anche al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario POLILLO ricorda che, per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1-*bis*, é stata adottata una soluzione di compromesso volta ad includere, nell'ambito applicativo del decreto, le sole società che presentino disavanzi di bilancio negli ultimi tre anni: infatti, la supervisione del Commissario straordinario rischia, in ogni modo, di creare attriti con i vertici societari, con conseguente segmentazione della *governance*; pertanto, si è voluto limitare l'operatività della *spending review* alle sole società che presentano problemi di bilancio, escludendo quelle in attivo che, a rigor di logica, non necessitano di ulteriori controlli.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 7-*bis*, è possibile che la rinegoziazione dei contratti di acquisto da parte delle aziende sanitarie locali possa ingenerare contenziosi giudiziari, tuttavia, occorre anche considerare che il costo dei contenziosi potrebbe essere compensato dai risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei contratti.

Nell'escludere l'insorgenza di oneri connessi all'articolo 13-*ter*, fa presente che il meccanismo di compensazione legato al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 13-*bis*, comma 5, verrà disciplinato da un apposito decreto ministeriale, in modo da escludere l'insorgenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno approvare un parere non ostativo, in cui si rilevi la necessità che nei decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 13-*bis*, comma 5, siano stabilite le modalità per assicurare il pagamento degli oneri previdenziali derivanti dai lavori conseguenti agli appalti di cui le imprese siano risultate vincitrici, oltre alla percentuale degli oneri pregressi derivanti dal piano di rientro.

Il senatore FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ritiene che il parere suggerito dal Presidente non possa limitarsi a quest'unico profilo, considerata la presenza di numerosi profili di criticità, come quelli derivanti dalla rinegoziazione dei contratti pubblici, nonché la questione dell'applicazione della *spending review* agli organi costituzionali.

Il senatore VACCARI *(LNP)* esprime forti perplessità sull'ultimo periodo dell'articolo 13-*ter*, primo comma, concernente le modalità di utilizzo delle erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni quadro, ritenendolo poco compatibile con i corretti meccanismi di contabilità pubblica.

Il senatore MORANDO *(PD)*, nel concordare con la proposta di parere suggerita dal Presidente, rileva che la formulazione letterale dell'articolo 13-*bis*, comma 5, è tale da prevenire eventuali nuovi oneri per la finanza pubblica.

Altresì, ritiene che la previsione sugli organi costituzionali contenuta nel comma 2-*bis* dell'articolo 2 sia migliorativa rispetto alla versione iniziale del decreto, soppressa durante l'esame al Senato.

Il senatore AGOSTINI *(PD)*, dopo aver chiesto un chiarimento sulla proposta di parere, a cui risponde il Presidente, rileva come la disposizione sulle società a totale partecipazione pubblica presenti incongruenze tali da comportare effetti distorsivi nella gestione delle società medesime, in quanto rischia di disincentivare le spese di investimento necessarie a far fronte agli obblighi fissati dai contratti di servizio.

Inoltre, ritiene che la riformulazione del primo comma dell'articolo 12, sull'apertura dei plichi delle offerte nelle gare pubbliche, possa ingenerare un contenzioso giurisdizionale, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario POLILLO sottolinea come la modalità di pagamento degli oneri pregressi, a cui si riferisce la proposta di parere, debba trovare puntuale disciplina nei decreti di attuazione.

Il PRESIDENTE ritiene che le ulteriori osservazioni dei Senatori possano trovare una sede adeguata di trattazione nel corso della predisposizione degli ordini del giorno per l'Assemblea.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando la necessità, in relazione all'articolo 13-*bis*, comma 5, che, nei decreti ministeriali, siano stabilite le modalità per assicurare il pagamento degli oneri previdenziali derivanti dai lavori conseguenti agli appalti di cui le imprese siano risultate vincitrici, oltre alla percentuale degli oneri pregressi derivanti dal piano di rientro.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3321) ***Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali***, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Iannaccone ed altri, Razzi ed altri, Donadi ed altri, Pionati, Palagiano ed altri, Cambursano ed altri, Briguglio,

Baccini, Angelino Alfano ed altri, Giachetti ed altri, Graziano ed altri, Moffa ed altri, Antonione ed altri, Casini ed altri, Rubinato ed altri, Dozzo ed altri, Bersani ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire chiarimenti sull'efficacia del meccanismo di funzionamento della clausola di salvaguardia finanziaria contenuta sia nel comma 3 dell'articolo 7 sia nel comma 6 dell'articolo 15: in particolare, chiede conferma del fatto che la quota dei contributi a titolo di cofinanziamento (articolo 7, comma 3) e i risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi elettorali (articolo 15, comma 6) siano sufficienti a garantire l'efficacia delle clausole di salvaguardia.

Il sottosegretario POLILLO fa presente che i rilievi sollevati dal Relatore trovano chiarimenti nella relazione tecnica di passaggio trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, che risulta verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sul provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(3350) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore AGOSTINI *(PD)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.1, in rapporto alla normativa europea. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare che l'emendamento 1.2 abbia un carattere meramente ordinamentale. Gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 presentano profili di onerosità. In merito alla proposta 1.01, occorre valutare gli effetti finanziari della lettera *a)*, mentre la lettera *c)* amplia la platea dei soggetti destinatari di misure di finanziamento.

Il sottosegretario POLILLO dà lettura di una nota di chiarimenti in cui dichiara di concordare con il Relatore sulle proposte onerose mentre non vi sono rilievi finanziari sulle proposte 1.1 e 1.2.

Il PRESIDENTE osserva la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi sulla proposta 1.0.1.

Il relatore AGOSTINI *(PD)* propone, pertanto, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4 e 1.5.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.1, il cui esame è sospeso».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame del disegno di legge n. 3331 di cui sono stati esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea nella seduta antimeridiana di oggi, è pervenuta una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si rappresenta che il risparmio di spesa di 6,7 milioni di euro per il 2012, stimato nella relazione tecnica, si sia ridotto a poco più di 3,5 milioni di euro, per effetto di rimodulazioni di spesa proposte dal Ministero degli esteri e apportate con il provvedimento di assestamento al bilancio 2012, nonché per effetto delle riduzioni di spesa disposte ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012 e intervenute successivamente alla presentazione della predetta relazione tecnica.

Pertanto, si riserva, nel corso dell'esame in Assemblea, di formulare una valutazione non ostativa su eventuali riformulazioni dell'emendamento 1.500, contenute entro il tetto di spesa di 3,5 milioni di euro.

Il senatore MORANDO *(PD)* ribadisce il principio per cui non è accettabile che un risparmio di spesa cifrato in una relazione tecnica venga contraddetto senza un formale provvedimento comunicato alle Camere, come peraltro previsto dalla legge di contabilità nel caso di spostamenti di risorse tra programmi della stessa missione di spesa.

Altresì, non risulta accettabile il rinvio al disegno di legge di assestamento, in quanto quest'ultimo non è stato ancora formalmente presentato al Parlamento.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, 5 luglio 2012, al termine della seduta delle Commissioni 5ª e 6ª riunite, già convocata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

363ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore COSTA *(PdL)* riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, il cui articolo 1 introduce modifiche formali e di coordinamento all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 2010 (articolo 122 TUB). L'articolo 2 apporta integrazioni e modifiche, anche di carattere sistematico, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 141 del 2010, intervenendo sia sull'articolo 127 (in materia di trasparenza) sia sull'articolo 144 del TUB (in tema di sanzioni amministrative). L'articolo 3 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010, che a sua volta opera un'articolata riscrittura degli articoli 107-113 del TUB, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. In particolare, la disposizione chiarisce le forme giuridiche consentite per l'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito. L'articolo 4 mira ad apportare modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 141 del 2010. L'articolo 5 mira ad integrare il

regime transitorio attualmente disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 141 del 2010. L'articolo 6 modifica il nuovo Titolo IV del TUB che disciplina l'attività degli agenti in attività finanziaria e dei creditori finanziari. L'intervento correttivo consiste nel chiarire i punti più controversi dell'attuale normativa, emersi in fase di prima applicazione, con particolare riguardo agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, alla costituzione e allo svolgimento di attività dell'Organismo di gestione degli elenchi e ai requisiti per l'iscrizione nei medesimi. L'articolo 7 contiene modifiche concernenti le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010. La prima modifica è volta a specificare che le associazioni di categoria, oggetto della disposizione, sono giuridicamente non riconosciute e, per loro natura, non possono perseguire scopi commerciali. La seconda modifica proposta consente l'esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento. Infine, con il nuovo comma 2-*bis*, si specifica che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'Inps sussiste in relazione all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore. L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 15, comma 5, del TUB, volte ad applicare a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia tutti i requisiti di onorabilità riferiti alle persone fisiche; precisa che i requisiti onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica; assicura che nel caso di iscrizione di persone giuridiche straniere i requisiti di onorabilità sono valutati secondo criteri di equivalenza. L'articolo 9 è inteso a coordinare il testo dell'articolo 16, comma 1, del TUB con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative. L'articolo 10 introduce nuovi commi volti a sostituire la disposizione contenuta nell'articolo 128-*quater*, comma 8, del TUB, che crea numerose difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. Inoltre, viene chiarita la nozione di collaboratore. L'articolo 11 condiziona l'esercizio dell'attività di cambiavalute all'iscrizione in un apposito registro tenuto dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'articolo 12 reca modifiche riguardanti la struttura dell'Organismo che tiene gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. L'articolo 13 contiene una modifica al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010, volta a ricomprendere tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'Organismo anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico. L'articolo 14 dispone un intervento di correzione sull'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 141, volto, da un lato, ad eliminare il riferimento asistematico alle regole di condotta, la cui emanazione non è prevista in alcuna delle disposizioni introdotte dal decreto, dall'altro, a porre rimedio a un refuso della precedente formulazione che faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori non potessero essere lavoratori autonomi e in più introduceva tale nuova categoria non destinataria di

alcun obbligo. Inoltre, l'intervento correttivo estende anche agli amministratori e ai direttori l'obbligo di formazione continua. Con l'inserimento nel medesimo articolo del nuovo comma 2-*bis* si vuole evitare la sovrapposizione di controlli da parte dell'Organismo e della Guardia di finanza e si promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. L'articolo 15 dispone una rettifica all'articolo 23. comma 5, del decreto legislativo n. 141 del 2010, resasi necessaria al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative. L'articolo 16 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 141 al fine di coordinare la norma con la previsione di estendere l'obbligo di aggiornamento professionale a carico di tutti gli operatori di settore, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori. L'articolo 17 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 26 del decreto legislativo n. 141. L'articolo 18 introduce modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 231 del 2007. L'articolo 19 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141 per allineare la disposizione al nuovo dettato dell'articolo 26. L'articolo 20 contiene una modifica volta a porre rimedio ad un refuso presente nel precedente testo. L'articolo 21 contiene una modifica volta ad eliminare la possibilità che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati, venga avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio di dati. Gli articoli 22 e 23 recano modifiche volte ad adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate, dalla legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), all'articolo 33, comma 1, lettera d-*ter)*, quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n. 88. L'articolo 24 reca una modifica finalizzata a differire l'invio, da parte degli aderenti, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode a fronte della necessità di adeguare il dettato normativo alla effettiva tempistica di definizione della piattaforma tecnologica per il riscontro delle richieste di verifica dei dati relativi all'identità e al reddito. L'articolo 25 mira ad allineare le previsioni, in esso contenute, relative agli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività di *money transfer* alle novità introdotte dall'articolo 49-*bis* di cui si propone l'inserimento nel decreto legislativo n. 231 del 2007. L'articolo 26 modifica l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici). Obiettivo di tale modifica è quello di eliminare la necessità dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 30 della legge n. 109/1994 per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB. Le modifiche apportate dall'articolo 27 consentono alle *holding* che non detengono partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dal nuovo comma 3-*bis*, di non essere soggette all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie. L'attuale formulazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che hanno comportato un

rilevante livello di contenzioso. La modifica proposta dall'articolo 28 è finalizzata a superare tali dubbi. L'articolo 29, concernente la cessione di quote di stipendio o pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, attribuisce, in particolare, alla Banca d'Italia il potere di definire disposizioni volte a favorire la trasparenza, la correttezza ed efficienza nell'erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. L'articolo 30 indica l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotta alla lettera o) dell'articolo 18 del presente decreto legislativo. L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore rende quindi noto che nel corso della mattinata – previo assenso da parte della Presidenza della Commissione – ha avuto luogo un incontro informale con rappresentanti dell'ABI e dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, nel corso del quale sono state acquisite le proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo formulate da tali soggetti (in accordo anche con l'ANASF e l'Assoreti). Auspica che la Commissione, ferma restando la sua autonomia di analisi e valutazione, possa acquisire quanto prima un orientamento del Governo sulla validità di tali proposte, con l'obiettivo di perfezionare ulteriormente il testo in esame.

Il presidente BALDASSARRI ritiene necessario puntualizzare, rispetto alle modalità con cui il Relatore ha provveduto ad acquisire le proposte di modifica avanzate dagli interessati, di essere stato informato solo nel corso dell'odierna mattinata circa lo svolgimento dell'incontro. Pertanto l'assenso dato allo svolgimento dell'incontro era finalizzato a facilitare il lavoro di approfondimento istruttorio da parte del Relatore, provvedendo ad acquisire le valutazioni e le proposte dei soggetti destinatari del provvedimento. Pertanto il suo avallo non può essere interpretato come una acritica condivisione di tali proposte.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore LANNUTTI *(IdV)*, dopo aver dichiarato di essere stato informato dello svolgimento dell'incontro solo nel corso della mattinata, stigmatizza le modalità con cui si è provveduto ad acquisire le osservazioni da parte delle categorie interessate, dal momento che sarebbe stato preferibile utilizzare una diversa procedura improntata a una maggiore trasparenza.

Nel merito lamenta anche il fatto che le dichiarazioni formulate dal Relatore sembrano voler prefigurare un impegno della Commissione a sostenere le proposte di modifica presentate nei confronti del Governo.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* giudica necessario sgombrare il campo da ogni equivoco in merito ai profili procedurali richiamati in precedenza. Dopo essere stato informato tempestivamente dello svolgimento dell'in-

contro, ha deciso di prendervi parte nell'ottica di accelerare i lavori di approfondimento sullo schema di decreto legislativo, acquisendo con la massima celerità possibile le valutazioni e le analisi delle categorie interessate. Ricorda del resto che la senatrice Fontana, già in precedenti occasioni, aveva segnalato come fosse fondamentale per i lavori legislativi della Commissione potersi avvalere degli elementi conoscitivi forniti da soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto di esame. Rispetto a tale condivisibile obiettivo sottolinea quindi l'opportunità di non attribuire un peso eccessivo a questioni di carattere prevalentemente formale, dal momento che l'odierno incontro è da considerarsi certamente proficuo, con l'acquisizione di elementi di analisi e valutazione che saranno ulteriormente approfonditi dal Relatore ed eventualmente sottoposti alla Commissione.

Nel merito del provvedimento stima necessario acquisire l'orientamento del Governo in merito all'opportunità di attenuare i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio, dal momento che le norme contenute nello schema di decreto legislativo potrebbero rischiare di determinare un irrigidimento nell'accesso a tali servizi finanziari. D'altra parte, tale rischio deve essere valutato considerando anche che l'obiettivo del Governo è quello di effettuare una necessaria selezione dei soggetti abilitati, onde assicurare ai consumatori la certezza di avere interlocutori affidabili e qualificati. Sottolinea quindi che il Governo dovrebbe sciogliere tale nodo indicando se è possibile individuare una soluzione in grado di conciliare i due profili testé richiamati. In caso contrario riterrebbe comunque necessario assicurare prevalenza ai principi di tutela dei risparmiatori.

La senatrice LEDDI *(PD)* ritiene necessario operare una corretta valutazione delle modalità con cui il relatore Costa ha ritenuto preferibile acquisire le valutazioni delle categorie interessate, onde allontanare il sospetto che siano state privilegiate procedure poco trasparenti. A suo parere, invece, l'operato del Relatore è assolutamente ineccepibile, dal momento che egli, nella sua autonomia e in base allo specifico ruolo ricoperto, ha ritenuto opportuno utilizzare lo strumento più idoneo per svolgere un'attività istruttoria, nell'ambito peraltro di una sede istituzionale, di per sé idonea a garantire la necessaria trasparenza. Sempre nell'ambito della propria autonomia spetterà al Relatore il compito di vagliare e selezionare le proposte da sottoporre alla Commissione.

Nel merito del provvedimento, giudica necessario soffermarsi su alcuni profili normativi, chiaramente ispirati alla logica di accrescere il livello di tutela e informazione dei consumatori, ma che tuttavia potrebbero produrre degli effetti in senso contrario. Si riferisce in particolare alla previsione che rende obbligatorio indicare più di un parametro per valutare il tasso di interesse dei prodotti finanziari, con riferimento al TAN, al TAEG e al TAG. Infatti tali indicatori potrebbero costringere i consumatori a svolgere verifiche faticose e non sempre agevoli alla ricerca del tasso di interesse più conveniente, ponendosi dunque in contrasto con l'obiettivo

di accrescere l'informazione e la consapevolezza nella scelta dei prodotti finanziari. A suo avviso, sarebbe invece preferibile uniformare le modalità di formazione e di esplicitazione dei tassi di interesse, in modo da permettere un reale confronto ai consumatori.

Il presidente BALDASSARRI, ricollegandosi a talune osservazioni svolte dalla senatrice Leddi, concorda con il rilievo secondo cui ogni commissario, a maggior ragione se relatore designato sul provvedimento, può acquisire informazioni e valutazioni dalle categorie interessate con gli strumenti e le procedure ritenute preferibili. A suo parere, tuttavia, risulta sempre più corretto e prudente che ciò avvenga nell'ambito di una cornice istituzionale. Nello specifico ribadisce di essere stato informato della richiesta di svolgere un incontro con le categorie interessate soltanto nella mattinata di oggi e che quindi non spettava a lui la decisione ad autorizzare lo svolgimento dell'incontro stesso, non essendo pervenuta alcuna formale richiesta di intervenire in audizione. Giudica comunque appropriata la scelta del Relatore di procedere a un incontro informale e sottolinea che la Commissione prenderà in esame, nella sua autonomia, le proposte che lo stesso Relatore riterrà di sottoporle.

Il relatore COSTA *(PdL)* ritiene doveroso precisare che, su sua richiesta, tutti i rappresentanti dei Gruppi e, ovviamente lo stesso Presidente, sono stati informati tempestivamente dello svolgimento dell'incontro e che il richiamo all'assenso dato dal presidente Baldassarri è da intendersi come un atto di rispetto nei confronti della funzione da lui svolta, senza nessuna implicazione circa la condivisione o meno delle proposte che sono state acquisite.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che il parere sullo schema di decreto legislativo dovrà essere espresso entro il 4 agosto: trattandosi di un arco di tempo abbastanza ampio e rilevata altresì la necessità di compiere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in titolo, propone alla Commissione di rinviarne l'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 272 (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO RIGUARDANTE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 147 DEL 2012 RELATIVA AL DIMENSIONAMENTO DELLE SCUOLE (*DOC. *VII, n. 165)*

Plenaria

393ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2997) ***Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali***

(2794) ***MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Il senatore RUSCONI *(PD)* chiede di sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, la cui assenza sta generando una fase di stallo, benché si tratti di provvedimenti attesi dagli operatori del settore. Ciò al fine di concludere l'esame prima della pausa estiva.

Il PRESIDENTE riconosce che i margini per l'approvazione dei disegni di legge in titolo sono alquanto ristretti. Fa presente peraltro di aver più volte sollecitato il Presidente della 5ª Commissione affinché fosse reso il prescritto parere sui provvedimenti pendenti. Assicura comunque che rappresenterà nuovamente l'esigenza avanzata.

Il correlatore ASCIUTTI *(PdL)* rammenta che, all'atto del loro insediamento, alcuni Ministri avevano mostrato interesse nei confronti di proposte legislative di iniziativa parlamentare all'esame della Commissione. Precisando di aver finora intrapreso, unitamente al correlatore Marcucci, un proficuo confronto con l'Esecutivo sul provvedimento in titolo, suggerisce che sia il Ministro stesso a sollecitare il Presidente della Commissione bilancio, onde superare l'attuale stasi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2862 E CONNESSI

Il senatore RUSCONI *(PD)*, riallacciandosi a quanto affermato poc'anzi in materia di restauratori, ribadisce l'esigenza di acquisire il parere della Commissione bilancio sui disegni di legge nn. 2862 e connessi interenti i borghi antichi, tanto più che nel caso in questione si tratta di testi già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Si associa il senatore ASCIUTTI *(PdL)*.

Il PRESIDENTE assicura che anche in questo caso intercederà presso il Presidente Azzollini.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1728

Il senatore RUSCONI *(PD)* chiede chiarimenti circa il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1728 sui Giochi della gioventù, il cui *iter* è fermo da tempo.

Il PRESIDENTE fa presente che l'argomento potrà essere discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

AFFARE ASSEGNATO

Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *(Doc.* VII, n. 165)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva del senatore Rusconi. Fa presente altresì che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha appena svolto l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice SOLIANI *(PD)*, la quale sottolinea l'importanza dell'autonomia scolastica che trae origine dalla legge n. 59 del 1997. Dopo aver ricordato gli effetti negativi del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di dimensionamento della rete scolastica, ritiene che la sentenza n. 147 della Corte costituzionale rappresenti un'occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell'autonomia.

Nel richiamare poi la giurisprudenza della Corte in materia, registra con piacere che il giudice relatore della pronuncia in esame è Sergio Mattarella, uno dei protagonisti di un momento evolutivo di rilievo per il processo che ha condotto all'autonomia scolastica.

Afferma peraltro che gli aspetti fondamentali della pronuncia della Consulta attengono, da un lato, alla necessità che lo Stato concerti con le Regioni le modalità di organizzazione della rete scolastica e, dall'altro, all'imprescindibile rispetto dell'autonomia, in virtù della quale non è possibile un intervento di dettaglio in ambiti di legislazione concorrente.

Giudica altresì interessante il criterio della dimensione longitudinale degli istituti comprensivi, in luogo di un mero parametro numerico, onde consentire alle Regioni di tener conto delle rispettive peculiarità. Osserva del resto come la consistenza delle scuole rappresenti un valore per le comunità di riferimento.

Nel ribadire l'importanza della concertazione e dell'autonomia, si interroga quindi sulla capacità delle Regioni di non produrre squilibri eccessivi nell'attuazione del dimensionamento. Precisa inoltre che la sentenza ha ribadito la competenza statale sul personale scolastico e dirigenziale, in ossequio ad un principio di parità di trattamento per tutti gli studenti italiani. Ciò non toglie tuttavia la possibilità di un'assegnazione del personale, in particolare di quello dirigenziale, che sia funzionale e flessibile per assicurare le specificità territoriali.

Reputa pertanto che lo Stato debba indicare le condizioni per l'attuazione dell'autonomia, anche ai fini del bilancio, tenendo comunque pre-

sente che vi saranno presumibilmente dei tagli ulteriori agli uffici periferici del Ministero, data la situazione in costante trasformazione.

Nell'auspicio che tali considerazioni siano recepite nello schema di risoluzione del relatore, giudica assai utile offrire delle prospettive concrete per l'attuazione della sentenza per l'anno scolastico 2013-2014, cogliendo così l'occasione per dare degli indirizzi all'Esecutivo. Ritiene infine che la sentenza raccolga l'intero patrimonio di cultura istituzionale e politica acquisito finora.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* attribuisce un particolare merito alla pronuncia della Corte nella misura in cui essa ha posto l'attenzione sul rapporto tra lo Stato e le Regioni in questa materia. Invita peraltro a considerare il particolare contesto attuale, che vede le Regioni in seria difficoltà nella gestione della propria sfera di competenza attribuita dal Titolo V. Registra infatti criticamente una sorta di impossibilità tecnica di funzionamento, che potrà condurre ad una nuova centralizzazione oppure ad una più spiccata autonomia.

Ritiene comunque che qualora il personale scolastico rientrasse nelle competenze regionali vi sarebbe un aumento dei costi, come accade già in altri settori.

Concorda pertanto con la piena autonomia, purché ad essa consegua la responsabilità, in modo che lo Stato non debba poi sopperire alle negligenze delle amministrazioni regionali. Rammenta altresì che già dal 1997 si è legiferato in materia di dimensionamento, su cui si potrà dunque riflettere alla luce della summenzionata sentenza n. 147.

Nel ribadire nuovamente la competenza esclusiva statale sul personale direttivo delle scuole, si augura che possano essere date indicazioni precise alle Regioni sul percorso da intraprendere, ponendo al centro l'autonomia e in particolare l'organico funzionale. Si interroga conclusivamente sulla capacità delle Regioni di assumersi in concreto la responsabilità per il personale docente, che implicherebbe comunque un ripensamento del Titolo V della Costituzione.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* precisa che in base al testo vigente della Costituzione la gestione del personale scolastico rientra nella sfera di legislazione esclusiva dello Stato.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* esprime un giudizio senz'altro positivo sulla sentenza n. 147, ravvisando l'assoluta coerenza nella giurisprudenza della Corte in materia di limiti della legislazione statale rispetto a quella concorrente. Cita poi gli ambiti riservati allo Stato per quanto riguarda le norme generali sull'istruzione, concordando altresì con il senatore Asciutti circa la necessità di trasferire competenze solo previa responsabilizzazione e indicazione degli obiettivi, anche per quanto concerne il piano finanziario. Rammenta del resto che un principio analogo è stato seguito in occasione dell'esame

della legge n. 240 del 2010 sull'università, che ha tentato proprio di coniugare autonomia e responsabilità.

Riallacciandosi alla puntualizzazione della senatrice Vittoria Franco, ritiene che sull'assunzione di personale non vi sia un preclusione netta a che possano subentrare le Regioni.

Dopo che la senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* ha ribadito la sfera di competenza statale sul personale scolastico, il PRESIDENTE ricorda il contenuto dell'articolo 117, nonché dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione in materia di istruzione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,10

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 273 (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

417ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3372) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre la discussione.

Il senatore DE TONI *(IdV)* esprime un complessivo apprezzamento per il provvedimento in esame, integrato presso l'altro ramo del Parlamento anche mediante l'apporto della sua parte politica. Dopo aver evidenziato che sarebbe stato preferibile procedere alla riforma del settore della protezione civile attraverso un disegno di legge ordinaria, dichiara di valutare con particolare favore le norme relative all'introduzione di un limite temporale definito per l'esercizio di poteri straordinari in occasione di calamità naturali, quelle relative all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali nella gestione delle emergenze, al coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali nell'attività di allerta e monitoraggio dei rischi meteo e idrogeologici, nonché alla previsione di una maggiore specificità nel contenuto delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

A suo avviso, suscita invece alcune perplessità il meccanismo di finanziamento del sistema, dipendente in misura quasi esclusiva dal Fondo nazionale della protezione civile: in caso di insufficienza delle risorse ivi appostate, c'è il rischio che le spese vengano compensate, tra l'altro, con un aumento delle accise sui carburanti, con un aggravio notevole per i cittadini. Ritiene, infine, poco definita la disposizione relativa all'istituzione di un'anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi.

Il senatore RANUCCI *(PD)* si sofferma sulle problematiche relative alla copertura assicurativa dei fabbricati contro i danni derivanti da calamità naturali ritenendo necessario spostare il rischio dal pubblico al privato. Occorrerebbe, inoltre, individuare modalità che garantiscano che le imprese assicurative offrano le loro coperture a prezzi congrui anche in zone a rischio sismico.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* afferma che con il provvedimento in esame, migliorato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, può considerarsi conclusa la stagione in cui la gestione delle emergenze e delle calamità naturali era affidata esclusivamente a strumenti derogatori della legislazione vigente, con il rischio di dar luogo a situazioni opache e poco trasparenti. Nel formulare un giudizio complessivamente positivo, esprime tuttavia qualche preoccupazione per le modalità di finanziamento del sistema della protezione civile, evidenziando peraltro il pericolo che venga scaricato un onere finanziario eccessivo sugli enti locali.

Il presidente GRILLO concorda con le preoccupazioni avanzate in relazione al coinvolgimento degli enti locali nelle spese per fronteggiare le calamità naturali, soprattutto in riferimento alle compensazioni cui essi sono tenuti rispetto agli oneri sostenuti a livello centrale. Ritiene inoltre condivisibile l'esigenza di dare soluzione al problema della copertura assicurativa degli immobili contro il rischio di calamità naturali.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

418ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il professor Angelo Marcello Cardani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del designato a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il presidente GRILLO, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere richiesto dalla legge n. 249 del 1997 sulla proposta di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dà il benvenuto al professor Angelo Marcello Cardani.

Il professor CARDANI ringrazia la Commissione, con la quale dichiara di voler condividere alcune questione di carattere generale.

Il prossimo settennato dell'Autorità si colloca a cavallo di un grande momento di trasformazione nel settore dei media e delle comunicazioni e gli effetti della diffusione di *internet* saranno più profondi di quanto i numeri possano raccontare. Entro sette anni saremo poi alle soglie del 2020, data che richiama l'Agenda digitale ed il piano di sviluppo europei.

Siamo già nell'era della transmedialità e in futuro i confini tra stampa, editoria, televisione, cinema, poste, intrattenimento e telecomunicazioni potrebbero assumere accezioni molto diverse rispetto a quelle che diamo loro oggi, con confini molto più sfumati e problematiche ben di-

verse. Questi cambiamenti porteranno anche un'evoluzione dei diritti e delle libertà fondamentali.

Il problema principale della perdita di competitività per l'Italia è la scarsa crescita della produttività nell'ultimo decennio, proprio quello della rivoluzione *internet*. Purtroppo, non è chiaro come sarà possibile rimediarvi recuperando il tempo e il terreno perso. Sarà necessario «pensare digitale», trasferire il digitale o includere nell'ecosistema digitale ampi settori della nostra attività, da una diversa organizzazione delle imprese a settori della produzione manifatturiera.

Tutti questi problemi non sono facili da risolvere e sarà necessaria una forte cooperazione tra il regolatore e il legislatore per affrontarli adeguatamente e trovare soluzioni congrue. Sarà, del pari, necessario un forte collegamento con le altre istituzioni, in primo luogo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Unione europea resta un punto di riferimento irrinunciabile, sia per la sua rilevanza come nostro mercato di riferimento sia come fonte normativa.

Rispetto agli altri membri dell'Unione, l'Italia è ancora molto indietro in termini di utilizzo di *internet*, nelle competenze informatiche e nell'uso dell'*e-government*.

Nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno scorsi, è ripetuta la convinzione che l'economia digitale possa fare molto per trainare uno sviluppo intelligente e sostenibile, che l'efficienza della pubblica amministrazione passi per l'*e-government*, che la data del 2015 sia un limite non sorpassabile per la creazione di un mercato interno digitale efficiente e funzionante, dove il commercio elettronico, la fatturazione elettronica ed i sistemi di pagamento elettronico creino nuove opportunità di crescita e di integrazione. Il tutto rispettando diritti quali la diversità culturale e la proprietà intellettuale.

Su questi temi occorre riuscire a trovare una «via italiana» alla digitalizzazione che, come Paese nel suo complesso, ci permetta di recuperare il tempo e le posizioni perdute.

I temi evocati sono caratterizzati da un enorme potenziale di crescita per il nostro Paese, paradossalmente maggiore che altrove proprio perché siamo più indietro.

L'Italia presenta anche ostacoli e problemi per certi versi maggiori di altri Paesi, come la struttura geografica, l'orografia, la distribuzione degli abitanti in tanti piccoli centri, ma ciò rende anche molto più importante e determinante che altrove il tema dell'inclusione e dell'eguaglianza sociale.

Si sofferma sulle competenze e le professionalità dell'AGCOM. Ritiene il livello di quest'ultima molto elevato, citando il valore ampiamente positivo dell'investimento diretto estero nel comparto di competenza dell'AGCOM a fronte di valori molto minori in altri comparti.

Ricorda, inoltre, il ruolo importante di tutela dei consumatori ed il prezioso contributo dei Corecom.

Dopo aver illustrato brevemente il proprio *curriculum* professionale, afferma che in questa fase storica la vera scelta che l'Italia deve compiere

è come affrontare la progressiva digitalizzazione dell'economia. Ciò richiede investimenti rilevanti, ma ancora di più una diffusa comprensione dei fenomeni in atto ed una chiara strategia di identificazione di obiettivi e di perseguimento degli stessi.

È necessario colmare il profondo divario con i *partner* europei in un periodo nel quale dovremmo anche prestare molta attenzione alla redditività dei nostri investimenti, sempre mantenendo alta la difesa dei principi e dei valori fondamentali della nostra cultura e tradizione politica e costituzionale.

Il presidente GRILLO ringrazia il professor Cardani per la sua esposizione e ritiene interessante l'osservazione relativa alla scarsa crescita della produttività del Paese proprio nel decennio caratterizzato dalla rivoluzione *internet*.

Il senatore RANUCCI *(PD)* ritiene importante che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia guidata da una personalità che conosce approfonditamente i punti di debolezza dell'Italia e i punti di forza degli altri Paesi. La diffusione della transmedialità impone di considerare sotto una nuova luce questioni importanti quale la tutela del diritto d'autore.

Nell'immaginare le prospettive future della digitalizzazione, occorre tener presente che alcune zone del Paese sono ancora prive delle necessarie infrastrutture.

È giusto individuare una via italiana alla digitalizzazione, che tenga conto delle specificità del Paese, anche in considerazione della rilevanza degli investimenti che potrebbero essere attratti.

Il senatore BALDINI *(PdL)* osserva che la relazione del professor Cardani delinea interessanti prospettive per l'economia di un Paese che deve essere moderno e competitivo.

È utile svolgere una riflessione sulle cause che hanno determinato il ritardo dell'Italia rispetto al resto d'Europa e impiegare i grandi mezzi di comunicazione, quale quello radiotelevisivo, per sviluppare appieno tutte le potenzialità.

In un momento caratterizzato da una oggettiva carenza di partecipazione democratica alla vita politica, si domanda se i nuovi strumenti tecnologici possano agevolare la condivisione delle scelte più rilevanti.

È apprezzabile che imprese straniere abbiano interesse ad operare sul mercato italiano, in considerazione delle potenzialità dello stesso, ma è anche importante che le imprese italiane siano competitive sui mercati stranieri.

Il senatore VIMERCATI *(PD)* ringrazia il professor Cardani per la sua esposizione e osserva che il suo *curriculum* potrebbe dare maggiore respiro al sistema delle autorità indipendenti, finora eccessivamente incentrate sulla Capitale.

Si riconosce nelle prospettive delineate dall'audito, che coincidono con le questioni sulle quali il Partito Democratico si sta confrontando da tempo e concorda sul fatto che il prossimo mandato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sarà caratterizzato dall'accelerazione della rivoluzione digitale. Tuttavia, dovranno essere risolti anche alcuni vecchi problemi in materia di servizio pubblico radiotelevisivo; digitale terrestre; concorrenza e tutela del diritto d'autore. Premesso che sarà importante instaurare un'interlocuzione adeguata tra Autorità e Parlamento, il Partito Democratico è disponibile a un ragionamento comune per l'individuazione del punto di equilibrio tra tutela dei diritti degli autori e degli utenti di *internet*.

La senatrice DONAGGIO *(PD)* apprezza i passaggi della relazione del professor Cardani sul rilancio della crescita.

Manifesta timore che l'eccessivo ricorso a sistemi di pagamento elettronico possa determinare una fittizia moltiplicazione della valuta.

Esprime soddisfazione per l'attenzione dedicata ai consumatori e auspica che, una volta concluse le procedure di nomina dei nuovi vertici dell'Autorità, possano essere previsti nuovi incontri per approfondire maggiormente le questioni sollevate nel corso dell'audizione odierna.

Chiede, infine, al professor Cardani la disponibilità a mettere a disposizione della Commissione lo studio da lui effettuato sugli effetti della diffusione delle reti di nuova generazione sul sistema economico italiano.

Il senatore MATTEOLI *(PdL)* valuta in maniera molto positiva il *curriculum* del presidente designato.

Il quadro che emerge dalla relazione svolta dal professor Cardani evidenzia numerose criticità che affliggono l'Italia e il Parlamento attende dall'Autorità proposte concrete per la loro risoluzione.

Il senatore DE TONI *(IdV)* ritiene che la lettura offerta dal professor Cardani non sia pessimistica, bensì la fotografica fedele della realtà e che ciò costituisca una sfida ed una opportunità per il Paese.

Il senatore BUTTI *(PdL)* individua una serie di questioni che attendono una risoluzione. In primo luogo, bisogna compiere una valutazione complessiva sul processo di passaggio al digitale. Ricorda, poi, la questione LCN, che assume un'importanza fondamentale per numerosi operatori, che sono ora in attesa di apprendere le decisioni della giustizia amministrativa in merito. Vi sono, inoltre, i temi relativi alla tutela del diritto d'autore e della lotta alla pirateria.

Il senatore GALLO *(PdL)* manifesta apprezzamento per la relazione del professor Cardani e condivide la necessità di predisporre una chiara strategia di identificazione degli obiettivi e di perseguimento degli stessi. Auspica, infine, una proficua interlocuzione tra il Parlamento e i nuovi vertici dell'AGCOM.

Il presidente GRILLO ricorda che l'audizione odierna è finalizzata alla successiva espressione del parere sulla proposta di nomina da parte della Commissione e che vi saranno, in futuro, altre occasioni per approfondire nel dettaglio tutte le questioni rientrati nel mandato dell'Autorità.

Il professor CARDANI afferma che i problemi che l'Italia deve affrontare con riferimento alla rivoluzione digitale possono essere inquadrati su due livelli, un livello tecnico, per il quale l'Autorità è assolutamente preparata, e un livello politico. La distinzione tra i due livelli può presentare sfumature, in quanto alcune questioni che attengono eminentemente a diritti e a valori non si risolvono esclusivamente sul piano tecnico e, in questi casi, la valutazione del Parlamento è essenziale.

Le difficoltà di strategia derivano dal fatto che la rivoluzione digitale richiede un cambio di mentalità.

Svolge, infine, alcune considerazioni sulle potenzialità insite nella diffusione dello strumento digitale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Cardani e i senatori intervenuti, dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Angelo Marcello Cardani a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLO *(PdL)* ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Fa presente inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, la proposta di nomina dovrà ottenere il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Commissioni stesse.

Ricorda che si è appena conclusa l'audizione del professor Cardani, il cui *curriculum* è a disposizione dei membri della Commissione. In considerazione dell'alto profilo professionale espresso dal soggetto designato, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Angelo Marcello Cardani a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI *(PdL)*, BORNACIN *(PdL)*, BUTTI *(PdL)*, PICCIONI *(PdL)* – in sostituzione del senatore

Camber – DE TONI *(IdV)*, DONAGGIO *(PD)*, Marco FILIPPI *(PD)*, FISTAROL *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, GALLO *(PdL)*, GRILLO *(PdL)*, LADU *(PdL)*, MAGISTRELLI *(PD)*, MATTEOLI *(PdL)*, MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*, MILANA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, MORRI *(PD)*, PAPANIA *(PD)*, RANUCCI *(PD)*, Giancarlo SERAFINI *(PdL)*, VITA *(PD)* – in sostituzione del senatore Sircana – NESSA *(PdL)* – in sostituzione del senatore Tofani – e VIMERCATI *(PD)*.

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 21 voti favorevoli ed un astenuto.

Il PRESIDENTE, proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168 (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA

indi del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ BUONITALIA S.P.A., IN MERITO AI PIù RECENTI SVILUPPI INERENTI AL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI TALE ORGANISMO

Plenaria

320ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3310) ***ANDRIA ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che nel corso dell'audizione del Presidente della Fondazione Dieta Mediterranea, professor Gaetano Crepaldi, svolta il 3 luglio scorso, sono state acquisite talune documentazioni, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169 (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16.10

AUDIZIONE INFORMALE DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE IN RELAZIONE ALL'ATTO DI GOVERNO N. 479 (UTILIZZO PESTICIDI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170 (3ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA) IN RELAZIONE ALL'ATTO DI GOVERNO N. 479 (UTILIZZO PESTICIDI)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3270) ***Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

(1329) ***GAMBA ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni***

(1464) ***FIORONI ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Vari e gli cede la parola per illustrare la posizione del Governo sui provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario VARI si sofferma sui contenuti del disegno di legge n. 3270, uscito dall'esame della Camera dei deputati, confermando la posizione favorevole del Governo rispetto ad attività la cui regolazione è lasciata al mercato essendo legate alla capacità del professionista di imporsi attraverso la propria competenza. Diversamente esprime un orientamento

critico rispetto ad alcune disposizioni contenute nei disegni di legge nn. 1329 e 1464, con particolare riguardo al riconoscimento delle professioni attraverso un importante intervento di natura pubblica; al riconoscimento delle associazioni mediante una procedura a forte impatto pubblico; al rilascio da parte delle associazioni degli attestati di competenza, senza che sia un soggetto indipendente ad individuare i requisiti minimi per il conseguimento dell'attestato stesso.

Complessivamente il Governo è contrario ad introdurre vincoli nel mercato delle professioni e dei servizi professionali, in assenza di esigenze regolatorie specifiche. La regolamentazione delle professioni, qualora effettivamente necessaria, dovrebbe derivare da un puntuale intervento di natura normativa che individui per ciascuna di esse requisiti di accesso e modalità di svolgimento nei soli casi in cui ciò sia necessario per particolari ragioni di interesse pubblico.

La relatrice FIORONI *(PD)* condivide le preoccupazioni espresse dal Governo, confermando la sua preferenza per il disegno di legge n. 3270 nell'individuazione delle migliori pratiche per l'esercizio di professioni di sicuro interesse per il mondo giovanile.

Il presidente CURSI esprime preoccupazioni per l'assenza di una rilevanza pubblica in qualifiche utilizzate per l'offerta di servizi ai cittadini.

Alla luce del dibattito, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 3270, già approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare alle ore 13 di venerdì 13 luglio 2012 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti allo stesso.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica infine che sta per avere inizio, in sede di Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 3270 e connessi, l'audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e che il documento eventualmente depositato – ove nulla osti da parte degli auditi – sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 3270 e connessi

Riunione n. 5

Relatrice: FIORONI *(PD)*

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3270 E CONNESSI (PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
CURSI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

334ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3350) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dei ieri.

Il PRESIDENTE avverte che la 1ª e la 5ª Commissione permanente hanno entrambe espresso parere non ostativo sul testo; la Commissione affari costituzionali ha altresì formulato parere non ostativo sugli emendamenti presentati, sui quali si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore NEROZZI *(PD)*, nel ribadire la sollecitazione ad una rapida conclusione dell'*iter* di conversione da parte dei rappresentanti delle organizzazioni di settore, ascoltati in via informale, propone di procedere alla bocciatura di tutte le proposte emendative, che ovviamente potranno essere successivamente presentate in occasione dell'esame in Assemblea, unitamente ad ordini del giorno finalizzati a dare soluzione ad eventuali altre problematiche di carattere interpretativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con le valutazioni del relatore.

Presente il prescritto numero di senatori, il Presidente GIULIANO mette quindi separatamente e successivamente ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2, gli identici 1.3, 1.4 e 1.5, e 1.0.1, che risultano tutti respinti.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (n. 489)

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Rinvio dell'esame)

In considerazione dell'assenza della relatrice Spadoni Urbani, il PRESIDENTE avverte che l'incardinamento dell'esame dell'atto avverrà in altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

343ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) (n. 491)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo recante il riordino della Croce rossa è stato assegnato alla Commissione il 28 giugno scorso per l'espressione del parere. Si rileva che il termine per l'esercizio della delega legislativa – previsto all'articolo 2 della legge delega n. 183 del 2010 e differito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012 – risulta scaduto il 30 giugno scorso. La stessa legge delega stabilisce al comma 2 del citato articolo 2 che il parere delle competenti Commissioni parlamentari è espresso entro quaranta giorni dall'assegnazione dello schema; nella fattispecie, pertanto, stante la ricordata assegnazione del provvedimento il 28 giugno scorso, il termine per l'espressione del parere scadrebbe successivamente al termine per l'esercizio della delega, posto al 30 giugno.

Peraltro, la legge delega, nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, prevede un meccanismo di proroga di due mesi nella sola ipotesi in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi.

Si rende altresì noto che risulta allegata allo schema in esame una nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legali (DAGL) della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, che sostiene che se il legislatore ha voluto introdurre tale previsione di proroga nel caso in cui il termine per l'espressione del parere delle Commissioni scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, al fine di consentire comunque al Governo di adeguarsi ai rilievi delle Commissioni parlamentari, per la medesima *ratio* si potrà usufruire di tale proroga se i termini per l'espressione del parere parlamentare scadono successivamente all'originario termine di delega.

Sempre secondo tale nota, l'interpretazione esposta sarebbe stata confermata da alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'esame del Codice dell'ordinamento militare.

Nell'avvertire che le questioni richiamate sono state affrontate in una riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, ritiene che potrebbe essere programmata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato per definire le eventuali modalità di esame del provvedimento, anche con riferimento ai profili esposti, sui quali, in ogni caso, invita i rappresentanti dei Gruppi a fornire una valutazione.

La senatrice BASSOLI *(PD)* ritiene che lo schema di decreto legislativo merita un esame attento da parte della Commissione, in primo luogo per comprendere se lo stesso abbia recepito le proposte ed i suggerimenti contenuti nel documento finale dell'indagine conoscitiva conclusa dalla Commissione il 18 gennaio scorso. Anche per conseguire questa preliminare finalità, concorda con la proposta del Presidente di prevedere un Ufficio di Presidenza.

Il senatore FOSSON *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* e la senatrice CASTIGLIONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* aderiscono alla proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore SACCOMANNO *(PdL)* rileva l'opportunità che la Commissione si pronunci con un parere nel merito dello schema di decreto legislativo in titolo, soprattutto per dare seguito al lavoro compiuto in occasione dell'indagine conoscitiva in tema di riordino della Croce rossa.

Il senatore BOSONE *(PD)*, nel rilevare che sembrerebbe applicarsi nella fattispecie il meccanismo di proroga automatica che permetterebbe di poter esprimere il parere in tempi congrui, concorda con la proposta del Presidente di prevedere un Ufficio di Presidenza integrato, nella convinzione comunque che la Commissione possa esprimersi sul provvedimento in titolo, magari concordando, nei limiti del possibile, una linea di azione con l'altro ramo del Parlamento e tenuto conto delle indicazioni che potranno emergere in sede di Conferenza unificata. A suo giudizio, infatti, appare indispensabile che la Commissione esprima il proprio orientamento, anche perché nel merito è stato presentato un articolato assai lon-

tano dagli auspici contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione.

Il senatore GRAMAZIO *(PdL)* ricorda che in una precedente seduta aveva richiesto l'audizione del Ministro della salute affinché riferisse alla Commissione le ipotesi di riordino della Croce rossa.

Il PRESIDENTE informa che il Ministro si è reso disponibile a riferire in Commissione su tale argomento nella mattinata di giovedì 19 luglio.

Ad avviso del senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)* sembrano profilarsi in merito alle questioni opportunamente richiamate in avvio di seduta dal Presidente problemi di natura costituzionale e di carattere politico. Per quanto attiene ai primi, l'eventuale scadenza del termine di esercizio della delega legislativa si ripercuoterebbe inevitabilmente sugli spazi a disposizione della Commissione per esercitare la propria azione in merito al contenuto dello schema in esame. In ogni caso, condivide la proposta di chiarire tale questione in un prossimo Ufficio di Presidenza integrato, anche se, a suo parere, la Commissione potrebbe avviare l'esame del provvedimento fin dalla seduta odierna. Infatti, è indispensabile che la Commissione apra un approfondimento sui contenuti dello schema in titolo che, ad una prima lettura, sembrerebbero completamente distanti dalle proposte recate nel documento conclusivo della citata indagine conoscitiva. A tale riguardo, appare singolare che nella documentazione che accompagna il provvedimento in titolo non vi sia alcun riferimento alla procedura informativa a suo tempo condotta dalla Commissione.

Per quanto concerne poi i profili più strettamente politici, pur non avendo mai fatto mancare il proprio leale sostegno verso l'Esecutivo, constata con rammarico che le prerogative del Parlamento sembrano espropriate. Ad esempio, nello schema di decreto recante il riordino degli enti vigilati (atto del Governo n. 484) non è fatta menzione in alcun modo del parere che fu approvato dalla Commissione sull'atto del Governo n. 410 che verteva sulle medesime tematiche. Peraltro, risulta ancora più grave che, secondo alcune indiscrezioni, il testo definitivo del decreto legislativo non abbia tenuto in conto neppure le condizioni espresse dalla Commissione nel parere di recente reso sul citato atto del Governo n. 484.

Alla luce di tali considerazioni, rileva la necessità che l'azione dell'Esecutivo sia maggiormente rispettosa delle prerogative del Parlamento.

La senatrice BASSOLI *(PD)* prende la parola per precisare che la programmazione di un Ufficio di Presidenza per affrontare i nodi problematici fin qui emersi non nasconde alcun intento dilatorio, ma appare propedeutica per una attività istruttoria indispensabile per il più corretto e completo esame di un così complesso provvedimento.

Il PRESIDENTE, nel sintetizzare le considerazioni svolte dai senatori intervenuti, constata che vi è un sostanziale consenso allo svolgimento di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato che, anche in sintonia con quanto nel frattempo potrà essere deciso dall'altro ramo del Parlamento, affronti pregiudizialmente la questione riportata in apertura di seduta. Infatti, di fronte agli aspetti controversi del rispetto del termine della delega legislativa, la Commissione potrebbe, da un lato, procedere nell'esame ed esprimere il richiesto parere; dall'altro, potrebbe informare il Presidente del Senato ed eventualmente lo stesso Governo delle questioni controverse che sono emerse. Inoltre, riterrebbe da non escludere anche l'ipotesi che sia la stessa Commissione a dirimere nella sua autonomia il problema della possibile scadenza del termine di esercizio della delega legislativa.

Proprio al fine di non dilatare eccessivamente i tempi, conferma che è sua intenzione convocare l'Ufficio di Presidenza per martedì prossimo, confermando altresì che è certamente interesse della Commissione, una volta risolto tale nodo pregiudiziale, entrare nel merito del provvedimento per verificare se gli indirizzi prospettati al termine dell'indagine conoscitiva sono stati effettivamente recepiti nel provvedimento che il Governo ha trasmesso alle Camere.

La Commissione prende atto.

Il senatore COSENTINO *(PD)* chiede che le eventuali determinazioni che saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza siano portate a conoscenza di tutti i commissari.

Il PRESIDENTE rassicura il sentore Cosentino che, come sempre avvenuto, darà comunicazione in Commissione plenaria delle determinazioni emerse nell'Ufficio di Presidenza integrato, con l'avvertenza ulteriore che, qualora le stesse non fossero unanimemente condivise in quella sede, saranno rimesse al giudizio della stessa Commissione plenaria.

IN SEDE REFERENTE

(1379) ***CURSI ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie***

(3234) ***CURSI e TOMASSINI. – Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1379, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3234 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3234, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1379 e rinvio)

Il relatore, senatore DE LILLO *(PdL)*, riferisce sul disegno di legge n. 3234, il quale riconosce il diritto ad un indennizzo straordinario in fa-

vore dei soggetti che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura per le transazioni concernenti: i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti; i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Si ricorda che tale procedura di transazione è disciplinata dall'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132. Essa concerne i soggetti che avessero intrapreso, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento dei danni (e sempre che tali azioni fossero ancora pendenti al 24 settembre 2009, data di entrata in vigore del suddetto regolamento). Il termine per la presentazione della domanda di adesione alla procedura transattiva è scaduto il 19 gennaio 2010.

Il disegno di legge in esame attribuisce a tali soggetti (ovvero, in caso di decesso, agli «aventi causa» per successione legittima o testamentaria) la facoltà di richiedere un indennizzo straordinario, in sostituzione della procedura transattiva e di ogni pretesa di risarcimento (con l'impegno ad estinguere «a spese compensate» i giudizi in atto). Il diritto è naturalmente subordinato alla condizione che la procedura transattiva non risulti definita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto concerne i requisiti (tipologia di danno e nesso causale relativo al medesimo), si conferma (ponendo solo alcuni adeguamenti alle modifiche normative intervenute) la disciplina già stabilita dal citato regolamento.

Il disegno di legge demanda a due decreti ministeriali la definizione: delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di indennizzo straordinario e delle modalità di liquidazione delle spese legali; della misura dell'indennizzo e del relativo piano di rateizzazione.

L'indennizzo è liquidato al netto delle somme già eventualmente percepite a titolo di risarcimento (in ottemperanza a sentenza esecutiva).

Il disegno di legge (articolo 2) prevede un'autorizzazione di spesa pari a 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alle transazioni summenzionate.

Propone infine che l'esame del richiamato disegno di legge sia congiunto all'esame del disegno di legge n. 1379, vertente sulla stessa materia.

La relatrice, senatrice CHIAROMONTE*(PD)*, aderisce all'intervento svolto dal senatore De Lillo.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di congiunzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3248) ***BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di reparti di terapia intensiva aperta***
(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice BASSOLI*(PD)*, illustra il disegno di legge in titolo che, in virtù di una serie di approfondimenti svolti insieme alla senatrice Antezza e ad altri senatori, prevede la trasformazione dei reparti di terapia intensiva, secondo il modello di «terapia intensiva aperta». L'attuazione di quest'ultimo costituisce – secondo l'articolo 1 del disegno di legge – obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale. Il modello – in base ai successivi articoli 2 e 3 – è attuato mediante la definizione di linee guida ed il recepimento delle stesse – da parte delle Regioni – entro i sei mesi successivi alla loro entrata in vigore.

Le linee guida sono inerenti a: la regolamentazione degli orari di visita dei familiari, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per l'intero arco delle ventiquattro ore di ogni giorno; la definizione di tempi e di modalità per un'adeguata comunicazione tra *équipe* curante, paziente e familiari, ai fini di una piena condivisione delle informazioni e di una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico-terapeutiche; la previsione di una specifica figura professionale per il supporto psicologico al paziente ed ai suoi familiari; l'individuazione di modalità assistenziali intese a ridurre al minimo il rischio di disturbi psicologici e comportamentali (in particolare per i pazienti di età inferiore a diciotto anni); la definizione, per i medici e gli infermieri, di adeguati itinerari formativi per acquisire ed aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione; la definizione nei piani di edilizia sanitaria di spazi adeguati per l'attuazione del modello di terapia intensiva aperta (ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari).

Le linee guida sono stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni; si osserva, al riguardo, che la procedura di adozione delle linee guida non fa alcun riferimento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Le linee guida sono aggiornate con la medesima procedura almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnica e scientifica. Come accennato, le Regioni, in base al comma 1 dell'articolo 3, devono adeguare i reparti di terapia intensiva alle linee guida entro sei mesi dall'entrata in vigore delle stesse.

Il successivo comma 2 prevede che le Regioni organizzino corsi di formazione per il personale medico ed infermieristico, «al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzate a favorire e supportare la comunicazione tra l'*équipe* medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consape-

vole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche».

L'attuazione dei principi della presente legge in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale (comma 3).

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza valuti annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

Il successivo comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Propone infine di programmare un ciclo di audizioni in sede informale, prima dell'apertura della discussione generale, affinché la Commissione possa conoscere l'esperienza maturata in alcuni ospedali italiani in merito alla terapia intensiva aperta, dove dall'accesso nei reparti non sono scaturiti rischi particolari di infezione.

Il relatore, senatore FOSSON *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, nell'associarsi alla relazione svolta dalla senatrice Bassoli, ritiene che l'iniziativa legislativa in titolo rechi una sollecitazione di tipo culturale sicuramente apprezzabile in modo che l'organizzazione dei reparti di terapia intensiva sia sempre più rispettosa verso quel bisogno di umanità avvertito nella sanità. Tuttavia, rileva che vi sono ulteriori aspetti che occorre considerare per la effettiva operatività del modello che è stato prospettato nel disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, nel condividere l'obiettivo di ordine culturale che si prefigge il disegno di legge in titolo, ritiene quanto mai opportuno il ciclo di audizioni in sede informale per acquisire l'orientamento tecnico degli esperti in tale ambito. In tal senso conferisce ai relatori l'incarico di predisporre un elenco di massima dei soggetti da ricomprendere nel ciclo di audizioni, elenco che sarà sottoposto al vaglio del prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1252) ***BALDINI ed altri. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(3119) ***BIONDELLI ed altri. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie***

(3315) ***RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice, senatrice BIONDELLI *(PD)* riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ad iniziare dal disegno di legge n. 1252 ricono-

sce l'autismo – ivi «definito come disturbo che interessa le funzioni metaboliche e neurologiche dell'individuo» – come malattia sociale.

Si prevede (articolo 2) che le regioni e le province autonome predispongano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni programmatiche ed altre idonee iniziative, dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della suddetta malattia. Il disegno di legge dispone altresì l'allestimento di una piattaforma telematica, destinata sia agli operatori sanitari sia alle famiglie delle persone affette da autismo.

Si prevedono, inoltre: l'aggiornamento del regime delle esenzioni dalla partecipazione al costo dell'assistenza sanitaria in materia; l'adozione di interventi, da parte delle aziende sanitarie locali, in materia di formazione ed aggiornamento professionali dei medici, prevenzione delle complicanze e monitoraggio delle patologie associate all'autismo, definizione dei test diagnostici e di controllo per i malati in esame (articolo 3).

L'articolo 4 attribuisce in favore di questi ultimi, entro determinati limiti di spesa, il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici specifici.

L'articolo 5, comma 1, prevede che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici indichi con chiarezza se il prodotto possa essere assunto senza rischio dalle persone in esame.

Ai sensi del successivo comma 2, le regioni e le province autonome provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sull'autismo nell'ambito delle attività di formazione e di aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.

L'articolo 6 prevede una relazione annua alle Camere, mentre l'articolo 7 concerne la copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 3119 fa riferimento ai soggetti ai quali sia diagnosticato un disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM IV). In favore di tali soggetti, si prevede (articolo 3) che le regioni e le province autonome predispongano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni programmatiche ed altre idonee iniziative, dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione e che istituiscano centri di riferimento. Il disegno di legge prevede altresì l'aggiornamento del regime delle esenzioni dalla partecipazione al costo dell'assistenza sanitaria in materia di autismo (articolo 4). L'articolo 5 richiede una relazione annua alle Camere, mentre l'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale per l'autismo.

Il disegno di legge n. 3315 prevede, all'articolo 1, la definizione, da parte dell'Istituto superiore di sanità e sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale disponibile, delle linee guida sul trat-

tamento dei disturbi dello spettro autistico. Tali linee guida «prendono in esame gli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e formulano raccomandazioni di comportamento clinico basate sull'evidenza, per distinte fasce d'età, di soggetti trattati». Le linee guida in oggetto sono aggiornate ogni tre anni.

L'articolo 2 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle prestazioni erogabili, nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale novero può essere integrato (mediante proprie risorse aggiuntive) da parte delle Regioni e Province autonome, le quali si attengono, in ogni caso, alle linee guida suddette.

La relatrice, senatrice CASTIGLIONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ritiene assai utile che le iniziative legislative in titolo focalizzino l'attenzione sull'autismo inteso come malattia sociale, sebbene occorra una più precisa definizione degli ambiti di prevenzione e cura, soprattutto di aspetto metabolico. Reputa altresì fondamentale l'indicazione di linee guida sia per la farmacoterapia sia per la terapia cognitiva, con l'ulteriore considerazione che l'autismo rappresenta una patologia che, a suo parere, dovrebbe essere esentata dal pagamento del *ticket*, richiedendo una partecipazione economica e sanitaria rilevante.

La senatrice BIANCONI *(PdL)* prospetta l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni in sede informale, prima dell'apertura della discussione generale, anche tenuto conto che l'Istituto superiore di sanità ha emanato delle apposite linee-guida. Le stesse audizioni, inoltre, potrebbero essere utili per approfondire le questioni che legano l'autismo alla età evolutiva infantile.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* coglie l'occasione per ricordare che il sindaco di Marina di Pietrasanta, ha invitato la Commissione per l'avvio delle iniziative della Fondazione La Versiliana, iniziative rivolte anche al mondo dell'autismo.

Il PRESIDENTE ritiene quanto mai opportuno il ciclo di audizioni in sede informale per acquisire l'orientamento tecnico degli esperti in tale ambito. In tal senso conferisce alle relatrici l'incarico di predisporre un elenco di massima dei soggetti da ricomprendere nel ciclo di audizioni, elenco che sarà sottoposto al vaglio del prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2332) ***SANNA ed altri. – Disposizioni per l'equiparazione dello status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore BOSONE *(PD)* ricorda che diversi senatori, appartenenti ad altre Commissioni, hanno manifestato il proprio interesse ad intervenire in discussione generale.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto rilevato dal senatore Bosone ed al fine di consentire l'intervento di senatori, appartenenti ad altre Commissioni, rinvia l'apertura della discussione generale ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2699) ***BIONDELLI ed altri. – Istituzione di un fondo per il sostegno delle persone con disabilità grave***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio 2012.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Secondo la senatrice BIANCONI *(PdL)* le tematiche sottese al disegno di legge in titolo dovrebbero essere più opportunamente inquadrate all'interno della strategia europea sulla disabilità 2010-2020. Ricorda, peraltro, che secondo alcuni dati, sono oltre 80 milioni le persone affette da disabilità in Europa, con inevitabili riflessi anche sulle famiglie. L'impatto sociale di tale problema si ripercuote inoltre anche sulle esigenze di pari opportunità e di inclusione sociale delle persone disabili.

Rispetto a queste considerazioni preliminari, il disegno di legge in titolo, pur apprezzabile, contiene una serie di carenze, soprattutto per quanto concerne gli aspetti legati alla ricerca. Soprattutto in tale campo, infatti, è assolutamente indispensabile ricollegarsi alle linee di azione strategica delineate dall'Unione europea, anche mettendo a disposizione una serie di finanziamenti specifici. In tal senso, l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge si propone di favorire la ricerca sulle cause, la diagnosi e gli interventi possibili nei confronti della disabilità grave, anche con la istituzione di un fondo per il sostegno delle persone disabili, annualmente conferito alle Regioni e alle Province autonome. A suo parere, tale disposizione non sembra condivisibile sia alla luce del necessario coordinamento con le misure prospettate dall'Unione europea nel campo della ricerca, sia, soprattutto, perché, chiamando in causa le Regioni, si corre il rischio di creare un quadro eccessivamente frammentario.

Rileva poi che suscita riserve anche quanto disposto dall'articolo 6 sul finanziamento del predetto Fondo in quanto il contributo del 5 per mille sulle vincite di giochi e scommesse gestiti dai monopoli di Stato e di una quota del 10 per cento sui premi non ritirati determinerebbe un ammontare di risorse che ritiene insufficiente rispetto alle finalità che il disegno di legge si prefigge. A tale riguardo, ritiene auspicabile una riformulazione del citato articolo in modo che le fonti di finanziamento del Fondo siano maggiormente adeguate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3294) ***BARBOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la trasparenza e il controllo del mercato dei giochi, la prevenzione e il contrasto delle ludopatie***
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, un parere sul disegno di legge in titolo il cui esame è stato congiunto con quello dei disegni di legge nn. 2484, 2714, 2909, 3104 e 3192, confluiti in una proposta di testo unificato adottato dalle Commissioni riunite 2ª e 6ª, recante disposizioni in materia di gioco d'azzardo.

La relatrice RIZZOTTI *(PdL)* osserva preliminarmente che il presente disegno di legge reca disposizioni di vario tipo in materia di giochi. Le parti di competenza della Commissione riguardano soprattutto gli articoli 2 e 3 ed in parte anche gli articoli 4, 5, 6 e 7.

Tuttavia, nell'articolo 1, recante «Oggetto e finalità» si potrebbe inserire il riferimento esplicito alla prevenzione e valutare l'opportunità di specificare che le misure si rivolgono anche ai familiari dei giocatori.

Per le parti di competenza della Commissione, si evidenzia che gli articoli 2 e 3 concernono la cura della ludopatia, qui definita in relazione alla nozione di «dipendenza comportamentale patologica da gioco» che induce nei soggetti affetti coazione a ripetere e compulsione al gioco tali da provocare un deterioramento nella condotta psicosociale degli stessi soggetti, in maniera assimilabile ad altre dipendenze quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

Si rileva fin da subito l'inappropriatezza del termine ludopatia, espressione non scientifica di un fenomeno che più propriamente occorre denominare Gioco d'azzardo Patologico (GAP). Quest'ultima, infatti, è la dizione internazionale universalmente recepita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e accettata dalla comunità scientifica nel DSM-IV-TR *(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)* dell'*American Psychiatric Association*. In sostanza si dovrebbe sostituire il termine ludopatia in tutte le disposizioni in cui compare.

L'articolo 3 prevede l'inserimento dei disturbi da ludopatia nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni: a tal fine esso stabilisce che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provveda a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Lo stesso articolo attribuisce ai presidi regionali convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, l'emissione delle certificazioni relative alle patologie da gioco.

Si rileva che la procedura (di cui all'articolo 3, comma 3) per l'inserimento dei disturbi da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza non contempla alcun ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero dell'economia e delle finanze. Reputa doveroso che la Commissione chieda di colmare questa lacuna. Anche in tale ipotesi, i programmi di cura e riabilitazione dovrebbero essere indirizzati anche a sostegno e tutela dei familiari dei giocatori patologici. Riguardo alla certificazione del disturbo, dalla formulazione del testo si evincerebbe che ciascuna regione debba individuare un soggetto nuovo, ossia i presidi regionali convenzionati con i Dipartimenti di salute mentale. Al riguardo si potrebbe inserire tale competenza tra quelle spettanti agli attuali SERD, ricomprendendo la patologia da gioco d'azzardo. Si potrebbe, inoltre, valutare la possibilità di non coinvolgere i Dipartimenti di Salute Mentale, in quanto il gioco patologico non è un problema di salute mentale, ma di dipendenza.

È poi interesse della Commissione rilevare che le prestazioni erogate ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico comprendano anche la terapia socio-sanitaria-educativa. In ultimo, si rileva che non si comprende il riferimento all'assistenza scolastica, il quale pertanto necessita di una spiegazione più chiara.

L'articolo 4 reca misure per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di cura delle ludopatie mediante riduzione delle somme da destinare alla remunerazione degli operatori e riscossione delle sanzioni relative anche alle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità e di antiriciclaggio recate dagli articoli 8 e 9.

In merito, si osserva che le risorse possono essere reperite anche in altro modo, ad esempio abbassando il *payout* o destinando una percentuale di tutte le entrate erariali, da ripartire tra concessionari, Stato e giocatori, alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico.

Gli articoli da 5 a 7 sono dedicati alla prevenzione delle forme di dipendenza dal gioco. Essi prevedono, rispettivamente, misure più stringenti per la tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili. Si rileva che, all'articolo 5, per garantire una maggiore tutela della salute dei minori, si dovrebbe specificare che l'utilizzo di tessere per l'accesso ai giochi non esclude la responsabilità dei titolari degli esercizi pubblici.

I suddetti articoli introducono un divieto di propaganda pubblicitaria, anche indiretta, di prodotti che inducano alla pratica del gioco; istitui-

scono, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e ludopatia. Quest'ultimo è chiamato ad assolvere compiti di monitoraggio del fenomeno e di promozione di campagne informative ed è tenuto a redigere rapporti sull'evoluzione del comparto giochi, contenenti iniziative e i programmi finalizzati alla tutela dei consumatori, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili. Sembra opportuno specificare, nell'articolo 7, quali siano i soggetti istituzionalmente destinatari del rapporto dell'Osservatorio. Si rileva che la Relazione annuale al Parlamento sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia d'ora in avanti potrebbe essere denominata come «Rapporto annuale sulle dipendenze da sostanze, da gioco e comportamentali», raccogliendo anche i rapporti redatti dall'Osservatorio Nazionale.

Si rileva, altresì, l'opportunità di specificare che l'Osservatorio sia presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e di prevedere il coinvolgimento delle Regioni. Sarebbe, inoltre, opportuno, attribuire all'Osservatorio funzioni di sorveglianza e di disciplina della pubblicità e di promuovere ricerche cliniche o progetti di prevenzione, cura o riabilitazione a carattere innovativo.

Per completezza, si rende noto che l'articolo 10 prevede l'annotazione, in appositi registri, delle scommesse e dei concorsi pronostici da parte degli operatori, mentre l'articolo 11 reca disposizioni di carattere fiscale sulla responsabilità per somme dovute a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. L'articolo 12 attribuisce poi la responsabilità finale della gestione degli apparecchi, nonché il ruolo di garante del regolare funzionamento degli stessi, ai concessionari cui è affidata la gestione operativa delle reti telematiche, qualificandolo come organo indiretto della pubblica amministrazione che agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio. L'articolo 13 reca novelle alla legislazione relativa all'ottenimento e al rinnovo delle concessioni in materia di giochi. Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, rapporti commerciali di concessionari con imprese fiscalmente domiciliate all'estero e controlli sui concessionari esteri.

Gli articoli da 16 a 20 contengono disposizioni sul gioco illegale, con riferimento al sistema delle sanzioni e alle misure di contrasto. In particolare, l'articolo 20 inserisce un nuovo titolo XIII-*bis* – comprendente gli articoli dal 649-*bis* al 649-*sexies* – nel libro secondo del codice penale dedicato ai «Delitti concernenti i giuochi d'azzardo».

Si coglie l'occasione per segnalare che il disegno di legge menzionato è stato congiunto ad altri (nn. 2484, 2714, 2909, 3104 e 3192), confluiti in una proposta di testo unificato, adottata dalle Commissioni riunite giustizia e finanze. Pertanto, i rilievi posti al disegno di legge in esame sono da estendersi alle norme analoghe recate dalla proposta di testo unificato.

La relatrice, senatrice BAIO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, si unisce alla esposizione svolta dalla senatrice Rizzotti.

Il senatore DE LILLO *(PdL)*, nel condividere lo spirito del disegno di legge in titolo, rileva come occorre, tuttavia, comprendere come verranno organizzati i servizi previsti. Anche per approfondire tale questione, si chiede se vi sia la possibilità di prevedere una serie di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore De Lillo che le audizioni da lui prospettate sono state già programmate da parte delle Commissioni di merito, Giustizia e Finanze.

La senatrice CASTIGLIONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ricorda come la ludopatia sia stata già definita come disturbo patologico, assimilabile ad altre forme di dipendenza e, come tale, curato nell'ambito dei centri di salute psichiatrica.

Il senatore BOSONE *(PD)* rileva che nell'ambito del disegno di legge in esame la competenza di carattere sanitario sembra rilevante; per tale ragione, si chiede come mai non è stata contemplata l'ipotesi di un coinvolgimento diretto della Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che non sembrano esservi le condizioni per un coinvolgimento diretto della Commissione Igiene e sanità insieme alle Commissioni riunite, Giustizia e Finanze che già da tempo stanno esaminando le disposizioni in materia di gioco d'azzardo. In ogni caso ritiene che nel parere sul disegno di legge in titolo, la Commissione possa anche chiedere alle Commissioni di merito di stralciare quelle parti di articolato che, afferenti a tematiche di carattere sanitario, sarebbe più opportuno trattare presso la Commissione Igiene e sanità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 4 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno (n. COM (2012) 238 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

214ª Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

Intervengono i ministri della salute Balduzzi, per gli affari europei Moavero Milanesi e della giustizia Paola Severino Di Benedetto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(3129) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011***, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 1421 ad esso attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno 2012.

La PRESIDENTE comunica, preliminarmente, che il senatore Divina ha tolto la sua firma dall'ordine del giorno G/3129/2/14.

Inoltre, i senatori Aderenti e Divina hanno presentato il nuovo ordine del giorno G/3129/32/14, mentre il senatore Berselli ha presentato una ulteriore versione dell'emendamento 25.10 (testo 2).

Informa, infine, che il senatore Tomassini ha ritirato l'ordine del giorno G/3129/1/14.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD)*, alla luce del ritiro dell'ordine del giorno in argomento e considerata la presenza, nell'odierna seduta, del Ministro della salute, sollecita l'esternazione, da parte di quest'ultimo, della posizione del Governo sui temi sollevati dal medesimo ordine del giorno, il quale, tra l'altro, preconizza la disamina della materia connessa alla sperimentazione animale da parte dell'apposita Commissione di merito, la Commissione sanità, vocata per competenza a trattare tali specifici argomenti.

Il ministro BALDUZZI, al riguardo, tiene a ribadire che il Governo intende mantenere, per coerenza, la posizione assunta presso l'altro ramo del Parlamento, sia in Commissione che nella sede plenaria dell'Aula, in occasione dell'approvazione dell'attuale testo dell'articolo 14.

In proposito, reitera il convincimento per cui quest'ultima formulazione contiene un adeguato contemperamento degli interessi in gioco: da un lato, la tutela degli animali, dall'altro, la necessità di poter, comunque, garantire la ricerca scientifica.

Il senatore GIOVANARDI *(PdL)*, esprime costernazione per quanto testé dichiarato dal rappresentante del GOVERNO.

In primo luogo, fa notare che la rigorosa regolamentazione prevista dalla normativa dell'Unione europea vieta di commercializzare qualsiasi tipo di farmaco che non sia testato secondo specifici protocolli: risulta, quindi, opportuno che tale regolamentazione venga introdotta anche nell'ordinamento italiano.

Inoltre, ad avviso dell'oratore, a voler leggere correttamente l'articolo 14, come licenziato dalla Camera dei deputati, l'Italia, se vorrà continuare a svolgere una seria ricerca scientifica, sarà obbligata, di fatto, ad impor-

tare dall'estero, magari da paesi dove non esistono requisiti minimi di controllo e di affidabilità, animali destinati alla sperimentazione.

Nel manifestare la propria sorpresa per l'atteggiamento del tutto incomprensibile assunto dal Governo, che si concreta in un sostanziale avallo alla fuoriuscita dell'Italia dal mondo della ricerca scientifica, ribadisce il proprio punto di vista favorevole, in una scala di priorità, alla salute delle persone rispetto a quella degli animali.

Il senatore Ignazio MARINO *(PD)*, ritiene incomprensibile il punto di vista manifestato dal Ministro, in quanto, con l'articolo 14 del disegno di legge in esame, ci si trova di fronte ad una concezione della ricerca scientifica contraria a qualsiasi canone ormai consolidato a livello mondiale e prescritto, ad esempio, dalle stesse Nazioni Unite.

Così come è formulato, in effetti, il suddetto articolo costituisce un formidabile incentivo per l'industria italiana del farmaco a delocalizzare i propri centri di produzione fuori dal territorio nazionale, con ciò provocando – secondo un recente calcolo – la perdita di circa diecimila posti di lavoro.

Egli, inoltre, pur rispettando le singole scelte che ognuno può assumere nei confronti degli animali, reputa francamente inaccettabile l'atteggiamento di coloro che respingono un farmaco se frutto di sperimentazione in Italia e, invece, lo accolgono favorevolmente se testato altrove.

Conclude auspicando, comunque, che il Governo maturi un ripensamento su tale delicata questione.

La senatrice AMATI *(PD)* ringrazia il ministro Balduzzi per aver confermato la posizione del Governo, il quale dimostra di mantenersi coerente con le determinazioni assunte in passato in merito ad una disciplina, quella, appunto, di cui al mentovato articolo 14, che, in realtà, lascia ampi margini alla possibilità di esperire la ricerca in Italia.

Il senatore CASTRO *(PdL)*, pur annoverandosi tra i più convinti assertori del Governo Monti, reputa, purtroppo, deludenti e, per certi aspetti, anche inquietanti, le parole pronunciate dal ministro Balduzzi.

Vi è da chiedersi, infatti, se può essere considerata come «europea» la condotta di un Governo che, avallando, con il citato articolo 14, una formulazione del tutto «regressiva» rispetto al contenuto della direttiva 2010/63/UE, produce la palese inadempienza di un dovere istituzionale che ci proviene direttamente dall'Unione europea.

Vi è altresì da domandarsi, conclude l'oratore, se può essere definito come «tecnico» un Esecutivo che abdica al suo ruolo di difesa di fondamentali interessi nazionali nel campo della ricerca scientifica.

Secondo il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)* la valenza etica sottesa all'articolo 14 dell'Atto Senato n. 3129 non può derubricare la complessità dei problemi legati alla sperimentazione degli animali.

Al contempo, l'attuale Governo non può associare la propria posizione all'atteggiamento di grave ipocrisia – che, inoltre, dimentica anche l'elementare buon senso – che ha caratterizzato gli estensori dell'articolo 14 in argomento.

In proposito, egli è convinto che il Ministro della salute sia pienamente consapevole delle conseguenze nefaste che potranno venirsi a creare nel settore della ricerca una volta approvata la suddetta norma: venendo a mancare le idonee condizioni normative, i ricercatori italiani saranno indotti ad espatriare ed il Paese, in aggiunta, sarà chiamato a gestire una ulteriore procedura di infrazione, con conseguente umiliazione nell'arengo europeo.

Conclude ricordando con rammarico, ancora una volta, l'inaccettabile clima di pressioni, e anche di minacce, che i membri della 14ª Commissione hanno dovuto vivere durante il tormentato *iter* di tale provvedimento, a motivo dell'esame della disposizione contenuta nell'articolo 14.

La senatrice BIANCONI *(PdL)*, nel rammaricarsi per il ritiro dell'ordine del giorno G/3129/1/14, preannuncia la presentazione di un ulteriore atto di indirizzo, di identico tenore, a sua firma.

Tiene a precisare, quindi, che l'articolo in discussione, per come è stato elaborato, pone la legislazione italiana – di per se già molto restrittiva in tema di vivisezione – molto al di fuori della normativa UE, cui siamo chiamati ad aderire. Reputa poi alquanto risibile l'argomentazione addotta dal Ministro circa la coerenza – a suo avviso, in verità, si tratta di una parvenza di coerenza – con quanto adottato presso l'altro ramo del Parlamento: in realtà, siffatta condotta porterà le ditte farmaceutiche di matrice italiana a spostarsi fuori dai confini nazionali.

Chiede, pertanto, un necessario sovrappiù di riflessione ad opera dell'Esecutivo, il quale non può venire meno agli adempimenti prescritti in ambito comunitario.

Al senatore BORNACIN *(PdL)* preme manifestare la propria condivisione della perorazione svolta dal ministro Balduzzi in merito all'articolo 14, pur non schierandosi tra coloro che appoggiano convintamente l'attuale Governo Monti.

Il senatore Alberto FILIPPI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* concorda con l'impostazione di cui all'articolo 14, come difesa dal rappresentante del GOVERNO, pur non avendo votato la fiducia all'attuale Esecutivo.

A suo avviso, inoltre, non esiste alcun pericolo di perdita occupazionale, dal momento che i metodi alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale impediranno la paventata migrazione all'estero dei ricercatori italiani.

La senatrice SOLIANI *(PD)* sottolinea il disagio che ha dovuto patire – e che, sinceramente, non ha mai avuto modo di sperimentare nel corso della sua pluriennale esperienza di parlamentare – per le spiacevoli pres-

sioni indirizzate ai componenti della Commissione da soggetti esterni i quali – creando un'atmosfera di intimidazione, che attesta, purtroppo, il grado di generale imbarbarimento delle relazioni civili – hanno effettivamente minato la libertà di lavoro della medesima Commissione.

Condivide tale disagio la PRESIDENTE, la quale mette in evidenza come si sia voluto instillare nei *media* una superficiale ed inconsistente distinzione tra coloro che amano gli animali e coloro che, invece, caldeggiano la vivisezione.

In realtà, la *summa divisio* andrebbe fatta tra chi intende incentivare la ricerca scientifica mirante all'accrescimento del benessere umano e chi, invece, demagogicamente, va a solleticare le emozioni più epidermiche del cittadino medio, il quale viene, in tal modo, informato in maniera scorretta circa la reale portata della sperimentazione animale.

Dal suo punto di vista, se può comprendere la non conoscenza del problema da parte dell'opinione pubblica in generale, non si sente di comprendere, e di perdonare, coloro che, anche all'interno delle aule parlamentari, diffondono scientemente informazioni sbagliate e non veritiere.

Aggiunge, infine, che i tanto declamati metodi alternativi rischiano di rimanere tali sulla carta, finché i relativi protocolli non saranno certificati e registrati dalla farmacopea internazionale.

Prende, quindi, la parola il ministro SEVERINO, la quale passa ad illustrare l'emendamento 25.11, riservandosi di formulare successivamente la posizione del Governo in merito alle altre proposte emendative riferite all'articolo 25 del provvedimento in esame.

Al riguardo, il Ministro rievoca preliminarmente il pregresso *corpus* giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea – delineato nelle sentenze del 30 settembre 2003 (causa Kobler), del 13 giugno 2006 (causa Traghetti del Mediterraneo) ed, infine, del 24 novembre 2011 (che ha attivato un procedimento di infrazione a carico dell'Italia) – dal quale si desume, essenzialmente, che la medesima Corte non richiede una responsabilità diretta dei magistrati, bensì la responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto comunitario.

Al fine di ottemperare agli adempimenti dell'Unione – prosegue il Ministro – è stato enucleato l'emendamento governativo che si sottopone all'esame della Commissione, il quale individua le seguenti soluzioni: si è soppressa ogni ipotesi di responsabilità diretta del magistrato; si è soppresso il comma 2 dell'articolo 2 della legge Vassalli che, come osservato dalla citata giurisprudenza comunitaria, esclude radicalmente ogni forma di responsabilità, sia dello Stato che del magistrato, per l'attività interpretativa e valutativa in diritto e in fatto, impedendo di comprendere nella colpa grave l'errore che, seppure non sia frutto di letture abnormi, sia ciò nondimeno manifesto; si è tipizzata la violazione manifesta del diritto comunitario e della legge (nazionale) quali ipotesi di colpa grave; si è specificato che «ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario si tiene conto del

grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabile negligenza nell'errore e della gravità dell'inosservanza», aggiungendo che «in caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conclude informando, inoltre, che, in base al criterio di parità di trattamento, si è provveduto ad allineare la responsabilità per violazione del diritto comunitario a quella per violazione della legge nazionale e che, infine, è stata prevista esplicitamente l'obbligatorietà della rivalsa, a determinate condizioni.

La senatrice ADAMO *(PD)*, riassume i contenuti salienti del parere espresso sull'Atto Senato n. 3129 dalla 1ª Commissione, valutando l'emendamento 25.11 come sostanzialmente idoneo a recepire le istanze della citata sentenza del 2011.

La senatrice MARINARO *(PD)*, apprezzati i termini dell'odierna discussione in merito sia all'articolo 14 che all'articolo 25 del disegno di legge comunitaria 2011, invita il Governo, nella persona del ministro Moavero, a svolgere una ulteriore riflessione affinché possano essere rimosse le non poche problematiche che tuttora permangono e che, di fatto, ostano ad una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD)* prende atto, suo malgrado, di come il corrente confronto attesti, in maniera «plastica» ed esemplare, la modalità errata di trattazione di una legge comunitaria annuale.

Si duole, inoltre, di come l'Esecutivo, nel suo complesso, non sia stato in grado di espletare la sua funzione tipica, ossia di mediazione, rispetto a due disposizioni che, risultando evidentemente ridondanti nell'ambito della legge comunitaria, andrebbero, più opportunamente, disaminate con procedure separate nelle rispettive Commissioni di merito.

Per quanto gli compete, dichiara ulteriormente, in conclusione, di non essere disponibile ad avvalorare qualsivoglia comportamento che conduca, direttamente o indirettamente, alla violazione della normativa europea.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA IN GEORGIA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 9 AL 12 GIUGNO 2012

La PRESIDENTE informa che, nei giorni 9, 10, 11 e 12 giugno 2012, una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, da lei guidata e composta dalla senatrice Licastro Scardino e dai senatori Mauro Maria Marino e Stefano Pedica, si è recata in missione a Tbilisi (Georgia), su invito del Parlamento georgiano.

La visita di studio, che ha avuto lo scopo precipuo di accertare le condizioni di partecipazione di tale Paese al Partenariato Orientale – processo di collaborazione multilaterale imbastito nell'ambito dell'Unione europea – è stata organizzata grazie all'ausilio dell'Ambasciata d'Italia a Tbilisi, diretta dall'Ambasciatore Federica Favi.

Nella prima giornata di lavoro, la delegazione ha visitato uno dei diversi campi di sfollati, ubicato fuori dalla capitale, venutisi a creare a seguito della guerra del 2008, sfociata, come noto, nell'occupazione russa delle regioni georgiane dell'Askazia e dell'Ossezia del Sud.

Accolti dal Ministro per i rifugiati, Koba Subeliani, i senatori hanno avuto la possibilità di verificare le condizioni di vita dei profughi, incontrando giovani studenti e responsabili locali.

Successivamente, hanno partecipato ad un «briefing» con alcuni funzionari italiani del Field Office dell'EUMM (European Union Monitoring Mission), guidato da Matt Watley, i quali (attualmente sono 8, ma nel 2008 erano ben 40) hanno dato conto delle problematiche quotidiane che gli osservatori dell'Unione sono chiamati ad affrontare nell'esercizio del loro mandato «civile», che prevede, essenzialmente, la prevenzione e il mantenimento della sicurezza lungo il confine amministrativo tra la Georgia e le aree sotto il controllo delle autorità «de facto» occupanti.

Nella seconda giornata di lavoro, la delegazione – dopo aver visitato la Scuola italiana di Tbilisi «Tsiskari» – ha preso parte ad una serie di colloqui con personalità istituzionali del Parlamento e del Governo della Georgia.

Preliminarmente, tuttavia, è stato organizzato un incontro con alcuni esponenti dell'opposizione, ad eccezione del neocostituito raggruppamento «Georgian Dream», in quanto i relativi leader erano impegnati in una concomitante manifestazione politica.

I rappresentanti delle varie entità che non appoggiano il Presidente Saakashvili hanno, in maniera pressoché unanime, significato l'esigenza primaria che la prossima campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, prevista per l'autunno 2012, registri un clima tale da garantire una competizione libera e, soprattutto, non influenzata da media non indipendenti. Per tale motivo, è importante una «supervisione» della comunità internazionale, chiamata, di tal guisa, ad inviare al Governo georgiano il messaggio chiaro e netto che la scelta elettorale deve svolgersi secondo i principi democratici «canonici», come definiti dall'OSCE e dal Consiglio d'Europa. Sotto tale profilo, sono benvenuti, già nel periodo pre-elettorale, gli osservatori internazionali di lungo termine, incaricati di monitorare, in particolare, il livello di informazione, che deve risultare scevro da condizionamenti e intimidazioni. In effetti, secondo i suddetti rappresentanti, la corrente leadership georgiana si è impadronita delle strutture amministrative e di governo, concretando dei comportamenti che non appaiono affatto conformi agli standards di una moderna democrazia. D'altro canto, l'emergere della nuova compagine denominata «Georgian Dream» suscita non poche inquietudini per la commistione tra ricchezza patrimoniale e aspirazioni di potere del relativo capo politico.

I quattro parlamentari italiani, che hanno rivolto specifiche domande, sono stati rassicurati dagli esponenti delle diverse configurazioni partitiche sulla cruciale circostanza per cui, al di là delle contrapposizioni fisiologiche di politica interna, tutte le realtà oggi schierate all'opposizione condividono – in sintonia, peraltro, con gli orientamenti prevalenti del popolo georgiano – l'approccio di politica estera favorevole ad una accentuata integrazione della Georgia negli organismi transatlantici e dell'Unione Europea.

In seguito, la delegazione senatoriale ha avuto un colloquio con il Vice Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento della Georgia, Irakli Kavtaradze, il quale, dopo aver ringraziato l'Italia per il sostegno nella condanna della situazione «de facto» generata dalla Russia in Ossezia del Sud e Abkazia, ha denunciato la condotta russa – che, a suo avviso, ha messo in atto reiterati tentativi di «compravendita» di pseudo riconoscimenti internazionali di tali entità – di autentico boicottaggio della missione di osservazione svolta dall'Unione, missione in cui, invece, le autorità georgiane credono fortemente e ripongono grandi aspettative. In proposito, ha ricordato che la recente legge sui territori occupati, approvata dal Parlamento di Tbilisi, è stata elaborata in linea con le raccomandazioni provenienti dalle principali Organizzazioni internazionali.

Egli, infine, ha segnalato l'esistenza di una attività imprenditoriale italiana nei suddetti territori, chiedendo una più esaustiva informazione, in Italia, circa la effettiva realtà istituzionale «sul campo».

A tale ultimo riguardo, la Presidente Boldi ha tenuto a precisare che la politica dell'Italia, di non riconoscimento dello «status»di occupazione delle due regioni, nonché della loro appartenenza «pleno iure» alla sovranità territoriale della Georgia, è irremovibile e ribadita in tutti i consessi internazionali, laddove le iniziative economiche di singoli cittadini, pur se riprovevoli, non possono essere ascritte alla sfera di azione ufficiale dello Stato italiano. Al contempo, la Presidente si è augurata che la Georgia prosegua nel cammino – già intrapreso, peraltro – di miglioramento dei parametri in materia di tutela dei diritti umani, consolidamento della democrazia e lotta alla corruzione.

Il senatore Marino, invece, ha approfondito, con il Vice Presidente Kavtaradze, il delicato tema attinente agli spazi elettorali che, effettivamente, competono ai soggetti politici che parteciperanno al prossimo voto legislativo.

Il Presidente del Parlamento, David Bakradze, ha accolto i senatori esprimendo apprezzamento per la politica di non riconoscimento dell'occupazione russa in Abkazia e Ossezia del Sud da parte dell'Italia e dell'Unione europea. Egli, quindi, ha osservato che l'atteggiamento della potenza russa è destinata ad arenarsi, dal punto di vista diplomatico, in un vicolo cieco ed in una oggettiva situazione di isolamento internazionale, di cui, prima o poi, dovrà prendere atto.

La Georgia, da parte sua, si riserva di adottare una scelta strategica – condivisa da tutti gli schieramenti politici – di solido ancoraggio ai processi di cooperazione euroatlantici.

Il senatore Marino ha chiesto lumi sulle recenti modifiche dell'assetto costituzionale, mentre il senatore Pedica ha domandato se le annunciate esercitazioni militari russe – che sembra coinvolgeranno anche le basi ubicate nei 2 territori occupati – saranno suscettibili di influenzare, in qualche modo, la campagna elettorale che si terrà in autunno.

In proposito, il Presidente Bakradze ha replicato che le esercitazioni in argomento rappresentano, in effetti, una forma di provocazione e di pressione indiretti, non ritenendo, tuttavia, che possano trasformarsi in una minaccia esplicita di ulteriore aggressione nei confronti della Georgia. Circa l'imminente competizione elettorale, egli ha rilevato che tutti i partiti dell'arengo politico cercheranno di escludere dai temi di confronto quello relativo alla Russia, mentre rimarrà comunque centrale e prioritario quello concernente l'assistenza ai profughi.

Si è poi svolta una riunione con il Vice Primo Ministro, nonché Ministro per la reintegrazione, Eka Tkeshelashvili, la quale, nel riaffermare come intollerabile che, nel XXIº secolo, una nazione occupi il 20 percento del territorio sovrano di un altro Stato, ha informato che, in ogni caso, la Georgia ha recentemente adottato un Piano d'azione mirato ad assicurare una dimensione sociale all'assistenza per gli sfollati, curando, in particolar modo, il profilo legato alla costruzione della fiducia per il futuro di queste persone.

La Presidente Boldi ha chiesto se le ONG vengono associate in tale attività di sostegno, ricevendo una risposta positiva da parte del Ministro.

I membri della delegazione hanno successivamente interloquito con il Vice Ministro per gli Affari esteri, Tornike Gordadze, che ha sottolineato l'importanza, per la Georgia, delle relazioni bilaterali con l'Italia, Paese fondatore dell'UE e membro autorevole della NATO e del G8.

Per l'esponente governativo, la direttrice fondamentale della politica estera georgiana è incentrata, con l'unanimità delle componenti politiche, sull'integrazione nell'ambito dell'Unione europea: si tratta di un obiettivo di lungo periodo, pur perseguito nella consapevolezza che, nell'attuale frangente storico, non è all'ordine del giorno alcuna forma di allargamento dell'Unione per i Paesi della regione caucasica.

In risposta ad un quesito posto dal senatore Marino, il Vice ministro ha messo in risalto come lo scopo del Presidente Putin, mediante l'intervento militare del 2008, sia stato quello, essenzialmente, di destabilizzare la Georgia, nel presupposto, dal suo punto di vista, che il progresso della democrazia negli Stati post-sovietici limitrofi alla Russia rischi di procurare conseguenze «a catena» anche all'interno della stessa Russia. In aggiunta, l'aggressione violenta verso un piccolo Paese ai suoi confini ha costituito, in un momento di crescita dei prezzi delle materie prime, l'occasione per impartire a tutti una lezione circa la ritrovata determinazione «pan russa» a recuperare le aree perse con il crollo del comunismo.

Per ultimo, i senatori hanno incontrato il Vice Primo Ministro, nonché Ministro per l'integrazione europea ed euroatlantica, Giorgi Baramidze, che ha evidenziato la proiezione della Georgia a vedersi pienamente coinvolta nella famiglia europea, in quanto il proprio Paese si sente,

in maniera convinta, di appartenere «in toto» all'Europa dal versante culturale, nonostante la propria collocazione geografica.

Al contempo, la Georgia è profondamente grata all'Italia per il sostegno fornito attraverso il contingente di propri funzionari all'EUMM, che, pur non essendo autorizzato ad operare all'interno dell'Abkazia e dell'Ossezia del Sud, rappresenta per Tbilisi un vero «scudo pacifico» che svolge un ruolo preventivo di assoluto rilievo.

A seguito di una richiesta di illustrazione dei meccanismi di funzionamento del sistema sanitario nazionale da parte della Presidente Boldi, il Vice Primo Ministro ha spiegato che si è riusciti a realizzare un sistema privato di alta qualità, che, comunque, garantisce alle fasce più povere della popolazione l'accesso gratuito ai servizi di base, e, infine, si è soffermato sui risultati conseguiti nel terreno della lotta alla corruzione nel settore pubblico, in particolare nel reparto della polizia, fenomeno pernicioso che aveva raggiunto, al tempo della «rivoluzione delle rose», una incidenza abnorme nella società georgiana.

La seduta termina alle ore 14,35.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

G/3129/32/14

ADERENTI, DIVINA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 3129 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»;

al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva,

impegna il Governo:

a far si che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza, concorra a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli olii extravergine di oliva prodotti con olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, prevedendo che i predetti olii extravergine di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Il contrassegno è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del progetto sperimentale è autorizzata una spesa di 500.000 euro alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 25.

25.10 (testo 2)
BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, CENTARO, ALLEGRINI, GALLONE, FLERES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*. – *(Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea)*. – *1*. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

2. La responsabilità speciale di cui al precedente comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a) la norma violata è preordinata a conferire diritti ai singoli;

b) la violazione è grave e manifesta;

c) esiste un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai soggetti lesi.

3. Ai fini della qualificazione della violazione come grave e manifesta dovrà, in particolare, tenersi conto del grado di chiarezza e precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o ignorabilità dell'errore di diritto, della posizione eventualmente adottata da un'istituzione dell'Unione europea, dell'aver ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia, dell'inosservanza da parte dell'organo giurisdizionale di ultimo grado dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'attività di interpretazione delle nonne di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non esclude la responsabilità se ricorrono le condizioni dì cui ai commi precedenti»;

2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato;

3. L'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – *(Litisconsorzio necessario)*. – 1.L'azione di risarcimento deve essere promossa, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile, anche nei confronti del magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa. Non fa stato nel procedimento disciplinare.".

4. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni", le parole: "stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5," sono soppresse, e le parole: "esercita l'azione di rivalsa" sono sostituite dalle seguenti: "deve esercitare l'azione di rivalsa".

5. Al comma 3 dell'articolo 8 le parole: "una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "una somma pari ai due terzi di una annualità dello stipendio" e, nel terzo periodo, le parole: "in misura superiore al quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore al terzo".».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il senatore Giacomo Santini, presidente della Commissione migrazione, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la senatrice Tineke Strik, membro della Commissione migrazione, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, firmataria della relazione «Vite perdute nel Mediterraneo: chi è responsabile?» approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2012.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del senatore Giacomo Santini, presidente della Commissione migrazione, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e della senatrice Tineke Strik, membro della Com-

missione migrazione, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, firmataria della relazione «Vite perdute nel Mediterraneo: chi è responsabile?» approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2012

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente MARCENARO in apertura di seduta, nel ringraziare le personalità audite, il senatore Santini e la senatrice olandese Strik, sottolinea come il rapporto approvato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che forma oggetto della seduta odierna, si riferisca ad un drammatico episodio di perdita di vite umane che risale al marzo del 2011, un episodio che deve essere considerato nel quadro della scomparsa in mare di ben 1500 persone nell'anno 2011.

Il senatore Giacomo SANTINI *(PdL)*, presidente della Commissione migrazione, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel mettere in rilievo che con il rapporto della Commissione approvato lo scorso aprile non si è inteso sostituire l'Assemblea del Consiglio d'Europa a un tribunale, ricostruisce in breve i fatti drammatici che hanno portato l'anno scorso alla morte di 63 persone che avevano lasciato la Libia alla volta dell'Italia, ricordando che i soggetti coinvolti in questa triste vicenda sono diversi, vale a dire la Spagna, l'Italia, Malta e la Nato. Quest'ultima, in particolare, potrà ancora fare chiarezza rispetto a diversi aspetti non chiari della vicenda. Prima dell'approvazione del rapporto, il dibattito nella Commissione migrazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è stato comprensibilmente articolato e interessante. Nel corso dell'attuale visita in Italia, in virtù degli incontri che potrà avere anche a livello governativo, la senatrice Strik avrà modo di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

La senatrice Tineke STRIK, membro della Commissione migrazione, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel ringraziare per l'opportunità offerta con la presente audizione, descrive nel dettaglio i fatti legati al rapporto «Vite perdute nel Mediterraneo: chi è responsabile?», precisando quali sono, a suo avviso, le manchevolezze delle autorità dei diversi Paesi coinvolti nella drammatica vicenda, e in particolare dell'Italia, che è il Paese in cui si tiene la presente audizione, il cui comportamento a suo avviso va messo in relazione con gli accordi che sussistevano con la Libia, accordi che parrebbero avere trovato una recente, parziale conferma, sia pure a livello solo verbale. Poiché il senso del rapporto è cercare di evitare per il futuro che fatti così drammatici possano verificarsi, occorrerebbe innanzi tutto che fra i Governi vi fosse condivisione sulla interpretazione da dare agli obblighi che derivano dal diritto internazionale marittimo. La Nato, inoltre, dovrebbe preoccuparsi maggiormente di possibili episodi di fuga via mare dai paesi interessati ad un conflitto. In breve, occorrerebbe uno sforzo maggiore nell'osser-

vanza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e andrebbero quindi adottate a questo scopo tutte le misure possibili, anche a livello dell'Unione europea, sia sotto il profilo del coordinamento sia sotto il profilo operativo.

Intervengono quindi i senatori LIVI BACCI *(PD)* e PERDUCA *(PD).*

A tutti rispondono il senatore Giacomo SANTINI *(PdL)*, il quale, in particolare, ricorda come nell'ambito del prossimo festival del cinema di Venezia la questione verrà discussa in margine alla proiezione del film «Mare chiuso», e la senatrice STRIK.

Il presidente MARCENARO nel chiudere la seduta ringrazia le personalità audite e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse

Ulteriore nuovo testo

C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione dal Senato, e abb.
Parere alla I Commissione della Camera
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo TANCREDI *(PdL), relatore,* illustra il provvedimento in esame, composto di un solo articolo, recante norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse. Segnala che la Commissione ha espresso parere sul testo in esame, poi modificato in sede referente, in data 20 dicembre 2011. Riferisce che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale. Ai sensi del comma 2, sottolinea, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale, questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981. Fa notare che il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori, mentre il comma 4

prescrive che l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali. Il comma 5, evidenzia, impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia. Rileva che ai sensi del comma 6, gli adempimenti dei pubblici uffici sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione

C. 4574 emendamento 2.100 del relatore

Parere alla IX Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI *(Per il Terzo Polo: ApI-FLI), relatore,* riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alla IX Commissione della Camera, il parere di competenza sull'emendamento del relatore 2.100, presentato nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C.4574, su cui la Commissione ha espresso parere in data 15 marzo 2012. Rileva che l'emendamento in esame prevede un nuovo articolo 2, secondo il quale, in tema di requisiti tecnico-professionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che l'articolo 2-*bis* reca la norma transitoria secondo cui le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività meccatronica. Precisa che le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.?122, nel

testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, sottolinea, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti, devono frequentare con esito positivo il corso professionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Evidenzia che fino alla adozione delle disposizioni regionali di attuazione, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato2).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

S. 3365 Governo

Parere alla 1ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Chiara BRAGA *(PD), relatore,* illustra il provvedimento in esame, recante la disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici. Evidenzia che il Capo I (Disposizioni in materia di sicurezza) reca, all'articolo 1, norme in materia di armi ed attribuisce al Banco nazionale di prova compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo. Segnala che l'articolo 2 reca una semplificazione degli adempimenti previsti in tema di comunicazione dei contratti di locazione alle autorità locali di pubblica sicurezza, ponendo a carico dell'Agenzia delle entrate, competente per la registrazioni dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l'obbligo di comunicazione dei dati alle predette autorità di pubblica sicurezza. Rileva che il Capo II contempla disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno. L'articolo 3, fa notare, dispone in materia di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo dei vigili del fuoco, al fine di aumentare la dotazione di tali figure che risultano attualmente insufficienti rispetto alle esigenze; l'articolo 4 reca disposizioni in tema di personale volontario del Corpo medesimo, al fine di consentire un aumento dei richiami temporanei. L'articolo 5, segnala, riassegna alle esigenze dei Ministeri le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso che si sono rese disponibili, mentre l'articolo 6 dispone la trasformazione dell'ente pubblico «Fondazione Ge-

rolamo Gaslini» di Genova in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

S. 3372 Governo, approvato dalla Camera

Parere alle Commissioni riunite 1ª e 13ª del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD), relatore,* illustra il provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e VIII della Camera in data 6 giugno 2012. Rileva che l'articolo 1, al comma 1, lettera *a),* nn. 1) e 2), confermando in capo al Presidente del Consiglio la titolarità delle funzioni di coordinamento a livello centrale in materia di protezione civile, ne prevede la facoltà di delega a un Ministro con portafoglio. Evidenzia che la lettera *b)* novella l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, specificando la tipologia degli eventi calamitosi naturali, le cui caratteristiche richiedono interventi immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari. Fa notare che la lettera *b-bis)* precisa il novero dei compiti di protezione civile: i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio vanno coordinati con i piani di protezione civile, in particolare con i piani di emergenza comunale e con i piani regionali di protezione civile, mentre la lettera *b-ter)* disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico: nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, la gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni; dal Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito; dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali. Sulla base dei livelli di rischio, precisa che ogni regione determina le procedure di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale. Evidenzia che la lettera *b-ter)* introduce inoltre l'articolo 3-*ter* nella legge n. 225 del 1992, volto ad esonerare le regioni dal pagamento dei diritti amministrativi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per lo svolgimento del servizio di monitoraggio del servizio idrografico e mareografico nazionale, nonché ad attribuire a ciascuna regione le frequenze radio per lo svolgimento del suddetto servizio. La lettera *c),* sostiene, introduce sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile, che riguardano: l'attribuzione diretta del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della

protezione civile; l'individuazione dei soggetti responsabili per la l'attuazione; il subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali, mentre la lettera *d)* interviene in merito alle competenze del prefetto per chiarire incertezze applicative e fa salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia. Si sofferma quindi sulla lettera *e),* che specifica i compiti in capo ai sindaci nel momento in cui sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale, nonché sulla lett. *e)-bis,* che prevede un D.P.C.M., da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata, che regoli le modalità del monitoraggio sull'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile. Segnala che il comma 1-*bis* modifica l'articolo 31 della legge n. 183 del 2012 (legge di stabilità 2012) che reca la disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni per il 2012 e per gli anni successivi; si introduce una deroga, prevedendo l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi. Rileva che l'articolo 1-*bis* prevede la possibilità per le regioni di approvare il «Piano Regionale di Protezione Civile», che contiene l'introduzione di criteri e modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile; il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi; l'istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal Piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. Segnala che l'articolo 2, in materia di copertura assicurativa di fabbricati per rischi derivanti da calamità naturali, è soppresso, mentre l'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria e istituisce un'anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni *(vedi allegato 4).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente dal Senato, e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4568, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse»;

rilevato che le disposizioni introdotte dal provvedimento sono principalmente riconducibili alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «sistema contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. *h)*, *g)* ed *e)*, della Costituzione;

evidenziate le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ai sensi del quale l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche dandone comunicazione al prefetto anche per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (Parere sull'emendamento 2.100 del relatore)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo dell'emendamento del relatore 2.100, presentato nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C.4574, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere in data 15 marzo 2012, recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;

rilevato che la disciplina dell'attività di autoriparazione recata dalla proposta di legge in esame appare finalizzata prevalentemente alla sicurezza della circolazione stradale e sembra quindi afferire alla materia «sicurezza», di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione;

considerato che è stata recepita l'osservazione formulata dalla Commissione nel menzionato parere del 15 marzo 2012, volta a richiedere all'articolo 2, un coinvolgimento delle regioni in ordine ai profili relativi all'attuazione della norma transitoria ed alla verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività ivi richiamate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile (S. 3365 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n.79, in corso di esame presso la 1ª Commissione del Senato, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;

rilevato che il testo in esame reca norme sulla sicurezza interna, prevedendo una più definita disciplina sui controlli in materia di armi ed un più esteso ricorso alla trasmissione delle comunicazioni a favore delle Forze di polizia in materia di cessione di fabbricati, nonché disposizione volte a migliorare la funzionalità di strutture e dotazioni organiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Servizio civile nazionale;

considerato che il provvedimento rientra nell'ambito delle materie «sicurezza dello Stato», «armi, munizioni ed esplosivi», «organizzazione amministrativa dello Stato», per le quali sussiste una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile (S. 3372 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2012, n.59, in corso di esame presso le commissioni riunite 1ª e 13ª del Senato, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e VIII della Camera in data 6 giugno 2012;

rilevato che il provvedimento inerisce alla materia della protezione civile, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e considerato che il testo prevede l'acquisizione dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

evidenziate, altresì, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* ed *s)* della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

preso atto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera e considerato, all'articolo 1, comma 1-*bis*, il recepimento della condizione apposta al menzionato parere della Cammissione che richiedeva che le spese per gli interventi realizzati dai comuni per interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e ricostruzione delle zone danneggiate fossero escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

considerate le previsioni di cui all'articolo 1-*bis*, che dispone la possibilità per le regioni di approvare il «Piano Regionale di Protezione Civile» che contempli criteri e modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con la seguente condizione:

sia ulteriormente rafforzato il ruolo delle regioni prevedendo che, ferme restando le attribuzioni di legge degli organi dello Stato e dei Sindaci, i presidenti delle Giunte regionali assumano il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza, mediante apposita modifica dell'articolo 12 della legge n. 225 del 1992;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere la definizione di specifici criteri per la scelta delle priorità d'intervento nelle situazioni di rischio idrogeologico, al fine di assegnare le risorse in base a parametri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle esigenze avanzate dagli enti locali e dalle regioni;

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di semplificare le vigenti procedure di controllo attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 59 del 2012;

c) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le risorse residue in contabilità speciale vengano trasferite direttamente all'autorità subentrante e non siano soggette al patto di stabilità e siano anzitutto destinate al pagamento degli interventi emergenziali effettuati e non ancora liquidati;

d) valutino le commissioni di merito l'opportunità di evitare, in previsione delle modifiche ordinamentali concernenti le province, la sovrapposizione di competenze tra le prefetture e le province stesse, attraverso una specifica modifica dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI *(votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni)*

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della lista che, a norma dell'articolo 20, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del consiglio di amministrazione.

Fa altresì presente che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Ricorda infine che la prima votazione, svoltasi nella seduta del 26 giugno scorso, non è risultata valida, mentre la seconda e la terza votazione, svoltesi nella seduta di ieri, non hanno consentito l'elezione di tutti i membri previsti in quanto più candidati hanno conseguito ugual numero di voti.

Indice quindi la quarta votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Poiché hanno partecipato al voto venti dei quaranta componenti la Commissione, la votazione non è valida.

Il PRESIDENTE toglie la seduta, convocando contestualmente l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per assumere decisioni circa una nuova convocazione.

La seduta termina alle ore 14,05.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,55

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di Angelantonio Caiazza, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Angelantonio Caiazza, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

Angelantonio CAIAZZA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Susanna CENNI *(PD)* e Gaetano PECORELLA, *presidente.*

Angelantonio CAIAZZA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta,* risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il brigadiere capo Caiazza per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Sandro Totaro, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Sandro Totaro, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

Sandro TOTARO, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS *(ApI-FLI)* e Gennaro CORONELLA *(PdL)*, nonché i deputati Susanna CENNI *(PD)* e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Sandro TOTARO, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'appuntato scelto Totaro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione appena conclusasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Caserta nonché un sopralluogo alla ex centrale nucleare del Garigliano dal 16 al 18 luglio 2012.

Comunica inoltre che nella riunione del 27 giugno 2012 e nella riunione appena conclusasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato altresì stabilito che una delegazione della Commissione svolgerà una missione nella Repubblica popolare cinese dall'8 al 15 settembre 2012.

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 4 luglio 2012

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria
105ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottoressa Emanuela Donato, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Giovanni Piazza.

Intervengono il signor Riccardo Rosi, coordinatore nazionale trasporto aereo della FAST/CONFSAL, i signori Daniele Galli e Danilo Recine, membri del Collegio di Presidenza della Italian Pilots Association, il signor Giulio Marrucci, Vice Presidente dell'Unione Piloti, il signor Giuseppe Francica, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Unione Piloti, il dottor Antonio Divietri, Presidente dell'AVIA, il dottor Luigi Castaldo, Segretario generale dell'AVIA, il signor Stefano Manurita, delegato dell'U.S.B. e il signor Carlo Galiotto, Comandante di lungo raggio dell'Alitalia LAI.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il

circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni dei piloti e degli assistenti di volo

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, chiesta alla Commissione dai rappresentanti dei piloti e degli assistenti di volo.

Dopo una breve introduzione del signor GALIOTTO, ha la parola il dottor DIVIETRI, che chiarisce che il tema dell'audizione odierna è quello della presenza dell'amianto a bordo degli aeromobili. Tale materiale era presente in passato e forse, a giudicare dalle schede tecniche di alcuni aeromobili ancora in servizio, potrebbe essere tuttora presente su alcuni velivoli. Spetta alla magistratura, alla quale le associazioni di categoria hanno presentato un esposto, fare chiarezza in merito. È comunque certo che molti operatori del trasporto aereo si sono ammalati di mesotelioma pleurico: chiede quindi di poter accedere al registro nazionale per poter fare i necessari riscontri.

A causa del sistema di ricircolo dell'aria all'interno degli aeromobili, in presenza di particelle di amianto l'esposizione è inevitabile. Cita uno *screening* avviato alcuni anni fa dall'Università di Siena su alcuni operatori su base volontaria, che aveva dato risultati allarmanti circa la possibile latenza di tumori legati all'amianto, ma che purtroppo è stato sospeso per carenza di fondi. Ricorda, infine, che tutti gli *ex* lavoratori del settore aeronautico che hanno fatto domanda prima del 2005 per il riconoscimento dei benefici previdenziali correlati all'esposizione dell'amianto l'hanno vista accolta positivamente, anche in sede giudiziaria. Purtroppo invece chi, non conoscendo il rischio, non ha fatto domanda entro quella data si è visto negare tale riconoscimento.

Nel 1992 l'amianto è stato messo al bando e, conseguentemente, si è proceduto alla sua bonifica anche sugli aeromobili, come i vecchi MD-80 che erano un tempo il nerbo della flotta dell'Alitalia. Nel corso di alcune recenti operazioni di smantellamento però, sarebbe emerso che alcuni di questi velivoli contengono ancora parti in amianto: d'altra parte, alcuni vecchi aeromobili sono stati ceduti o affittati dall'Alitalia ad altre compagnie minori (in particolare straniere) che operano in Italia e per le quali mancano però informazioni adeguate.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'odierna audizione potrebbe costituire solo l'inizio di un approfondimento più ampio da parte della Commissione sul problema segnalato dagli auditi. Chiede a tal fine di acquisire copia dell'esposto presentato alla magistratura. Ricorda infine che l'incontro odierno è stato sollecitato alla Commissione dalla senatrice Bugnano, alla quale cede la parola.

La senatrice BUGNANO *(IdV)* ringrazia il Presidente TOFANI e la Commissione per l'attenzione riservata al tema in oggetto. Chiede quindi chiarimenti sul meccanismo attraverso il quale si può creare l'esposizione all'amianto all'interno degli aeromobili e quali tipi di velivoli oltre all'MD-80 (ed eventualmente quali compagnie aeree straniere) potrebbero avere ancora questo problema.

Il senatore GRAMAZIO *(PdL)* ritiene necessario acquisire la documentazione relativa ai malati per i quali è stata riconosciuta l'esposizione all'amianto e chiede come mai tale riconoscimento vi sia stato solo per le domande presentate fino al 2005. Domanda poi informazioni circa le eventuali compagnie minori che, avendo acquisito aeromobili come gli MD-80 dall'Alitalia, potrebbero avere tuttora rischi legati alla presenza di amianto. Infine, chiede se tra gli operai addetti alle demolizioni dei velivoli in tempi recenti si siano manifestati casi di malattie asbesto correlate che possano confermare la presenza di amianto.

La senatrice MARAVENTANO *(LNP)* ricorda che l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) esercita il controllo su tutte le compagnie aeree operanti in Italia, comprese quelle più piccole che servono tratte secondarie e che spesso utilizzano velivoli ceduti da compagnie più grandi. Chiede quindi se l'ENAC abbia fatto verifiche sulla questione in esame o chi debba eventualmente fornire tali risposte.

Il dottor DIVIETRI precisa che la presenza di amianto a bordo degli aeromobili era concentrata essenzialmente sui freni: quando questi vengono utilizzati sono sollecitate le turbine dell'aereo che fanno entrare aria dall'esterno. Se quindi nelle parti in amianto vi sono fibre o particelle libere, queste vengono risucchiate all'interno dell'aeromobile e inalate: l'aereo è infatti una cassa pressurizzata dove viene di fatto ricircolata sempre la stessa aria.

Per quanto riguarda l'eventuale insorgenza di patologie legate all'amianto tra i demolitori addetti allo smantellamento degli aeromobili, essendo la latenza di queste patologie lunga anche decenni, non è possibile attualmente fare alcuna verifica al riguardo. Anche nel caso degli operatori che si sono sottoposti allo *screening* dell'Università di Siena la lunga latenza non rivela patologie in atto, tuttavia sono stati rilevati marcatori tumorali in concentrazione elevata che destano molta preoccupazione. In merito ai velivoli contenenti amianto, questo materiale si trovava su tutti i vecchi MD-80, che però dovrebbero essere stati bonificati: il dubbio deriva dal fatto che, in occasione di alcune recenti demolizioni, si sarebbero trovate ancora parti in amianto. Peraltro esistono altri modelli di aeromobili simili agli MD, come i Fokker, che potrebbero avere gli stessi problemi, dato che un tempo non si conosceva la pericolosità dell'amianto.

PRESIDENTE osserva che gli effetti nocivi dell'amianto erano conosciuti già da molto tempo, tanto che l'asbestosi era una malattia tabellata fin dal 1942.

Il signor GALIOTTO concorda con il Presidente, rilevando che il perdurare del problema dell'amianto nel comparto aereo è imputabile essenzialmente a due fattori. Anzitutto una mancanza di sensibilità rispetto al tema, per cui pur essendo nota da tempo la pericolosità dell'amianto, si è continuato ad utilizzarlo per decenni in molti settori incluso quello aeronautico. Il secondo fattore riguarda i problemi organizzativi legati alla bonifica: quando nel 1992 l'amianto è stato messo fuori legge, per eliminarlo dagli aeromobili si sarebbe dovuta smantellare quasi l'intera flotta di Alitalia (che allora esercitava il monopolio del traffico aereo). Si sono allora concesse una serie di proroghe successive e gli stessi enti di tutela hanno abbassato la guardia, anche per la mancanza di norme realmente coercitive che imponessero la rimozione dell'amianto.

Il signor MARRUCCI segnala che l'Istituto superiore di sanità ha svolto una serie di studi sulla presenza di amianto nel settore aeronautico, che hanno messo in luce l'esistenza del rischio di esposizione anche in questo comparto prima trascurato. Dagli studi emerge che, in presenza di particelle di amianto libere, sia all'interno degli aeromobili che nelle piste di atterraggio degli aeroporti esiste un concreto pericolo di inalazione delle particelle stesse. Dentro gli aeroplani questo è accentuato dal continuo ricircolo del flusso d'aria, anche perché in passato i filtri utilizzati erano troppo grandi per trattenere le particelle nocive. Conferma poi l'esistenza di dubbi sull'effettiva assenza di amianto in alcuni aeromobili di vecchia produzione ancora in attività.

PRESIDENTE invita alla cautela nell'avanzare ipotesi circa la presenza di amianto sui velivoli ancora circolanti che, ove non siano suffragate da elementi certi, rischiano di creare inutili allarmismi e forme di confusione che non giovano a nessuno.

Il signor GALIOTTO fa presente che gli attuali manuali tecnici di manutenzione di alcuni velivoli, ad esempio quelli della famiglia Airbus e quelli che montano i motori General Electric, indicherebbero la presenza di parti in amianto a bordo. Purtroppo non è possibile valutarne la consistenza e quindi l'eventuale livello di rischio senza una verifica approfondita, per la quale chiede pertanto l'ausilio della Commissione.

Il Presidente TOFANI ritiene che questi documenti possano senz'altro costituire un valido motivo per approfondire la questione, posto che la verifica dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro rientra nella piena competenza della Commissione. Dichiara poi di concordare con la richiesta della senatrice BUGNANO, che domanda di audire anche l'ENAC per verificare le eventuali indagini già compiute.

Il signor RECINE ritiene assolutamente opportuna tale indagine: dovrebbero esservi *screening* per i soggetti potenzialmente esposti e l'ENAC dovrebbe effettuare verifiche su tutte le compagnie aeree.

PRESIDENTE ringrazia infine gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa la seduta in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

78ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COSTA

Intervengono i signori: Giuseppe Atzeni, Chiaro Brau, Francesco Palombo.

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento interno, il collaboratore della Commissione, dottor Domenico Della Porta.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCANU *(PD)* chiede al Presidente di convocare con urgenza il Ministro della difesa ovvero un sottosegretario di Stato del medesimo dicastero per verificare se risponde a verità quanto affermato oggi da alcuni organi di stampa, circa l'intenzione del Governo di dimezzare le risorse destinate per il 2012 alle vittime dell'uranio impoverito, nell'am-

bito del provvedimento sulla *spending review* di imminente adozione. Un altro punto da approfondire con il rappresentante del Governo riguardo la formulazione dell'articolo 35, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita. Tale norma, che comporterebbe la revisione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze Armate, potrebbe infatti introdurre surrettiziamente una sanatoria suscettibile di consentire l'Amministrazione della difesa di sottrarsi agli impegni assunti relativamente alla bonifica di alcune aree dei poligoni militari, con particolare riferimento a Salto di Quirra. È quindi necessario che l'Amministrazione della difesa chiarisca se intende conformarsi alle indicazioni inequivocabilmente espresse su tale tema nella Relazione intermedia sui poligoni di tiro, approvata all'unanimità dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, considerata la necessità di approfondire i temi segnalati dal senatore Scanu, propone di invitare il Ministro o, in sua vece, un Sottosegretario, a riferire su di essi questa sera, alle ore 20 o, qualora la seduta dell'Assemblea si protragga oltre tale orario, al termine di essa.

Poiché non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Audizione dei signori: Giuseppe Atzeni, Chiaro Brau, Francesco Palombo

Il PRESIDENTE dà il benvenuto ai presenti, che hanno chiesto a suo tempo di essere ascoltati dalla Commissione in merito all'attività da loro prestata presso il Poligono di Capo Frasca, il signor Atzeni e il signor Palombo come militari e il signor Brau come dipendente civile. Sia il signor Atzeni che il signor Brau hanno inoltre contratto patologie invalidanti delle quali il Comitato di verifica per le cause di servizio non ha riconosciuto la riconducibilità alle condizioni ambientali ed operative.

Con l'odierna audizione, la Commissione prosegue pertanto la sua indagine sia per quanto riguarda il trattamento delle patologie contratte dal personale dell'Amministrazione della difesa, sia per quanto riguarda le condizioni dei poligoni di tiro, quest'oggi con particolare riferimento al Poligono di Capo Frasca che una delegazione della Commissione stessa visitò il 14 dicembre 2011.

Prende quindi la parola il signor Giuseppe ATZENI, ex primo maresciallo dell'Aeronautica, che fa preliminarmente presente di essere stato riformato dal servizio militare, in modo permanente, in relazione agli esiti chirurgici ritenuti necessari a causa delle complicazioni degenerative di una rettocolite ulcerosa emorragica, patologia infiammatoria cronica dell'intestino. Dopo avere espresso un sentito ringraziamento al Presidente e alla Commissione tutta per avere accolto la sua richiesta di essere ascoltato, fa presente di avere prestato servizio per un periodo complessivo di

circa trenta anni presso il distaccamento di Capo San Lorenzo del Poligono sperimentale interforze di Salto di Quirra e presso il Poligono di Capo Frasca, svolgendo, quale sottufficiale aiutante di sanità, mansioni di assistenza e supporto alle diverse attività operative svolte all'interno di detti siti. In particolare, nel periodo di permanenza presso il PISQ, di circa otto anni, egli è stato impiegato prevalentemente nel servizio di supporto sanitario alle attività operative di addestramento. Osserva quindi che, durante le esercitazioni al tiro, le detonazioni sprigionano fumi ed esalazioni contenenti diverse sostanze chimiche, come ad esempio il fulminato di mercurio, classificate dagli esperti potenzialmente dannose, soprattutto per il sistema immunitario.

A tale proposito, il signor Atzeni ricorda che gran parte delle sostanze chimiche presenti all'interno delle capsule detonanti dei vari munizionamenti, una volta inalate o ingerite possono comportarsi come veri e proprio corpi estranei, cioè antigeni, e dare luogo a granulomi che, in alcuni soggetti, particolarmente predisposti, possono scatenare nel lungo termine, patologie di varia natura, analogamente a quanto avviene, in alcuni soggetti, a seguito di reazioni allergiche a metalli pesanti presenti in natura.

Richiamando l'attenzione sulle molteplici attività operative svolte presso il PISQ, soprattutto nel corso degli anni '80, il signor Atzeni ricorda che in tali occasioni, spesso si sostava a lungo all'aperto, in apposite piazzole indicate di volta in volta dall'ufficiale addetto alla sicurezza. Nel medesimo periodo, egli prese parte, nell'ambito del servizio di supporto sanitario, anche ai test di collaudo su prototipi di sistemi d'arma, con uso di munizionamento pesante, nonché ai test effettuati su apparecchiature tecnologiche e su propellenti speciali per vettori spaziali.

Il signor Atzeni, con riferimento al servizio prestato presso il Poligono di Capo Frasca, dal 1991 al 2008, ricorda di avere prestato la propria opera nel servizio sanitario di reparto, per l'assistenza alle periodiche esercitazioni al tiro del personale dell'Aeronautica militare. Sottolinea che nel poligono, inquadrato come sede disagiata, un fattore specifico di rischio ambientale è costituito dalla precarietà della rete idrica e dalla qualità dell'acqua attinta dai pozzi artesiani presenti all'interno del sedime militare ed esposti a vari rischi di contaminazione ambientale. Su tale argomento consegna alla Presidenza della Commissione una relazione.

Il signor Atzeni svolge quindi alcune considerazioni circa i criteri di valutazione medico-legali adottati dal Comitato di verifica per le cause di servizio in relazione al parere negativo espresso circa la riconducibilità della patologia da lui contratta a particolari fattori ambientali ed operativi, rilevando che nel parere si è tenuto conto del nesso causale deterministico, anziché adottare un criterio probabilistico o stocastico, cioè di ragionevole elevata probabilità, più idoneo alla trattazione di patologie ad eziologia multifattoriale, come i tumori e le malattie autoimmuni, nonché come la rettocolite ulcerosa, da lui contratta e definibile come una patologia infiammatoria cronica ad eziologia ignota. A suo avviso, non soltanto nel suo caso, ma anche per numerosi altri, i criteri medico-legali sui quali

si sono basati i pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio e i conseguenti decreti di diniego dei benefici previsti dalla legge, sono carenti e inadeguati e, inoltre, non tengono conto della normativa vigente all'epoca nella quale è stata presumibilmente contratta la patologia. Per tali motivi, il signor Atzeni ritiene necessario che il Comitato di verifica per le cause di servizio e la Direzione generale della previdenza militare (PREVIMIL) procedano ad un riesame della sua richiesta di indennizzo, avvalendosi del supporto di esperti e ripensando i criteri di valutazione adottati.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione ha più volte segnalato la necessità di una revisione complessiva delle domande per la corresponsione dei benefici previsti dalla legge, sulle quali gli organi amministrativi competenti si sono espressi negativamente, al fine di assicurare un più equo esame delle singole situazioni e di evitare un contenzioso suscettibile di comportare pregiudizio sia agli interessati che all'amministrazione.

Prende quindi la parola il signor Chiaro BRAU, già dipendente civile del Ministero della difesa nel ruolo di assistente tecnico per la lavorazione dei metalli, il quale fa presente di avere prestato servizio dal 1986 presso il Poligono di Capo Frasca con la qualifica di saldatore elettrico e autogeno e di avere contratto una insufficienza renale cronica, infermità invalidante, diagnosticata il 9 settembre 2006. Dopo avere elencato dettagliatamente tutte le attività lavorative da lui svolte nelle zone di mitragliamento del poligono, dichiara di non essere stato dotato dei dispositivi di protezione individuale conformi al tipo di attività effettuata e prescritti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. Inoltre, malgrado le segnalazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) sulle carenze di dette dotazioni, esse, nel periodo tra il 1994 e il 2010 sono state fornite in maniera assai limitata e sono risultate comunque non rispondenti alle normative. In particolare, egli non ha mai disposto di un aspiratore fumi portatile, indispensabile per l'esercizio in sicurezza delle sue mansioni.

Per quanto lo riguarda personalmente, ricorda che quando il Ministero ha chiesto il rapporto informativo previsto dal procedimento per l'attribuzione dei benefici in favore di coloro i quali hanno contratto patologie invalidanti, il capo sezione del poligono non ha confermato il suo impiego nella zona di mitragliamento, come pure era stato evidenziato dalla domanda. Pertanto, a seguito del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, dopo che il CMO di Cagliari lo ha giudicato inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro, egli ha presentato domanda per il riesame del suo caso, ma la Direzione Generale della previdenza militare, area SBAEN, non ha preso in considerazione la documentazione aggiuntiva allegata alla richiesta.

Per quanto riguarda la situazione ambientale e sanitaria del Poligono di Capo Frasca, il signor Brau fa presente che il comando, con il medico

competente, non ha mai promosso le riunioni annuali con il personale per informarlo dei rischi per la salute nell'ambiente di lavoro, come previsto dalla normativa vigente. Ricorda altresì che nel sedime di Capo Frasca esistevano da anni alcune discariche, dove venivano accumulati residuati bellici di varia natura e delle quali solo recentemente è stata disposta la bonifica da parte del comando. Nei pressi di tali discariche sono stati scavati tre pozzi artesiani da cui è stata attinta l'acqua utilizzata anche per il consumo umano fino al 2 agosto 2006, quando l'utilizzo per la mensa è stato sospeso con uno specifico ordine di servizio, successivo a numerose segnalazioni circa la condizione di possibile inquinamento delle falde e di alcuni serbatoi.

Il signor Francesco PALOMBO dichiara di avere prestato servizio in qualità di sottoufficiale presso il Poligono di Capo Frasca dal 1968 al 2007 e, pur non avendo contratto alcuna patologia, intende segnalare la precaria situazione dei pozzi utilizzati per attingere acqua destinata anche ad uso umano. In particolare, ricorda che malgrado le assicurazioni del comandante e del medico competente, non pochi dubbi sono sorti circa l'utilizzabilità dell'acqua; infatti, da analisi richieste dallo stesso signor Palombo a vari laboratori privati, sono state riscontrate diverse impurità e la presenza di metalli pesanti oltre i valori soglia. Cita a tale proposito le analisi effettuate dalla SGS di Cagliari che hanno fatto riscontrare una presenza di arsenico in dosi superiori ai limiti previsti dalla legge. Dell'esito di ulteriori analisi richieste dal medico competente del poligono non si ha, ad oggi, notizia. Risulterebbe tuttavia che l'Aeronautica militare fosse al corrente di controlli effettuati dalle ASL competenti, che escludevano la possibilità di destinare l'acqua dei pozzi all'uso umano. Anche nei serbatoi sono presenti numerosi fattori di inquinamento che non sono stati mai adeguatamente indagati dal comando del poligono e i pochi interventi di bonifica si sono svolti senza la presenza degli ufficiali. Inoltre, non sono stati effettuati accertamenti sui casi di patologie invalidanti contratte dal personale che ha prestato servizio nel poligono.

Il signor BRAU, rispondendo ad un quesito del PRESIDENTE, fa presente che gli ufficiali delle installazioni militari presso le quali ha prestato servizio erano esposti agli stessi rischi ai quali egli stesso è stato esposto.

Il signor PALOMBO, rispondendo ad un ulteriore quesito del PRESIDENTE, precisa che anche gli ufficiali utilizzavano l'acqua prelevata dai pozzi artesiani scavati nel Poligono di Capo Frasca.

Il PRESIDENTE osserva che le criticità rilevate negli interventi odierni appaiono dovute più a superficialità e a sottovalutazione dei rischi ambientali e occupazionali che non a malafede o a comportamenti negligenti degli ufficiali dei comandi. Ciò è evidentemente un elemento di grande soddisfazione per la Commissione che, peraltro, avverte l'esigenza

di approfondire i temi della prevenzione e della tutela del personale militare.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* sottolinea l'impegno della Commissione nel senso di un riesame complessivo delle richieste di indennizzo sulle quali il Comitato di verifiche per le cause di servizio si è espresso negativamente e per le quali sussistono le condizioni per una revisione in sede di esercizio dell'autotutela. Chiede altresì che la Commissione venga informata circa i sopralluoghi da ultimo effettuati dal collaboratore della Commissione, capitano Minervini, nell'area di Capo Teulada.

Il PRESIDENTE assicura la senatrice Granaiola che verrà quanto prima acquisita la relazione che il capitano Minervini sta già predisponendo relativamente agli accertamenti di recente effettuati presso il Poligono di Capo Teulada.

Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario di Stato alla Difesa, dott. Magri si è reso disponibile a riferire questa sera alla Commissione su eventuali tagli della spesa in favore delle vittime dell'uranio impoverito e sugli impegni del Governo in relazione alla bonifica dell'area del Poligono di Salto di Quirra.

Pertanto, avverte che la Commissione è convocata per le ore 20 di oggi, mercoledì 4 luglio 2012, con il seguente ordine del giorno: audizione del sottosegretario di Stato alla Difesa, dott. Gianluigi Magri.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 4 luglio 2012

Plenaria

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Intervengono i seguenti rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: il dottor Carlo Lusenti, Assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, e il dottor Luigi Marroni, Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

L'assessore Carlo LUSENTI illustra i contenuti dello schema di decreto attuativo della legge di riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari, ormai in fase di avanzata stesura, soffermandosi in particolare sugli aspetti

inerenti alle responsabilità di realizzazione e gestione delle strutture sanitarie sostitutive.

L'assessore Luigi MARRONI fa propria la relazione testé svolta, dichiarando che essa è rappresentativa della posizione condivisa in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Intervengono, per svolgere quesiti e considerazioni, nonché per introdurre nella discussione ulteriori elementi di valutazione, il PRESIDENTE e i senatori COSENTINO e POLI BORTONE.

In sede di replica, l'assessore LUSENTI fa presente che la formulazione illustrata, nella parte in cui affida le responsabilità realizzative e gestionali ai servizi sanitari regionali e provinciali, è il frutto di un contemperamento delle varie esigenze e sensibilità presenti in seno alla Conferenza. Sottolinea, inoltre, che sarebbe auspicabile un intervento legislativo per rendere più snelle le procedure attualmente previste per l'erogazione dei finanziamenti.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 643 di martedì 3 luglio 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

nella seduta n. 409 della Commissione affari costituzionali (1ª):

- a pagina 27, primo capoverso, seconda riga, *sostituire le parole:* «dalle sedute della prossima settimana» *con le parole:* «già dalla seduta di domani».

- a pagina 33, in fine, *prima delle parole:* «La seduta termina alle ore 15,35» *inserire i seguenti periodi:*

«INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente comunica che l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2232-B *(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

La Commissione conviene.»

nella seduta n. 188 della Commissione affari esteri (3ª), a pagina 126, dopo il penultimo capoverso, *aggiungere il seguente periodo:*

«Il presidente DINI, compiacendosi del risultato e del voto unanime della Commissione su entrambi i trattati, rileva che i due provvedimenti esaminati oggi insieme al Trattato *Fiscal Compact* approvato nella seduta del 21 giugno scorso possono ora essere sottoposti alla valutazione dell'Aula. Ritiene che il Senato dovrebbe procedere tempestivamente, sin dai prossimi giorni, per consentire all'altro ramo del Parlamento di concludere l'esame di questi trattati entro il mese di luglio.»